

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1315

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di
giustizia

09/01/2025 - 13:23

Indice

1. DDL S. 1315 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1315	4
1.2.2. Testo correlato 1315 (SUPPLEMENTO)	35
1.3. Trattazione in Commissione	45
1.3.1. Sedute	46
1.3.2. Resoconti sommari	47
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	48
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 208 (ant.) del 05/12/2024	49
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 148 (pom.) del 10/12/2024	53
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 209 (pom.) del 10/12/2024	54
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 150 (ant.) dell'11/12/2024	59
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 151 (ant.) del 12/12/2024	60
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 152 (pom.) del 17/12/2024	61
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 212 (pom.) del 17/12/2024	62
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 213 (ant.) del 18/12/2024	64
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 215 (ant.) dell'08/01/2025	67
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 216 (pom.) dell'08/01/2025	126
1.4. Trattazione in consultiva	131
1.4.1. Sedute	132
1.4.2. Resoconti sommari	133
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	134
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/12/2024	135
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 266 (pom.) del 10/12/2024	137
1.4.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 268 (pom.) del 17/12/2024	141
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	143
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 221 (ant.) del 12/12/2024	144
1.4.2.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 223 (ant.) del 18/12/2024	147
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	155
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 327 (ant.) del 17/12/2024	156
1.4.2.3.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 332 (ant.) dell'08/01/2025	162

1.4.2.4. 9 [^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	167
1.4.2.4.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 175 (pom.) del 10/12/2024	168
1.4.2.4.2. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 176 (pom.) del 17/12/2024	171
1.4.2.5. 10 [^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	176
1.4.2.5.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 254 (ant.) del 10/12/2024	177
1.4.2.5.2. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 256 (ant.) del 12/12/2024	180
1.4.2.5.3. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 257 (ant.) del 17/12/2024	182
1.4.2.6. Comitato per la legislazione	186
1.4.2.6.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 49 (ant.) del 18/12/2024	187

1. DDL S. 1315 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1315

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1315

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro della giustizia (NORDIO)** di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 2024

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

Onorevoli Senatori. -

Il provvedimento contiene disposizioni con le quali si intendono affrontare rilevanti problematiche che riguardano l'amministrazione della giustizia in relazione a molteplici aspetti che concorrono a garantirne il buon funzionamento.

Lo schema di decreto si compone di **undici articoli**.

L'**articolo 1** intende ovviare, nell'imminenza delle elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari, alle esistenti problematiche di funzionamento e programmazione della loro attività. Trattasi delle problematiche sorte a seguito:

- dello spostamento ad ottobre 2020 delle elezioni dei Consigli giudiziari disposto dalla normativa emergenziale emanata durante il periodo pandemico;
- della successiva proroga di tale termine al 31 dicembre 2024 disposta dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

L'urgenza della norma è data innanzitutto dal fatto che con essa si raccorda la scadenza degli attuali Consigli giudiziari con le previsioni di legge, che fissano al mese di aprile il periodo elettorale, e si riporta la durata dei Consigli da eleggere nel quadriennio.

Va inoltre assicurata la piena operatività dei consigli in carica al fine di far fronte alle rilevanti scadenze che cadono negli ultimi mesi dell'anno e che riguardano adempimenti, come l'approvazione delle tabelle degli uffici giudiziari, la cui complessità richiede che un organo collegiale avviato e operativo.

L'**articolo 2** modifica gli articoli 35 e 46-*terdecies* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, intervenendo sulla disciplina della legittimazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità. L'urgenza della norma risiede nella necessità, sempre più avvertita, di disporre di un più ampio numero di candidati per la copertura di funzioni assai delicate, eliminando alcuni degli ostacoli posti dalla normativa vigente che sono risultati non utili e, anzi, controproducenti rispetto al più corretto e efficiente funzionamento della Suprema Corte di cassazione.

La norma parifica a quelle direttive apicali della Corte di cassazione tutte le altre funzioni direttive e direttive superiori, giudicanti e requirenti, di legittimità (presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione) prevedendo per tutti i casi che il candidato debba garantire un lasso di tempo di almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.

Essa esclude, inoltre, che il divieto di concorrere ad ulteriori posti direttivi o semidirettivi prima dello scadere del termine di cinque anni dall'assunzione di tali funzioni, per chi già ricopre incarichi del medesimo tipo, si applichi anche per l'accesso alle funzioni direttive e direttive superiori di legittimità.

Con l'**articolo 3** si fa fronte all'esigenza - sempre più pressante in ragione dell'imminente istituzione del Tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia (prevista per il mese di ottobre 2025) - di agevolare la riorganizzazione necessaria per dare piena esecuzione alla riforma del processo civile attuata con il decreto legislativo n. 149 del 2022. La norma infatti consentirà una più agevole ed efficace adozione di tutte le misure necessarie per l'operatività del neoistituito tribunale incentivando



l'assegnazione allo stesso tribunale dei magistrati che si occupano di diritto della famiglia.

In particolare, l'articolo in esame introduce, in favore dei magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia, una deroga al limite massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio (fissato in 10 anni) così evitando di perdere l'elevata specializzazione acquisita da parte dei medesimi magistrati, potenzialmente interessati ad essere assegnati al predetto ufficio giudiziario di nuova istituzione.

La durata della deroga è collegata al termine per la effettiva istituzione del tribunale, stabilito, dal comma 1 dell'articolo 49 del citato decreto legislativo n. 149 del 2022, in tre anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale del medesimo decreto n. 149.

L'**articolo 4** detta disposizioni in materia di corsi di formazione per i magistrati cui sono conferiti incarichi direttivi e semidirettivi, al fine di prevedere che l'obbligatoria frequenza dei suddetti corsi avvenga successivamente al conferimento o alla conferma dell'incarico, in luogo che anticipatamente. L'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 26 del 2006, come modificato dapprima dalla legge n. 71 del 2022 e poi dal decreto-legge n. 105 del 2023, prevede attualmente che possano concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato all'apposito corso di formazione. L'efficacia di tale disposizione è stata differita al 31 dicembre del 2024 dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215. Il differimento ha consentito di approfondire la progettazione e l'analisi del fabbisogno formativo connesso alla realizzazione dei corsi. Tale analisi ha evidenziato la presenza di potenziali criticità.

In primo luogo, l'estensione a tutti i potenziali candidati dell'obbligo di partecipare a suddetti corsi è suscettibile di determinare gravi problemi organizzativi alla Scuola superiore della magistratura, che non dispone delle risorse necessarie alla predisposizione di un'offerta formativa idonea a soddisfare per intero la domanda. Si sottolinea infatti che, nell'attuale formulazione del comma 5 dell'articolo 26-bis, tale offerta è destinata a tutti gli aspiranti ad incarichi direttivi e semidirettivi e non solo a coloro ai quali siano stati effettivamente conferiti i suddetti incarichi. In merito si evidenzia che nel primo semestre 2024 i candidati aspiranti ad incarichi direttivi e semidirettivi interessati alla partecipazione ai corsi per aspiranti nella prospettiva della programmata entrata in vigore dell'art. 26-bis, comma 5, del d.lgs. 26 del 2006 sono stati 297 e le proiezioni connesse alle portano a stimare un numero di 800 "aspiranti" potenziali per il solo anno 2024. Con una platea di tale dimensione non sarà possibile per la Scuola Superiore della Magistratura riuscire ad organizzare corsi di formazione di qualità adeguata. Si consideri altresì che la Scuola Superiore della Magistratura è impegnata, nel medesimo lasso di tempo, ad allestire la formazione iniziale a favore di un numero di magistrati ordinari mai registrato nell'esperienza recente, oltre all'onere di organizzare iniziative innovative per la preparazione dei candidati al concorso per l'accesso alla magistratura, secondo le previsioni del recente d.lgs. n. 44 del 2024, ed al presidio l'offerta formativa permanente.

In secondo luogo, l'attuale disciplina, una volta entrata in vigore, rischia di pregiudicare l'attività al Consiglio superiore della magistratura: la Quinta Commissione, deputata ad istruire le procedure per l'assegnazione degli incarichi di cui si discute, si troverebbe infatti impossibilitata ad operare e a sottoporre al *plenum* del Consiglio le proprie proposte nel caso in cui in ciascuna pratica per il conferimento di uffici direttivi o semidirettivi vi sia almeno un aspirante che non ha potuto



partecipare al corso (ipotesi di probabile verifica, stante le già evidenziate difficoltà organizzative della Scuola superiore della magistratura).

Tale situazione rischia di vanificare i risultati sinora raggiunti dal Consiglio in termini di riduzione delle pendenze e dei tempi di definizione delle pratiche e farebbe sì che molti uffici giudiziari, sia giudicanti sia requirenti, resterebbero privi delle figure apicali – investite di compiti di organizzazione – in un momento in cui essi sono ancora impegnati nel perseguimento degli obiettivi imposti dal PNRR e quindi più pressanti sono le loro esigenze organizzative. Analogamente lo svolgimento di un corso di almeno tre settimane da parte di circa 800 magistrati in un breve lasso di tempo sottrae una quota consistente di tempo alle attività ordinarie, e tra esse alla definizione dei fascicoli di competenza, che in questa particolare fase di gestione degli obiettivi PNRR costituiscono priorità.

Il comma 1 dell'articolo prevede, pertanto, la sostituzione del comma 5 dell'articolo 26-*bis* del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 con una disposizione che impone ai soli magistrati giudicanti e requirenti cui sono stati conferiti o confermati incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado la frequenza di un corso, della durata di almeno tre settimane, mirato all'approfondimento della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché al miglioramento delle competenze riguardanti la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi. Si conferma che al termine del corso sia sostenuta una prova finale prevedendo che consista in una esercitazione pratica al fine di massimizzarne l'utilità per il partecipante al corso.

Si prevede inoltre l'esonero dalla partecipazione al corso di formazione per i magistrati titolari di un incarico direttivo o semidirettivo che abbiano già svolto un corso di formazione analogo nei cinque anni precedenti al conferimento o rinnovo. In tal modo si riconosce il valore di esperienze di formazione già compiute e al tempo stesso si ribadisce la necessità di svolgere un corso di formazione sulle materie indicate qualora l'ultima esperienza formativa sia risalente a oltre cinque anni, a prescindere dal fatto che il magistrato abbia seguito tali corsi durante lo svolgimento di un incarico direttivo o semi-direttivo o prima di tale incarico.

Il comma 2 detta le necessarie disposizioni di coordinamento del decreto legislativo n. 160 del 2006.

L'**articolo 5** riduce temporaneamente a un anno il periodo in cui i Giudici di pace prestano servizio presso l'Ufficio per il processo al fine di avere un'immediata operatività di tali giudici onorari. La disposizione deroga alle disposizioni dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 2017 per i magistrati onorari nominati sino al 31.12.2026. Essa è particolarmente urgente in ragione della situazione di grave carenza di organico in cui versano gli uffici del giudice di pace, destinata ad acuirsi a seguito dell'ampliamento delle loro competenze previsto dalla riforma del processo civile di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022. **Il secondo comma contiene le disposizioni finanziarie per la copertura dell'intervento normativo.**

L'**articolo 6** reca "disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario".

In via principale apporta modifiche all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 7 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, circoscrivendo l'ambito delle opere di edilizia penitenziaria che permangono nella competenza del



Ministero per le infrastrutture e dei trasporti. La modifica ha carattere di straordinaria necessità ed urgenza in quanto risponde alla finalità di rendere ancora più efficienti, in un'ottica di gestione unica e uniforme, le disposizioni vigenti, adottate per il miglioramento delle condizioni dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari.

A tal fine, con il comma 1, viene sostituito l'intero articolo 4-*bis* già citato con diversi interventi aventi le seguenti finalità.

In via principale è modificato il comma 8, che limita la competenza del Commissario escludendola rispetto ad alcuni interventi. In particolare, si precisa che sono esclusi gli interventi per i quali, alla data del 1° dicembre 2024, risulti già affidato l'incarico di progettazione.

Di conseguenza, viene modificato anche il comma 2, ancora nell'ottica di valorizzazione del ruolo del Commissario straordinario, al fine di prevedere che il d.P.C.m. che approva il programma degli interventi sia adottato su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. È inoltre modificata la durata della gestione commissariale di cui al comma 6, che viene prolungata al 31 dicembre 2026 per consentire la completa attuazione del piano straordinario di interventi in materia di edilizia penitenziaria anche in ragione dell'ampliamento delle competenze e dei poteri allo stesso affidati con le modifiche sin qui descritte.

Sono infine apportate le seguenti ulteriori modifiche:

- la decorrenza sia del termine per la presentazione del programma di cui al comma 2 sia del termine di cui al comma 5, a partire dai quali il commissario esercita i poteri che gli vengono conferiti, è stabilita dalla data di registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti;
- al comma 4 si inserisce la possibilità per il commissario di stipulare protocolli a titolo gratuito per avvalersi delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché di richiedere la vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 222 dello stesso decreto legislativo n. 36 del 2023;
- al comma 7, si precisa che il compenso degli esperti (da selezionarsi, fino ad un massimo di cinque, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione) è definito con il provvedimento di nomina e se ne innalzano i corrispondenti limiti massimi. Si prevede, inoltre, con l'aggiunta di un ulteriore periodo, la possibilità per il Commissario straordinario di avvalersi di personale qualificato in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da altri enti, amministrazioni pubbliche o società partecipate, i cui oneri restano a carico delle amministrazioni di provenienza;
- al comma 9 viene puntualizzato che il compenso del commissario, determinato con il decreto di nomina di cui al comma 1, è stabilito in ragione della complessità della materia trattata e dei tempi contingentati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, in misura annua non superiore al doppio di quella indicata all'articolo 15, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Il medesimo comma stabilisce che, se il commissario viene nominato fra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, fermo restando il limite massimo retributivo di legge, conserva il trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio) dell'amministrazione di appartenenza in aggiunta al compenso a lui spettante ai sensi di quanto previsto nel presente comma;
- al comma 10 si modifica, alla luce dei nuovi parametri di spesa l'importo stanziato.



Il comma 2 detta una disposizione di copertura finanziaria, rispetto agli interventi ora decritti.

In aggiunta alle modifiche illustrate, con il comma 3 sono dettate anche ulteriori previsioni dirette ad assicurare la funzionalità del sistema giudiziario e dei relativi servizi istituzionali nonché il ripianamento di debiti pregressi, con riferimento alle spese di giustizia e di intercettazione, stabilendo allo scopo appositi stanziamenti e le relative coperture.

L'articolo 7 interviene in materia di procedure di controllo elettronico dell'osservanza delle misure cautelari degli arresti domiciliari (art. 275-bis, c.p.p.), dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis, c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter, c.p.p.).

Si fa riferimento, in particolare, al cd. "braccialetto elettronico", la cui funzione precipua è quella di potenziare l'efficacia del controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dal giudice all'indagato o all'imputato con una delle predette misure coercitive.

A normativa vigente, l'art. 275-bis, c.p.p., prevede che il giudice, quando dispone la misura degli arresti domiciliari, fin da subito o in sostituzione della custodia in carcere, "prescrive" procedure di controllo mediante l'utilizzo di "mezzi elettronici o altri strumenti tecnici", previo accertamento della loro utilizzabilità da parte della polizia giudiziaria, salvo che ritenga tali procedure non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso.

La prescrivibilità delle "particolari modalità di controllo" di cui all'art. 275-bis sopra citato, inoltre, è richiamata pure per le misure coercitive dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis, c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter, c.p.p.), nonché per la detenzione domiciliare (art. 58-quinquies, legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario) e per la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 6, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 159/2011).

Le principali condizioni legali per l'applicazione dei predetti strumenti di controllo elettronici o tecnici sono:

- il consenso dell'interessato, in assenza del quale è contemplato un aggravio delle misure restrittive, come ad esempio il carcere in luogo degli arresti domiciliari;
- la previa verifica della loro "fattibilità tecnica" da parte della polizia giudiziaria.

Quest'ultima condizione è stata introdotta, in sostituzione di quella pregressa della "disponibilità materiale", dalla legge 24 novembre 2024, n. 168, recante disposizioni per il contrasto della violenza domestica e di genere, in un'ottica multidisciplinare che guarda sia al rafforzamento della tutela delle vittime sia alla prevenzione dei fenomeni criminosi e sia al percorso di recupero dei relativi autori.

La nuova dicitura della "fattibilità tecnica", seppur priva di una espressa definizione normativa, è suscettibile di essere intesa - come si può evincere dalla lettura delle relazioni che accompagnano il testo della legge n. 168/2023 - come comprensiva sia della concreta disponibilità materiale che dell'effettiva attivabilità e funzionalità degli strumenti elettronici in parola negli specifici casi e contesti applicativi.

Oltre a ciò, la citata legge n. "168", sempre con mirato riferimento alla disciplina dei "braccialetti elettronici", ha revisionato i presupposti applicativi delle succitate misure



cautelari dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nonché della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, al fine di incrementare il tasso di effettività di tutela dell'incolumità della persona offesa e delle altre persone da proteggere, e ne ha esteso l'ambito di applicazione, facendo leva, in particolare, sulle ripetute modalità di controllo elettronico dei soggetti sottoposti a procedimento penale o di prevenzione per i reati di violenza di genere e domestica.

A distanza di poco più di un anno dal varo della legge n. "168", il presente intervento, sulla base del monitoraggio e dell'analisi delle numerose applicazioni giudiziarie e operative dei dispositivi elettronici in parola - da cui sono emerse anche talune criticità tecniche in corso di approfondimento con l'operatore economico che si è aggiudicato la gara pubblica avente ad oggetto la fornitura dei servizi relativi ai predetti dispositivi, di cui si dirà infra - si rende necessario per finalità sia di specificazione che di integrazione normativa, nella prospettiva di affinare e rafforzare ulteriormente il complesso sistema di tutela delle persone offese da determinati delitti, con particolare riguardo a quelli connotati da violenza domestica o di genere.

A fini di specificazione, la proposta in commento:

- da un lato, al comma 1, lett. a), con richiami di raccordo sistematico alle lett. c) e d), chiarisce, in coerenza con quanto già in passato illustrato e che adesso si vorrebbe positivamente regolato, che la fattibilità è tecnica "ivi compresa quella operativa", atteso che l'accertamento della polizia giudiziaria ricade, in effetti, su profili sia strettamente tecnici, come la copertura di rete e la qualità della connessione, che compositamente tecnico-operativi, quali le caratteristiche dei luoghi o le distanze;

- dall'altro, al comma 2, mira a declinare, con la forza di una norma di rango primario come il "nuovo" art. 97-ter innestato nel d.lgs. n. 271/1989 (contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), il precitato sintagma della "fattibilità tecnica ivi compresa quella operativa", precisando quali sono le modalità che sostanziano l'accertamento di siffatta condizione da parte della polizia giudiziaria, in via preliminare rispetto alla prescrizione delle procedure di controllo elettronico da parte del giudice.

Nella disposizione di nuovo conio, infatti, si specifica, al comma 1, che nei casi previsti dai menzionati artt. 275-bis, 282-bis e 282-ter, c.p.p., la polizia giudiziaria, anche coadiuvata per gli aspetti di competenza da personale della società incaricata in via contrattuale di fornire i relativi servizi di monitoraggio elettronico, deve procedere senza ritardo e comunque entro quarantotto ore a verificare l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei "braccialetti elettronici" o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione e la gestione dei predetti mezzi o strumenti, nonché, con una formula di chiusura che consente di ricomprendere ulteriori elementi non "tipizzabili" in modo tassativo, ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.



In questo modo, si mira ad assicurare attualità, concretezza e flessibilità alla procedura accertativa, riducendo nei limiti del possibile la distanza che separa la disposizione formale dalla realtà materiale e dai relativi fenomeni umani e sociali in cui è destinata a trovare attuazione.

Si evidenzia, con riferimento all'intervento coadiuvante del personale della società incaricata di fornire i servizi relativi ai "braccialetti elettronici", che la parola "anche" è da intendersi non già come facoltatività del supporto tecnico, che, oltre ad essere previsto contrattualmente, è indispensabile e insostituibile sul piano pratico per gli aspetti tecnici di esclusiva competenza di detto personale, bensì come esplicitazione della possibilità, per la polizia giudiziaria, di esperire in autonomia taluni accertamenti, ad esempio di carattere info-operativo, che possono anche non richiedere il possesso di specifiche conoscenze tecnico-elettroniche e, dunque, la necessaria presenza degli operatori a ciò specializzati.

Ai sensi del comma 2 del nuovo art. 97-ter disp.att.c.p.p., le risultanze di tale, composito accertamento sulla concreta fattibilità tecnico-operativa dei "braccialetti elettronici" vengono cristallizzate in un rapporto che la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore, per le valutazioni di competenza, all'Autorità giudiziaria procedente.

Al riguardo, si evidenzia come l'impiego della locuzione "senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore" riveli il preciso intento di sveltire ulteriormente, per quanto possibile, gli adempimenti propedeutici alla valutazione e all'adozione delle misure cautelari, ove possibile munite di sorveglianza elettronica, in linea di continuità con la logica "acceleratoria" e "anticipatoria" che permea la legge n. 69/2019 (cd. "Codice rosso") e la più recente legge n. 168/2023.

A fini di integrazione, invece, la proposta in esame, al comma 1, lett. b), modifica l'art. 276, comma 1-ter, c.p.p., concernente i provvedimenti da adottare in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte in via cautelare, prevedendo, in aggiunta alla condotta di manomissione dei dispositivi elettronici in questione - pur se applicati per le misure di cui agli artt. 282-bis e 282-ter, c.p.p. -, che anche in caso di realizzazione di "una o più condotte gravi o reiterate" che impediscono od ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi e strumenti anzidetti, il giudice debba disporre la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia ritenuto di lieve entità.

Con questa modifica, quindi, si amplia notevolmente il novero delle trasgressioni alle prescrizioni inerenti gli arresti domiciliari, l'ordine di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa che hanno come conseguenza l'applicazione della più grave tra le misure coercitive, la custodia cautelare in carcere, rinserrando ulteriormente il complesso meccanismo diretto a soddisfare, nel rispetto delle garanzie formali e sostanziali, le esigenze cautelari - e tutelari, ove ricorrenti in relazione al reato per cui si procede - del caso concreto.

Nell'articolo 8 è stata inserita una disposizione di interpretazione autentica relativa alle disposizioni transitorie dettate dal decreto correttivo al Codice della crisi



d'impresa ed in particolare dall'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136.

Il decreto correttivo, entrato in vigore il 28 settembre 2024, contiene disposizioni di diversa natura, con le quali sono stati corretti, coordinati e chiariti molteplici istituti e numerose norme del Codice della crisi d'impresa.

Nel dettare le disposizioni transitorie è stata disposta l'applicabilità delle norme modificate anche ai procedimenti e alle procedure in corso (oltre che alle composizioni negoziate avviate) alla data di entrata in vigore dello stesso decreto al fine di consentire una pronta applicazione delle modifiche, complessivamente volte ad agevolare gli istituti del Codice e quindi a renderli più efficienti ed efficaci.

Tale norma ha tuttavia ingenerato il dubbio che anche le domande e le trattative presentate sotto la vigenza delle disposizioni corrette debbano essere rinnovate o modificate in conformità alle nuove norme, come ad esempio rispetto ai novellati requisiti di accesso previsti per alcuni istituti.

L'intervento in esame intende scongiurare che gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati prima del decreto correttivo debbano essere rinnovati o in qualche misura rivisitati chiarendo che il loro compimento nel vigore della normativa precedente li rende validi, così da non creare intoppi o complicazioni nelle procedure vigenti.

La disposizione interpretativa è resa particolarmente urgente in ragione della recente entrata in vigore del correttivo, circostanza che rende necessario chiarire immediatamente quale sia la sorte degli atti compiuti prima e dei conseguenti provvedimenti facendo salvo il regolare svolgimento delle procedure in corso.

L'**articolo 9** assicura la copertura INAIL in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Le ragioni di necessità e urgenza dell'intervento in esame risiedono nella improcrastinabile esigenza di rendere effettivo ed operativo l'istituto dei lavori di pubblica utilità introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022 garantendo la sicurezza dei soggetti che vi vengono adibiti ed eliminando al contempo la disparità di trattamento rispetto ai benefici assicurativi esistente rispetto ai soggetti ai quali attualmente è riconosciuta la tutela in questione.

L'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come integrato dall'articolo 1, comma 86, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede la copertura assicurativa a carico del Fondo sperimentale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità in quanto condannati per reati in materia di violazione del Codice della strada; condannati per i reati di lieve entità in materia di violazione della legge sugli stupefacenti e imputati con sospensione del processo per messa alla prova. Per effetto della legge di bilancio 2018, il Fondo, in via sperimentale, è stato finanziato nel limite di 3 milioni di euro anche per gli anni 2018 e 2019. L'art. 2, co. 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 ha reso strutturale a partire dal 2020 la dotazione del Fondo di 3 milioni di euro. Con la circolare n. 14 del 2 marzo 2018 è stato successivamente chiarito che sono ricompresi nella copertura assicurativa, anche altri soggetti. Precisamente: i beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali; i detenuti e gli internati impegnati in attività volontarie e gratuite; gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.

Il meccanismo di finanziamento e le modalità di attivazione della copertura assicurativa sono quelli stabiliti dal decreto ministeriale 19 dicembre 2014 e dal



decreto ministeriale 22 dicembre 2014: l'attività prestata dai soggetti impegnati nei lavori di pubblica utilità, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è coperta dall'Inail e l'onere del relativo premio è posto direttamente a carico del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 2 precisa che all'attuazione dell'intervento si provvede nel limite delle risorse già disponibili.

L'**articolo 10** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 11** disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.



Relazione tecnica

L'articolo 1 è diretto a modificare il primo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, per stabilire il differimento delle elezioni dei componenti dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione previste per l'anno 2024 al mese di aprile 2025, anziché al mese di dicembre 2024: la finalità è quella di garantire la piena operatività dei nuovi organi, prorogando la durata degli organi in carica oltre il quadriennio. Tuttavia, fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo, restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti, dovendo garantire che i numerosi e rilevanti adempimenti che scadono negli ultimi mesi dell'anno siano gestiti dagli organi in carica, non impegnando i nuovi eletti nelle urgenti incombenze di fine anno al fine di evitare eventuali ritardi e rallentamenti nel funzionamento degli uffici giudiziari.

La disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto è diretta a garantire che le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione avvengono in maniera tale da assicurare la piena operatività degli stessi ed evitare possibili disfunzioni per gli uffici giudiziari.

L'articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo 160 del 2006 recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati». Il comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 35 in tema di «Limiti di età per il conferimento di funzioni Direttive», prevedendo che il requisito dei quattro anni di servizio residui prima della data di collocamento a riposo non si applichi più per il conferimento degli incarichi riguardanti funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità (art. 10, comma 14) e funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità (art. 10, comma 15). Il comma 1, lettera b) prevede, conseguentemente, che anche gli incarichi riguardanti funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità e funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che la presente proposta normativa, finalizzata ad ampliare la platea dei magistrati cui possono essere conferiti incarichi riguardanti funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità (presidente di sezione della Corte di cassazione, avvocato generale presso la Corte di cassazione) e funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità (presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione), non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 introduce disposizioni transitorie in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia.

Nelle more dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie di cui all'articolo 50 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, stabilito in 3 anni dalla pubblicazione in GU del decreto legislativo 149 del 2022 (v. articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 149 del 2022, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92) si prevede che ai giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia, non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati».

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la presente proposta normativa, finalizzata ad assicurare la massima continuità del servizio giustizia nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia, nelle more dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Con l'**articolo 4** si interviene sul decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e in particolare, al **comma 1**, sull'articolo 26-*bis* che viene integralmente sostituito. Attualmente il comma 5 del vigente articolo attraverso le modifiche intervenute dapprima con la legge n. 71 del 2022 e poi con il decreto-legge n. 105 del 2023 prevede che l'offerta formativa sia destinata a tutti gli aspiranti ad incarichi direttivi e semidirettivi e non solo a coloro ai quali siano stati effettivamente conferiti i suddetti incarichi. L'entrata in vigore della norma è stata differita dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, al 31 dicembre 2024 proprio perché la enorme platea dei beneficiari rende impossibile la gestione ed organizzazione dei corsi da parte della Scuola superiore della magistratura. L'intento della modifica che si intende attuare è quello di prevedere, invece, che l'obbligatoria frequenza dei suddetti corsi avvenga solo successivamente al conferimento o alla conferma dell'incarico, entro sei mesi, in luogo che anticipatamente, al fine di venire incontro sia ai reali fabbisogni dell'amministrazione sia alla progettazione ed organizzazione dei corsi da parte della Scuola, per poter soddisfare adeguatamente la domanda di aggiornamento professionale.

I corsi di formazione hanno durata di tre settimane e prevedono una prova finale inerente ad una esercitazione pratica. Restano esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che abbiano frequentato un corso analogo a quello di cui si sta discutendo nei cinque anni antecedenti al conferimento dell'incarico.

Pertanto, la rubrica del Capo II-*bis* del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 viene modificata con una dizione più appropriata.

Il **comma 2** del presente articolo contiene le modifiche apportate all'articolo 46-*octies* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 relative alle disposizioni di coordinamento del medesimo con le nuove norme previste.

Le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e organizzativa e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sono tese a superare le criticità incontrate sia nell'organizzazione dei corsi di formazione da parte della Scuola superiore della magistratura sia nella organizzazione del lavoro del CSM riguardo alla valutazione delle procedure per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi venendo incontro ai reali fabbisogni dell'amministrazione della giustizia e alla struttura e organizzazione dei corsi di aggiornamento per tutti i magistrati interessati, corsi che risultano maggiormente scadenzati nel tempo e correlati alle effettive necessità del panorama giudiziario. Si segnala, inoltre, che gli adempimenti relativi allo svolgimento delle attività formative potranno essere garantiti mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Scuola Superiore della magistratura, alimentato dal capitolo 1478 "Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni 2024 e 2025 di euro 7.938.487 e per l'anno 2026 di euro 7.951.955, di cui si assicura la piena adeguatezza, tenuto conto anche dei risultati di amministrazione conseguiti dalla stessa Scuola nel corso degli anni. Si segnala altresì che a decorrere dall'anno 2027 lo stanziamento del capitolo 1478 viene rideterminato in euro 12.951.955 in relazione della cessazione degli effetti della norma di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, che ha istituito un fondo per garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia di 5.000.000 di euro per il triennio 2024/2026, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n.150, che finanzia il bilancio della SSM.

L'**articolo 5**, al **comma 1**, prevede che limitatamente alle nomine fino al 31 dicembre 2026, al fine di sopperire alle esigenze straordinarie in materia di protezione internazionale, il periodo di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 116 del 2017, durante il quale i giudici onorari di pace dopo il conferimento dell'incarico vengono assegnati presso l'Ufficio del processo, venga ridotto da 24 a 12 mesi. La norma si rende necessaria per sopperire alla grave scoperta degli organici della magistratura onoraria secondo le disposizioni introdotte dal predetto decreto legislativo e alla luce dei tempi necessari all'effettiva entrata in servizio dei nuovi magistrati onorari.



A fronte di una dotazione organica complessiva di 6.000 unità prevista dall'articolo 1, comma 630, della legge 234 del 2021, comprensiva delle 4.393 unità del contingente ad esaurimento per le quali sono in corso le procedure di conferma, le tornate selettive per il reclutamento di nuovi magistrati onorari sono state due, la prima nel 2018, pubblicata nella G.U. n. 13 del 13 febbraio 2018, per un numero di posti pari a 400 (100 di vice procuratore onorario e 300 posti di magistrato onorario di pace) e la seconda nel 2023, pubblicata nella G.U. n. 28 dell'11 aprile 2023, per un numero di posti pari a 1.044 (382 di vice procuratore onorario e 662 posti di magistrato onorario di pace). Secondo i dati forniti dalle competenti articolazioni ministeriali, dei magistrati onorari che hanno partecipato alle nuove procedure selettive quelli attualmente in servizio sono pari a 416 unità, di cui 100 vice procuratori onorari della prima procedura e 12 della seconda procedura e 300 magistrati onorari di pace della prima procedura e 4 della seconda procedura, la norma, nello specifico interesserebbe i soli giudici onorari di pace e non tutta la platea della magistratura onoraria, considerato che i vice procuratori onorari già oggi, in applicazione dell'articolo 16, comma 3, del d.lgs. 116/2017, permangono nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica per 12 mesi, prima di assumere le funzioni.

Avendo già i magistrati onorari della procedura selettiva del 2018 assunto le funzioni ed ipotizzando che anche i 16 attualmente in servizio della procedura selettiva del 2023 abbiano assunto le funzioni, la riduzione di 12 mesi interesserebbe soltanto 658 unità di giudici onorari di pace della procedura selettiva del 2023.

Dal punto di vista finanziario la minore permanenza dei giudici onorari di pace da 24 a 12 mesi presso l'Ufficio del processo determina la contestuale anticipazione del trattamento economico più elevato (100 %) previsto per chi assume le funzioni al termine dei 24 mesi, con un differenziale annuo lordo pro-capite pari ad euro 4.196, così come evidenziato nella tabella che segue.

Trattamento economico giudici onorari immessi post D.Lgs. 116/2017					
Rif.to D.Lgs. 116/2017	Onorario pro-capite giudice onorario	Indennità di risultato (valore massimo)	INAIL	Buoni pasto 12 mensili	Totale onere
		30,00%		12	
art. 23, c. 2, 100%	16.140	4.842	90	924	21.996
art. 23, c. 3, 80%	12.912	3.874	90	924	17.800
Maggiore trattamento economico individuale					4.196

Volendo quantificare l'onere che la modifica normativa comporta, occorre considerare che la platea dei giudici onorari di pace interessati dalla seconda procedura selettiva bandita nel 2023 è pari a 658 unità, come evidenziato nella tabella che segue.

Maggior onere

anni	n. unità giudici onorari di pace	maggiore trattamento economico individuale	Onere
2026	658	4.196	2.760.968

Come si desume dai calcoli che precedono l'onere derivante dalla modifica normativa è una-tantum ed incide per un solo anno per il contingente di magistrati onorari di pace di ogni procedura selettiva. Al **comma 2** si prevede una specifica autorizzazione di spesa di euro 2.760.968 per l'anno 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n.112.



Con l'**articolo 6** vengono dettate disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria.

Con l'intervento normativo al **comma 1** vengono apportate modificazioni all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2024, n. 112, con il quale vengono affrontate le problematiche collegate al sovraffollamento delle strutture carcerarie.

L'obiettivo viene raggiunto con la nomina di un commissario straordinario munito di ampi poteri per l'individuazione e la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari.

Al **comma 1, lettera a), numero 1)** si modifica il comma 2 dell'articolo 4-*bis* del citato decreto-legge, prevedendo che entro centoventi giorni dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti, il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria rediga un programma che individui dettagliatamente gli interventi necessari, i tempi e le modalità di realizzazione nonché le risorse necessarie individuando anche gli interventi che richiedono il ricorso ad eventuali localizzazioni finalizzate all'espropriazione di aree per pubblica utilità ai sensi dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge n. 195 del 2009.

Al **numero 2)**, viene previsto che formalizzazione del programma redatto dal Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria è affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al **comma 1, lettera b), numero 1)** sono apportate modifiche al comma 4 del citato articolo 4-*bis*, con cui si disciplinano le specifiche facoltà attribuite al Commissario in relazione alla attività allo stesso demandata, in particolare per la progettazione e l'avvio dei lavori, con la scelta della soluzione più vantaggiosa e a tal fine può stipulare protocolli per avvalersi a titolo gratuito delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, del supporto di società partecipate dallo Stato e può avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 222 dello stesso decreto legislativo n. 36 del 2023.

Si assicura che la gestione delle attività demandate alle stazioni appaltanti e alle società partecipate dallo Stato potrà essere realizzata mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al **numero 2)** vengono soppresse le parole "d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti", disciplinando in tal modo che l'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario sostituisce a tutti gli effetti di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta necessari per l'avvio o la prosecuzione dei lavori.

Con il **comma 1, lettera c)** si apportano modifiche al comma 5, primo periodo, dell'articolo 4-*bis* del citato decreto-legge, prevedendo che sin dalla data di registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti sono attribuiti al commissario straordinario poteri molto estesi, al fine di consentirgli una gestione tempestiva ed efficace degli interventi previsti dai commi precedenti. In particolare, il commissario ha tutti i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari e straordinari ai quali subentra, con riferimento ad ogni fase dell'incarico e del programma.

Con il **comma 1, lettera d)** viene sostituito il comma 6, con il quale è fissata la durata della gestione commissariale, stabilendo che essa termina alla data del 31 dicembre 2026. Nello stesso comma si prevede altresì, con finalità di trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa dell'organo commissariale, che entro il 30 giugno di ogni anno il commissario trasmetta ai Ministeri interessati una relazione sullo stato di attuazione del programma. Una relazione finale è poi prevista entro novanta giorni dalla cessazione dell'incarico con l'indicazione dello stato di attuazione del programma e delle risorse impiegate. Le relazioni sono basate anche sui dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato.

Con il **comma 1, lettera e), numero 1)** s'interviene sul comma 7 del citato articolo 4-*bis*, si prevede la sostituzione del secondo e terzo periodo, disponendo che il commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del commissario straordinario, disciplinandone con proprio decreto adottato d'intesa con il Ministro della giustizia il



funzionamento. Tale struttura di supporto è composta fino ad un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina nel limite massimo annuo lordo pro capite onnicomprensivo di euro 80.000 e nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 400.000 annui, fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa.

Al **numero 2)** viene inserito dopo il terzo periodo un nuovo periodo al comma 7, con il quale si prevede che nell'ambito della predetta struttura, il Commissario straordinario può avvalersi di personale assegnato temporaneamente o in posizione di distacco da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di cinque unità, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

Al **comma 1, lettera f)** s'interviene sul comma 8, escludendo dalle competenze del commissario le opere relative alle infrastrutture carcerarie finanziate direttamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le quali è affidato l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024.

Al **comma 1, lettera g)** viene sostituito il comma 9 del citato articolo 4-*bis*, con il quale si prevede che il compenso del commissario straordinario, determinato con il decreto di nomina di cui al comma 1, è stabilito in ragione della complessità della materia trattata e dei tempi contingentati, in misura non superiore al doppio, sia della parte fissa che di quella variabile, di quella indicata all'articolo 15, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Il medesimo comma stabilisce che, se il commissario viene nominato fra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, fermo restando il limite massimo retributivo di legge, conserva il trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio) dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa, in aggiunta al compenso a lui spettante ai sensi di quanto previsto nel presente comma. In particolare, si evidenzia che l'emergenza del sovraffollamento carcerario è divenuta nel tempo una situazione patologica che si è andata via via cronicizzando e che necessita di interventi urgenti focalizzati sull'edilizia penitenziaria che di per sé è l'attività più delicata e gravosa da affrontare nell'ambito del settore penitenziario, alla luce dei fenomeni di sommosa e di suicidi verificati negli attuali istituti penitenziari.

Con il **comma 1, lettera h)** vengono sostituite al comma 10 le parole "e 812.700 per l'anno 2025" con le seguenti "995.400 per ciascuno degli anni 2025 e 2026", al fine di aggiornare la specifica autorizzazione di spesa agli oneri relativi al compenso del commissario e della struttura di supporto come modificate dal presente intervento normativo, prevedendone altresì la modifica della copertura finanziaria nel successivo comma 2.

Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dalla norma in esame sono stati quantificati come segue:

Anni 2025 e 2026

- compenso commissario straordinario euro 265.400 (lordo Stato)
- compensi per n. 5 esperti nel settore dell'edilizia e della progettazione euro 80.000 pro-capite (lordo Stato) per un totale di euro 400.000;
- spese di funzionamento euro 80.000:

<i>Facility management</i>	20.000 €
Canoni e utenze	20.000 €
Collegamenti telematici	10.000 €
Fotocopiatrici (noleggio)	2.000 €
Cancelleria	3.500 €
Altri costi di gestione non preventivabili	24.500 €
Totale	80.000 €

- spese per missioni euro 250.000.



Per quanto concerne le spese di logistica relative all'approntamento dei locali, mobili e arredi le stesse saranno a carico del bilancio dell'amministrazione penitenziaria mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per l'anno 2024, tenuto conto dei tempi di approvazione del provvedimento, la stima del rateo pari ad euro 197.081 è basata su differenti parametri:

a) per il compenso del commissario straordinario il rateo (pari a 104 giorni) è stato calcolato dalla data di nomina a Commissario straordinario per l'edilizia come indicata dal DPCM, ovvero dal 19 settembre 2024;

b) per le spese di funzionamento, per le spese relative agli esperti e per le spese di missione è stato calcolato un rateo di due mesi (novembre e dicembre 2024), atteso che tutte le procedure per il funzionamento della struttura ed il reclutamento del personale hanno bisogno di tempistiche per perfezionarsi e pertanto, non potranno attivarsi prima di novembre 2024.

Con il **comma 1, lettera i)** si sostituisce il comma 11 dell'articolo 4-*bis* del citato decreto-legge 92 del 2024, che istituisce una contabilità speciale intestata al commissario straordinario da utilizzare per l'esercizio delle sue funzioni, su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria e, nel rispetto di quanto previsto al comma 8, alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR inclusi nel decreto di cui al comma 2, per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilità speciale possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali.

Al **comma 2** viene stabilito infatti che agli oneri derivanti dal comma 1, lettera h), pari ad euro 182.700 (quale risultato differenziale fra la precedente autorizzazione di spesa prevista dal comma 10 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 e la nuova autorizzazione di spesa relativa al presente intervento) per l'anno 2025 e in euro 995.400 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Nel successivo prospetto riepilogativo vengono riportati gli oneri - oggetto di autorizzazione di spesa - relativi sia all'originaria formulazione dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 92 del 2024 sia al nuovo articolo 6 del presente provvedimento:

Oneri Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria			
Voci di costo	Art. 4-bis comma 10 DI 92/2024	Art. 6, comma 2 Schema di Decreto giustizia	Differenziale per l'anno 2025
Compenso Comm. straord. Lordo Stato	132.700,00	265.400,00	132.700,00
Missioni	300.000,00	250.000,00	-50.000,00
Esperti	300.000,00	400.000,00	100.000,00
Spese funzionamento	80.000,00	80.000,00	0,00
Oneri complessivi per ciascuno degli anni 2025 e 2026	812.700,00	995.400,00	182.700,00



La proposta è finalizzata a garantire le adeguate risorse finanziarie al Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria nominato ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, per fronteggiare la grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari e assicurare la realizzazione del programma straordinario degli interventi di edilizia penitenziaria, quali interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti; realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari, subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina, se esso non pregiudica la celerità degli interventi medesimi.

I **commi 3 e 4** prevedono che al fine di assicurare la funzionalità del sistema giudiziario e dei relativi servizi istituzionali, le risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono incrementate di euro 95.724.000 per l'anno 2024.

Al relativo onere, pari a 95.724.000 euro per l'anno 2024, si provvede:

- a) quanto a euro 73.521.500 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni dell'importo di euro 142.760.195, del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) quanto a euro 13.236.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- c) quanto a euro 8.966.500 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

L'intervento si rende necessario per integrare gli stanziamenti di bilancio per l'anno 2024 dei capitoli di bilancio 1360 "Spese di giustizia" e 1363 "Spese per intercettazioni" in relazione alle effettive esigenze degli uffici giudiziari e al fine di accelerare i tempi di pagamento delle fatture commerciali, in coerenza con gli obiettivi del PNRR. Al fine di consentire l'utilizzo integrale delle risorse nel corso dell'anno 2024, si potrà provvedere con le modalità previste dall'articolo 20, comma 30, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, con il ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

L'**articolo 7** introduce modifiche alla disciplina delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici e altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis c.p.p., anche quando applicati, oltre che agli arresti domiciliari, come modalità di controllo dell'osservanza di ulteriori misure cautelari, esecutive o di prevenzione.

Con specifico riferimento ai predetti mezzi elettronici, si evidenzia che le modifiche proposte non intervengono in senso innovativo sulla relativa applicabilità, ma piuttosto declinano la procedura di accertamento della fattibilità tecnica (ivi inclusa quella operativa) degli stessi strumenti.

A questo proposito, il previsto intervento *ad adiuvandum*, con la polizia giudiziaria, di operatori della società incaricata di fornire i servizi inerenti ai "braccialetti elettronici", al fine di esperire le verifiche tecniche relative all'installazione, attivazione e gestione degli strumenti anzidetti, non comporta oneri nuovi o aggiuntivi, essendo fondato su un contratto (già) stipulato con la società in parola.

Difatti, con riguardo alle modalità di installazione e funzionamento dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici in discorso, a seguito dell'introduzione di tali dispositivi con il decreto legge n. 341 del 2000, è stato emanato, dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia, il decreto ministeriale 2 febbraio 2001, che costituisce ancora oggi la fonte tecnica di dettaglio, integrata dallo specifico regolamento negoziale pattuito tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e uno o più operatori economici, delle modalità di installazione, uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte a talune misure restrittive, di natura preventiva, cautelare o esecutiva.

In particolare, le descrizioni e le modalità di installazione ed uso degli strumenti in parola sono previste dall'Allegato I al d.m. sopra menzionato.



Con riferimento alla cennata fonte negoziale, si rappresenta che l'Amministrazione della pubblica sicurezza, con la stipula, in data 28 dicembre 2022, del contratto n. 30092, esecutivo dal 1° gennaio 2023, sottoscritto con il RTI Fastweb S.p.A./Sielte S.p.A. ad esito di gara pubblica, ha acquisito un servizio avente ad oggetto il "monitoraggio di soggetti con l'utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici, con connessi servizi di monitoraggio, manutenzione correttiva ed evolutiva, nonché formazione per un arco temporale di 45 (quarantacinque) mesi", per l'importo di euro 15.599.125,00, IVA esclusa, con la previsione di una fornitura mensile fino a 1.000 braccialetti elettronici.

Fornitura che, a richiesta, deve essere aumentata del 20%, fino a 1.200, in virtù del principio del cd. "quinto d'obbligo".

Durante l'intero arco contrattuale, l'Amministrazione della p.s. non assume la proprietà dei dispositivi in discorso, ma assicura un compenso, per il "singolo utilizzo", pari ad euro 139,00, IVA esclusa.

E' bene specificare, a quest'ultimo proposito, che per "utilizzo" si intende l'intero "ciclo di vita" di un braccialetto associato ad un soggetto destinatario del provvedimento dell'Autorità giudiziaria, comprensivo dell'approvvigionamento, la distribuzione, l'attivazione, la manutenzione e la disattivazione del dispositivo in parola.

Nel predetto atto negoziale sono previsti quattro (4) "scenari di applicazione" dei "braccialetti elettronici": a) monitoraggio, b) tracciamento, c) monitoraggio con tracciamento, d) tracciamento di prossimità (cd. "antistalking"):

- a) con il monitoraggio, il provvedimento dell'Autorità giudiziaria impone di monitorare il soggetto all'interno di uno o più luoghi predefiniti (ad esempio, il domicilio), secondo le modalità e negli orari stabiliti dalla stessa A.G. In caso di allontanamento non autorizzato o di manomissione dei dispositivi di controllo, viene generato un allarme verso il Centro Elettronico di Monitoraggio-C.E.M., in modo da allertare le Forze di polizia;
- b) con il tracciamento, il provvedimento dell'A.G. impone di tracciare gli spostamenti del soggetto generando un allarme qualora costui acceda a determinate "zone di esclusione" o esca da prefissate "zone di inclusione", senza che venga effettuato il monitoraggio domiciliare;
- c) con il monitoraggio con tracciamento, il provvedimento dell'A.G. richiede di monitorare il soggetto all'interno di uno o più luoghi predefiniti e, contestualmente, di tracciarne gli spostamenti tra zone "consentite" e zone "vietate";
- d) con il tracciamento di prossimità/antistalking, in aggiunta a quanto previsto nel tracciamento, alla potenziale vittima di aggressione viene offerta, per finalità esclusivamente di protezione della propria incolumità, la possibilità di essere dotata di un dispositivo in grado di rilevare la presenza dell'aggressore nelle vicinanze e di generare immediatamente un allarme verso il C.E.M. Tale opzione richiede logicamente il consenso della persona offesa, vieppiù considerato che questo scenario "binario" non è finalizzato unicamente al controllo dell'aggressore - cui comunque viene garantito il diritto di negare il consenso al "braccialetto" -, quanto piuttosto alla tutela della persona offesa.

Come può notarsi, il provvedimento applicativo del braccialetto elettronico, in tutti gli ambiti in cui esso è consentito (sorveglianza speciale di p.s., misure cautelari coercitive, esecuzione pena), è adottato dall'Autorità giudiziaria, cui rientra anche l'acquisizione il consenso dell'interessato (ed, eventualmente, della persona offesa cui viene proposto il tracciamento antistalking). Si è già accennato, infatti, che in assenza del consenso dell'interessato non sarebbe possibile disporre tali particolari modalità di controllo, ma in tal caso l'Autorità giudiziaria dovrebbe determinarsi per altra - e più grave - misura.

L'esecuzione della misura di sorveglianza elettronica, invece, è demandata, per le parti di rispettiva competenza, alla polizia giudiziaria e agli operatori tecnici interessati, sulla base di quanto previsto nell'apposito contratto.

Le fasi della procedura di attivazione sono puntualmente scandite nel citato contratto per l'affidamento dei descritti servizi di monitoraggio elettronico, e tale preciso sequenziamento postula un controllo effettuato "a monte", per il tramite sia dell'operatore tecnico che degli altri soggetti



responsabili dell'esecuzione del contratto, circa l'effettiva disponibilità dei dispositivi e l'eventuale superamento delle quote massime mensili attivabili.

In estrema sintesi, si elencano le cinque fasi della tipica procedura attuativa di un "braccialetto elettronico":

- 1) la Forza di polizia riceve una comunicazione da parte dell'A.G. per l'applicazione del "braccialetto elettronico";
- 2) la medesima Forza di polizia informa il Centro Elettronico di Monitoraggio-C.E.M. tramite posta elettronica certificata-PEC;
- 3) il C.E.M., dopo aver coordinato internamente le attività necessarie per la messa a disposizione del materiale occorrente per l'attivazione, si accorda con il presidio provinciale o locale di polizia per l'installazione del "braccialetto", confermando l'appuntamento tramite PEC e/o telefono;
- 4) il C.E.M., qualora la copertura radiomobile presso il domicilio del soggetto sia carente, dopo aver posto in essere le attività volte all'attivazione di una linea fissa, comunica via PEC alla Forza di polizia la data di attivazione della stessa;
- 5) dopo l'esito positivo dell'installazione del "braccialetto elettronico", il presidio provinciale della Forza di polizia, presente nella fase realizzativa, trasmette al C.E.M. il verbale di corretta installazione del braccialetto elettronico.

Sul piano statistico, si riporta il numero delle attivazioni e disattivazioni dei braccialetti elettronici finora eseguite, aggiornato al 13 novembre 2024:

Realizzate	Attivazioni			Disattivazioni		
	domiciliari	tracking	antistalking	domiciliari	tracking	antistalking
Carabinieri	23.928	252	6.213	19.742	131	2.885
Polizia di Stato	8.174	102	2.727	6.836	55	1.384
Guardia di Finanza	499	2	10	412	0	4
Totale	32.601	356	8.950	26.990	186	4.273
Totale complessivo	41.907			31.449		
Totale Attivi	10.458					

Per quanto rappresentato, la disposizione non è suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, per la finanza pubblica.

L'articolo 8 introduce una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 recante «Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14».

Detta norma prevede testualmente: «Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente».

Al fine di chiarire quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 56, per pervenire incertezze interpretative e applicative che rischierebbero di paralizzarne l'operatività, la presente norma precisa che l'applicabilità degli istituti indicati nel comma citato non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 con salvezza dei provvedimenti adottati.

Dal punto di vista finanziario, la norma introduce una disposizione interpretativa al fine di evitare che l'applicazione delle norme novellate dal c.d. «correttivo crisi» alle procedure ed ai procedimenti pendenti venga interpretata nel senso che sia necessaria la rinnovazione degli atti e dei



provvedimenti intervenuti prima della entrata in vigore del decreto correttivo, con conseguente allungamento dei tempi di risoluzione della crisi o dell'insolvenza, e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione all'**articolo 9, comma 1**, si rappresenta quanto segue: l'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come integrato dall'articolo 1, comma 86, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede la copertura assicurativa a carico del Fondo sperimentale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità in quanto condannati per reati in materia di violazione del Codice della strada; condannati per i reati di lieve entità in materia di violazione della legge sugli stupefacenti e imputati con sospensione del processo per messa alla prova. Per effetto della legge di bilancio 2018, il Fondo, in via sperimentale, è stato finanziato nel limite di 3 milioni di euro anche per gli anni 2018 e 2019. L'art. 2, co. 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 ha reso strutturale a partire dal 2020 la dotazione del Fondo di 3 milioni di euro.

Il suddetto Fondo è stato poi ridotto ad euro 2.850.000 ad opera dell'articolo 1, comma 523, della legge 212 del 2023.

A tal fine viene riportato un prospetto riepilogativo nel quale vengono indicate il quadro normativo di riferimento, le risorse finanziarie iscritte al predetto Fondo nei vari anni dall'istituzione del medesimo fino ad oggi, nonché gli oneri relativa alla copertura assicurativa Inail:



Anno	Importo del Fondo per la copertura assicurativa Inail	Importo dell'onere per la copertura assicurativa INAIL	Dotazione del fondo - quadro normativo
2016	4.900.000,00 €	78.803,72 €	<p>Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 313: Una quota del Fondo di cui al comma 312 non superiore a 100.000 euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.</p> <p>Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 314: Una quota del Fondo di cui al comma 312 non superiore a 100.000 euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 312, cui è assegnato l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.</p>
2017	3.000.000,00 €	340.597,58 €	<p>Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 87: Per le finalità di cui al comma 86 del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato di euro 3 milioni per gli anni 2017, 2018 e 2019.</p>
2018	3.000.000,00 €	501.793,70 €	
2019	3.000.000,00 €	659.627,81 €	
2020	3.000.000,00 €	480.244,32 €	<p>Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, articolo 2, comma 2: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato dell'importo di 3.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020, anche per le finalità connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354</p>
2021		745.295,57 €	
2022		844.498,66 €	
2023		1.025.839,95 €	
2024	2.850.000,00 €	al 21/11/2024 l'importo dell'onere è pari circa a 1.300.000 €	<p>Legge 30 dicembre 2023, n. 213: Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato VI annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2024 e 2025 e a decorrere dall'anno 2026, degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.</p>



Con la circolare n. 14 del 2 marzo 2018 è stato successivamente chiarito che sono ricompresi nella copertura assicurativa anche altri soggetti e precisamente: i beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali; i detenuti e gli internati impegnati in attività volontarie e gratuite; gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.

Inoltre, al fine di stabilizzare in maniera permanente le risorse destinate alla copertura INAIL, si è previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 124 del 2018 (*Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103*), che lo stesso Fondo venga integrato, a decorrere dall'anno 2020, anche per le finalità connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Il decreto legislativo 150 del 2022 ha previsto, poi, con l'introduzione dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1982, n. 689, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pene detentive brevi, circostanza che rende necessaria l'estensione della copertura assicurativa anche a favore dei soggetti condannati ai sensi dell'articolo appena menzionato, al fine dell'effettiva applicazione della pena sostitutiva, altrimenti non irrogabile con caducazione del principio di delega normativa cui è ispirata la riforma del processo penale. Al riguardo si rappresenta quindi che la disposizione in esame realizza l'effettiva entrata in vigore della riforma Cartabia per quanto riguarda l'applicazione del regime delle pene sostitutive.

Il meccanismo di finanziamento e la modalità di attivazione della copertura assicurativa sono quelli stabiliti dal decreto ministeriale 19 dicembre 2014 e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2014.

Si segnala inoltre che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha assicurato che la dotazione del Fondo, strutturale dal 2020 per 3 milioni di euro (di cui 100.000 euro destinati alle coperture assicurative di cui all'articolo 9, comma 2 del M 28 febbraio 2017), ed attualmente di 2,850 milioni di euro, a seguito della legge 213/2023 (articolo 1, comma 523), è risultata finora più che sufficiente rispetto alle polizze assicurative attivate, come rappresentato nel prospetto riepilogativo sopra riportato, dal quale si evince che la situazione degli oneri gravanti sul Fondo dalla sua costituzione ad oggi secondo l'ultima rilevazione per il 2024 alla data del 21 novembre evidenzia un utilizzo di risorse per circa 1,3 milioni di euro a fronte di una dotazione di 2,850 milioni.

In aggiunta al quadro riassuntivo trasmesso dal citato Ministero del lavoro, a titolo esemplificativo sulla base dei dati forniti dalla elaborazione del sistema dell'esecuzione penale esterna (SIEPE) risulta che sono in carico agli uffici di esecuzione penale esterna in media al 15 maggio 2024 circa 2.867 soggetti, possibili beneficiari del lavoro di pubblica utilità.

La stima degli oneri relativa alla copertura assicurativa INAIL è stata effettuata sulla base della circolare INAIL prot. 29 maggio 2023, n. 21, prendendo a riferimento il premio speciale unitario giornaliero, la cui misura è calcolata in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale pari per il 2023 a euro 53,95 ed è frazionabile in base alle effettive giornate di attività prestata. Tale misura è stata confermata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 settembre 2022 e poste a carico del Fondo per il 2023, è pari a euro annui 291,33 e a 0,97 euro giornalieri (per singola giornata di attività prestata), che ha determinato in via prudenziale un onere complessivo di euro 523.800 a decorrere dall'anno 2025 (rateo di euro 43.650 per l'anno 2024), per 180 giornate lavorative, per n. 3000 possibili beneficiari (numero arrotondato) come risulta dal prospetto riepilogativo di seguito riportato:



Copertura assicurativa INAIL - soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 689/1981				
Soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità di cui art. 56-bis L. 689/1981	Importo premio speciale unitario giornaliero Circolare INAIL 21/2023	N. giornate di attività prestata	Totale premio assicurativo unitario	Totale complessivo premio assicurativo soggetti in lavoro pubblica utilità sostitutivo pene detentive brevi
3000	0,97	180	174,6	523.800

Con il **comma 2** si prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 43.650 per l'anno 2024 e a euro 523.800 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

L'**articolo 10** reca clausola d'invarianza finanziaria del presente provvedimento, disponendo espressamente che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

29/11/2024

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Daria Perrotta*



Decreto-legge "Misure urgenti in materia di giustizia" (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
5	2		Riduzione a 12 mesi del termine durante il quale i magistrati onorari di pace, dopo il conferimento dell'incarico, vengono assegnati presso l'Ufficio del processo	S	C			2,8				2,8			2,8		
5	2		Riduzione a 12 mesi del termine durante il quale i magistrati onorari di pace, dopo il conferimento dell'incarico, vengono assegnati presso l'Ufficio del processo - effetti riflessi	E	TC							1,3			1,3		
5	2		Riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, di cui all'art. 16, c. 3, del DL 75/2023.	S	C			-2,8				-2,8			-2,8		
6	1	e.1)	Struttura di supporto al commissario - compensi per n. 5 esperti nel settore dell'edilizia e della progettazione	S	C		0,1	0,4			0,1	0,4		0,1	0,4		
6	1	g)	Compenso spettante al Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria	S	C		0,1	0,3			0,1	0,3		0,1	0,3		
6	1	g)	Compenso spettante al Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria - effetti riflessi	E	TC						0,1	0,1		0,1	0,1		
6	1	h)	Struttura di supporto al commissario - spese di funzionamento	S	C			0,1				0,1			0,1		
6	1	h)	Struttura di supporto al commissario - Riduzione spese di missione di cui all'art. 4-bis, c. 10, DL 92/2004	S	C		-0,1	0,3			-0,1	0,3		-0,1	0,3		
6	1	h)	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	S	C		-0,2	-1,0			-0,2	-1,0		-0,2	-1,0		
6	3		Incremento spese di giustizia e per intercettazioni, di cui al DPR 115/2002	S	C	95,7				95,7				95,7			
6	4	a)	Riduzione Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria di cui all'art. 1, c. 370, L.213/2023	S	C		-142,8				-142,8				-142,8		
6	4	a)	Riduzione Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria di cui all'art. 1, c. 370, L.213/2023 - effetti riflessi	E	TC						-69,2				-69,2		
6	4	b)	Riduzione Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti di cui all'art. 1, c.1020, L. 178/2020	S	C		-13,2				-13,2				-13,2		



Decreto-legge "Misure urgenti in materia di giustizia" (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
6	4	c)	Riduzione del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'art. 67, c.1, D.Lgs. 350/2022	S	C	-9,0				-9,0				-9,0			
			Entrate	E		0,0	0,0	0,0	0,0	-69,2	0,1	1,5	0,0	-69,2	0,1	1,5	0,0
			Spese	S		-69,2	0,0	0,0	0,0	-69,2	0,0	0,0	0,0	-69,2	0,0	0,0	0,0
			SALDO			88,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,5	0,0	0,0	0,1	1,5	0,0



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia

di giustizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2024.

Misure urgenti in materia di giustizia.

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante « Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150 »;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante « Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 »;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) » e, in particolare, l'articolo 1, comma 312, istitutivo del fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore di determinate categorie di soggetti;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante « Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 »;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante « Disposizioni urgenti in materia di termini normativi » e, in particolare, l'articolo 11, comma 6, con il quale sono state differite per l'anno 2024 le elezioni dei consigli giudiziari;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, recante « Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia » e, in particolare, l'articolo 4-bis, che prevede la nomina di un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante « Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 » e, in particolare, l'articolo 56 contenente le disposizioni transitorie sull'applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti pendenti;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, al fine di riallineare la data delle elezioni per il loro rinnovo con le disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di modificare la disciplina per il conferimento degli incarichi direttivi di legittimità, al fine di assicurare una più razionale selezione dei candidati che tenga conto dell'esperienza maturata nell'esercizio delle medesime funzioni di legittimità;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere una deroga temporanea al limite di permanenza nell'incarico fissato dalla legge per i magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia in vista dell'imminente operatività del tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia, di recente istituzione, incentivando i magistrati che già svolgono tali funzioni all'inserimento nell'organizzazione del nuovo ufficio;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di intervenire in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi del personale di magistratura al fine di eliminare le difficoltà applicative collegate all'attuale previsione che, contemplando corsi obbligatori preventivi per tutti gli

aspiranti, incide negativamente sulla rapidità delle procedure di conferimento dei medesimi incarichi e quindi sul regolare andamento degli uffici giudiziari;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità di ridurre temporaneamente a un anno, dal conferimento dell'incarico, il termine per l'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo, così da anticiparne il successivo esercizio delle funzioni;

Ritenuto necessario e urgente modificare la disciplina istitutiva del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, al fine di affrontare in maniera ancor più efficiente l'emergenza carceraria in corso;

Ritenuta la necessità ed urgenza di prevedere modalità operative per le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici prescritte con le misure cautelari;

Ritenuta, inoltre, l'urgenza di chiarire la portata della disciplina transitoria prevista dall'articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, al fine di evitare che le disposizioni del medesimo articolo 56, in vigore dal 28 settembre 2024, siano interpretate in maniera tale da determinare l'allungamento dei tempi di risoluzione della crisi e dell'insolvenza;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la copertura INAIL ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione)

1. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, previste per l'anno 2024, sono differite al mese di aprile 2025. ».

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di funzioni direttive di legittimità)

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « commi da 10 a 15 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 10 a 13 »;

2) al secondo periodo, le parole: « comma 16 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 14 a 16 »;

b) all'articolo 46-*terdecies*, le parole: « e di procuratore generale presso la Corte di cassazione » sono sostituite dalle seguenti: « , di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione ».

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia)

1. Fino al decorso del termine previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ai giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi)

1. Al titolo III, capo II-bis, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 26-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 26-bis (Oggetto). - 1. I magistrati giudicanti e requirenti cui sono conferiti o confermati incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado devono, entro sei mesi dal conferimento o dalla conferma, frequentare un corso mirato all'approfondimento della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché al miglioramento delle competenze riguardanti la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1 hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e si concludono con lo svolgimento di una prova finale consistente in una esercitazione pratica.

3. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione di cui al comma 1 i magistrati che abbiano frequentato un corso analogo a quello di cui al comma 1 nei cinque anni antecedenti al conferimento o alla conferma dell'incarico. »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Corsi di formazione a seguito del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado ».

2. All'articolo 46-octies del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le attitudini consistono nelle competenze organizzative, anche in chiave prognostica, nelle capacità direttive e nelle conoscenze ordinamentali maturate nello svolgimento dell'attività giudiziaria e, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 46-nonies, anche al di fuori dell'attività giudiziaria stessa. »;

b) al comma 7:

1) alla lettera m), il segno di interpunzione « ; » è sostituito dal seguente: « . »;

2) la lettera n) è soppressa.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari di pace)

1. Per i giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 è ridotto a dodici mesi successivi al conferimento dell'incarico.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.760.968 per l'anno 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al secondo periodo, le parole « entro centoventi giorni dalla nomina » sono sostituite dalle seguenti: « entro centoventi giorni dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti »;

2) al quinto periodo, le parole « su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto

con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze »;

b) al comma 4:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; a tal fine, può stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del supporto di società partecipate dallo Stato e può avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 222 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. »;

2) al secondo periodo, le parole « , d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, » sono soppresse;

c) al comma 5, al primo periodo, le parole « , sin dal momento della nomina, » sono sostituite dalle seguenti: « , sin dalla data di registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti, »;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2026. Entro il 30 giugno di ogni anno il commissario straordinario trasmette al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2 ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attività compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. »;

e) al comma 7:

1) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Con proprio provvedimento adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo *pro capite* non superiore a euro 80.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 400.000 annui. »;

2) dopo il terzo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: « Nell'ambito della predetta struttura, il commissario straordinario può avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di cinque unità, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. »;

f) al comma 8, dopo le parole « iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono aggiunte le seguenti: « per i quali risulta affidato l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024 »;

g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Al commissario straordinario, in ragione della particolare complessità dell'incarico, è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1, in misura non superiore al doppio, sia della parte fissa che della parte variabile, di quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. »;

h) al comma 10 le parole: « di euro 812.700 per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 995.400 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 »;

i) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria e, nel rispetto di quanto previsto al comma 8, alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inclusi nel decreto di cui al comma 2, per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilità speciale di cui al primo periodo possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera h) pari a euro 182.700 per l'anno 2025 e a euro 995.400 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Al fine di assicurare la funzionalità del sistema giudiziario e dei relativi servizi istituzionali, le risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono incrementate di euro 95.724.000 per l'anno 2024.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 95.724.000 euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 73.521.500 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni dell'importo di euro 142.760.195, del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quanto a euro 13.236.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

c) quanto a euro 8.966.500 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Articolo 7.

(Disposizioni urgenti in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-bis, comma 1, dopo le parole « fattibilità tecnica » sono inserite le seguenti: « , ivi inclusa quella operativa, »;

b) all'articolo 276, comma 1-ter, dopo le parole « in caso di manomissione » sono inserite le seguenti: « ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento »;

c) all'articolo 282-bis, comma 6, quarto periodo, dopo le parole « non fattibilità tecnica » sono inserite le seguenti: « , ivi inclusa quella operativa, »;

d) all'articolo 282-ter, comma 1, quarto periodo, dopo le parole « non fattibilità tecnica » sono inserite le seguenti: « , ivi inclusa quella operativa, ».

2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 97-bis è inserito il seguente:

« Art. 97-ter (*Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice*). - 1. Quando svolge l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice, preliminarmente alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata da operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, verifica senza ritardo e comunque entro quarantotto ore l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

2. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorità giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi. »

Articolo 8.

(*Norma di interpretazione autentica dell'articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136*)

1. L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati.

Articolo 9.

(*Misure in materia di copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità*)

1. All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « dell'articolo 168-bis del codice penale » sono inserite le seguenti: « nonché in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 43.650 per l'anno 2024 e a euro 523.800 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 10.

(*Clausola d'invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 novembre 2024

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Nordio, *Ministro della giustizia*
Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

1.2.2. Testo correlato 1315 (SUPPLEMENTO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1315

Supplemento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI) e dal **Ministro della giustizia** (NORDIO) di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 2024

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

L'analisi tecnico-normativa (ATN) relativa al decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 27 dicembre 2024.

Analisi tecnico-normativa (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero della Giustizia

Titolo: schema di Decreto-legge, recante “Misure urgenti in materia di giustizia”.

Referente ATN: Ufficio Legislativo

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il provvedimento, con riguardo alle disposizioni di specifica competenza della scrivente amministrazione (articoli da 1 a 8), contiene misure urgenti di carattere ordinamentale, processuale, ed organizzativo con le quali si intendono affrontare rilevanti problematiche che riguardano l'amministrazione della giustizia in relazione a molteplici aspetti che concorrono a garantirne il buon funzionamento.

L'intervento normativo è coerente con il programma di Governo, essendo votato all'introduzione di misure orientate al perseguimento dell'obiettivo di garantire uno standard qualitativo ed organizzativo elevato degli apparati giudiziari (a tale obiettivo si possono ricondurre l'articolo 1 – finalizzato a raccordare la scadenza degli attuali Consigli giudiziari con le previsioni di legge, che fissano al mese di aprile il periodo elettorale, e a garantire la piena operatività degli organismi in carica negli ultimi mesi dell'anno, al fine di far fronte alle rilevanti scadenze che cadono in questo periodo - l'articolo 2 - finalizzato a consentire che le procedure di selezione per l'accesso agli incarichi direttivi e direttive superiori, giudicanti e requirenti, di legittimità siano aperte al numero più ampio possibile di candidati, così da avere la possibilità di operare una selezione più efficace - l'articolo 3 - che consentirà di rendere maggiormente efficace l'operatività del neoistituito Tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia, prevista per il mese di ottobre 2025, incentivando l'assegnazione allo stesso Tribunale dei magistrati che, già occupandosi di diritto della famiglia, potranno continuare a mettere al servizio dell'utenza la professionalità maturata – l'articolo 4 – che limita ai soli magistrati cui siano conferite le funzioni direttive e semidirettive l'obbligo di partecipazione ai corsi formativi presso la Scuola superiore della magistratura; si supera, in tal modo, la precedente previsione che, estendendo l'obbligo formativo a tutti i potenziali candidati, avrebbe determinato gravi problemi organizzativi alla Scuola, la quale non dispone delle risorse necessarie alla predisposizione di un'offerta formativa idonea a soddisfare per intero la domanda – l'articolo 5 – che riduce di un anno il periodo di applicazione all'ufficio per il processo dei giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026, al fine di fronteggiare con maggior celerità la situazione di grave carenza di organico in cui versano gli uffici del giudice di pace) ovvero a rendere ancora più efficienti le vigenti disposizioni adottate per il miglioramento delle condizioni dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari, al fine superare l'emergenza carceraria (articolo 6), ovvero a rafforzare gli strumenti a disposizione dell'autorità giudiziaria per garantire l'efficacia e l'effettività del controllo operato attraverso dispositivi elettronici (cd braccialetto elettronico) a tutela delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori (articolo 7), ovvero a

perseguire obiettivi di efficienza e celerità nelle procedure di composizione delle crisi d'impresa e d'insolvenza (articolo 8).

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le disposizioni introdotte con il decreto-legge vanno a modificare svariati ambiti.

Nel dettaglio, si specifica quanto segue.

L'**articolo 1** interviene sulla disciplina delle elezioni per il rinnovo del Consiglio giudiziari, per eliminare una disarmonia nella disciplina vigente, che oggi vede disallineata la durata degli organi e la data fissata per legge per le elezioni.

Gli **articoli 2 e 4** disciplinano la materia del conferimento degli incarichi direttivi e direttivi superiori, giudicanti e requirenti, di legittimità e la materia dei corsi di formazione da parte dei magistrati cui siano conferite le funzioni direttive e semidirettive. Per il primo aspetto, nella disciplina vigente l'obbligo di garantire una determinata permanenza nell'incarico (quattro o, in alcuni casi, cinque anni) riduce la possibilità di concorrere al conferimento di incarichi direttivi di vertice, rispetto ai quali invece è importante garantire una platea più ampia. Per il secondo aspetto la disciplina vigente impone a tutti gli aspiranti ad incarichi direttivi e semidirettivi di partecipare a corsi di formazione, con sottrazione di energie al lavoro quotidiano e restrizione dei candidati.

L'**articolo 3** introduce invece una deroga al limite di permanenza decennale presso lo stesso ufficio, oggi vigente per tutti i magistrati e che intende sterilizzare per i magistrati destinati a transitare nel nuovo Tribunale della famiglia e per i minori, allo scopo di evitare di perdere professionalità (a causa del maturare della decennialità) prima che il Tribunale prenda avvio.

Con riferimento all'**articolo 5**, che interviene a modificare il periodo di assegnazione di giudici onorari di pace all'ufficio per il processo, la disciplina vigente oggi prevede un'attività di tirocinio nell'ufficio del processo, che si riduce per poter più rapidamente utilizzare i nuovi magistrati onorari.

L'**articolo 6**, reca disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario, in quanto la recente innovazione normativa realizzata rispetto alla gestione dell'edilizia penitenziaria, con la creazione di un Commissario straordinario, necessitava della messa a punto di alcuni profili operativi. Mentre i ritardi nella gestione dell'attività di liquidazione delle spese per le intercettazioni richiedeva un supporto organizzativo e finanziario.

L'**articolo 7** interviene a dettare disposizioni urgenti in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. In quanto la disciplina vigente non permetteva la piena operativa degli strumenti processuali di controllo dei soggetti sottoposti a misure cautelari.

Da ultimo, l'**articolo 8** reca norma di interpretazione autentica del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14*”. Il decreto contiene disposizioni di diversa natura, con le quali sono stati corretti, coordinati e chiariti molteplici istituti e numerose norme del Codice della crisi d'impresa.

Nel dettare le disposizioni transitorie è stata disposta l'applicabilità delle norme modificate anche ai procedimenti e alle procedure in corso (oltre che alle composizioni negoziate avviate) alla data di entrata in vigore dello stesso decreto al fine di consentire una pronta applicazione delle modifiche, complessivamente volte ad agevolare gli istituti del Codice e quindi a renderli più efficienti ed efficaci.

Tale norma ha tuttavia ingenerato il dubbio che anche le domande e le trattative presentate sotto la vigenza delle disposizioni corrette debbano essere rinnovate o modificate in conformità alle nuove norme, come ad esempio rispetto ai novellati requisiti di accesso previsti per alcuni istituti.

L'intervento in esame intende scongiurare che gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati prima del decreto correttivo debbano essere rinnovati o in qualche misura rivisitati chiarendo che il loro compimento nel vigore della normativa precedente li rende validi, così da non creare intoppi o complicazioni nelle procedure vigenti.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'intervento normativo, novellando gli articoli sotto riportati (ciascuno dei quali afferenti ad uno specifico ambito di riferimento), incide sulla disciplina attualmente vigente in materia ordinamentale, in materia di apparati organizzativi e funzioni amministrative dell'amministrazione penitenziaria, in materia processual-penalistica e della crisi d'impresa.

Quattro sono i provvedimenti normativi in materia ordinamentale che vengono riformati:

- Il **decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215**, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”.
- Il **decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160**, recante “*Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150*”.
- Il **decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26**, recante “*Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150*”.
- Il **decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116**, recante “*Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57*”.

Si elencano, nel dettaglio, gli articoli di legge riformati:

- a) articolo 11, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, nonché articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 (con riferimento alle procedure per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione);
- b) articolo 35, comma 1, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (“Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive”);
- c) articolo 46-terdecies, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (“Limiti al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi”);
- d) articolo 19 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (“Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio”);

- e) articolo 46-octies, commi 5 e 7, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (“Modalità di acquisizione dei pareri”);
- f) articolo 26-bis del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (“Corsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e secondo grado”);
- g) articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (“Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace”).

In materia di apparati organizzativi e funzioni amministrative dell'amministrazione penitenziaria si interviene a novellare il **decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92**, recante “*Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*”), riformando il seguente articolo:

- h) articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 (“Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria”)

L'ambito processual-penalistico viene riformato incidendo sui seguenti articoli del **codice di procedura penale**:

- i) articolo 275-bis, comma 1, c.p.p. (“Particolari modalità di controllo”);
- j) articolo 276, comma 1-ter, c.p.p. (“Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte”);
- k) articolo 282-bis, comma 6, c.p.p. (“Allontanamento dalla casa familiare”);
- l) articolo 282-ter, comma 1, c.p.p. (“Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”);

ed introducendo un nuovo articolo, il *97-ter* (“Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice”) nel corpo del **decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271**.

Da ultimo, la materia del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (**d.lgs. del 12 gennaio 2019, n. 14**, come modificato dalle Disposizioni integrative e correttive di cui al **d.lgs. del 13 settembre 2024, n. 136**), è interessata dall'introduzione di una norma di interpretazione autentica del seguente articolo:

- m) articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (“Entrata in vigore e disciplina transitoria”).

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento non confligge con precetti costituzionali. Con specifico riferimento alle modifiche apportate al codice di procedura penale si sottolinea, anzi, che l'assetto complessivo risultante all'esito del presente intervento di riforma disegna una disciplina perfettamente compatibile con le linee di indirizzo espresse dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in ordine al rapporto fra misure cautelari e utilizzo di strumenti di sorveglianza

elettronica, come si dirà più diffusamente al punto n. 9 (Corte Costituzionale, sentenza n. 173 del 4 novembre 2024).

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il provvedimento incide su materie riservate alla competenza legislativa dello Stato, e non presenta dunque problemi di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo attiene a materia regolata da disposizioni di rango primario e, come tale, non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano pendenti in Parlamento iniziative normative in materia analoga a quella trattata nelle proposte qui analizzate.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Facendo seguito a quanto già anticipato al punto n. 4 si sottolinea, con specifico riferimento alle previsioni in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, introdotte con l'articolo 7 del decreto-legge in esame, che le stesse si pongono in linea con i recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 173 del 4 novembre 2024, ha confermato la legittimità costituzionalità della disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 282-ter c.p.p., pur dando atto della necessità di interpretarla nel senso che essa riconosce pur sempre un margine di discrezionalità in capo al giudice, cui è quindi rimesso il compito di *“rivalutare la fattispecie concreta senza preclusioni, né automatismi, e quindi, in aderenza alle regole comuni di adeguatezza e proporzionalità, come può aggravare la coercizione cautelare, così può alleviarla”*.

Residua, infatti, in capo all'autorità giudiziaria l'onere di effettuare un giudizio di bilanciamento fra il principio di ragionevolezza *ex art. 3 Cost.* e di *favor libertatis ex art. 13 Cost.* (che ha trovato espressione in quei pronunciamenti in cui la Corte Costituzionale ha stabilito che la coercizione cautelare deve rispondere ai criteri del minor sacrificio necessario e dell'individualizzazione, non essendo tollerabili automatismi, né presunzioni assolute), da un lato, e, dall'altro, il criterio di priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo enunciato dall'art. 52 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77.

Detto pronunciamento si pone in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, culminata con la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite del 19 maggio 2016, n. 20769, in materia di applicazione della misura degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con tale misura. Per cui l'accertata indisponibilità del congegno elettronico non comporta alcun automatismo nella individuazione della misura coercitiva applicabile, la cui scelta è, invece, rimessa al giudice, in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità, in relazione alla intensità delle esigenze cautelari del caso concreto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il pacchetto di misure introdotte dall'articolo 7 con riferimento alle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici trova corrispondenza nelle previsioni della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che, al considerando n. 46, le considera come opzione preferibile per garantire l'applicazione di ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione il controllo elettronico “[o]ve disponibile, opportuno e pertinente, tenendo conto delle circostanze del caso e della natura giuridica del procedimento”, ribadendo in ogni caso la necessità che sia sempre operata una valutazione individuale delle esigenze di protezione delle vittime (articolo 16).

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Con specifico riferimento all'articolo 7 il presente intervento normativo, nella misura in cui si pone all'interno di una cornice di legittimità costituzionale veicolata da quel giudizio di bilanciamento evocato dalla Corte Costituzionale nella propria sentenza n. 173/2024, come abbondantemente rappresentato alla parte II, n. 9, asseconda il criterio di priorità enunciato dall'art. 52 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano indicazioni da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono introdotte specifiche definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi che figurano nello schema di atto normativo sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche apportate e riassunte sub. 2 della Parte I, proprio in ragione dell'esigenza di realizzare il loro innesto nel tessuto

normativo esistente. Un solo articolo reca norma di interpretazione autentica di precedente disposizione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo.

Le seguenti disposizioni, invece, prevedono un regime derogatorio rispetto alla normativa vigente:

- a) **articolo 3**, che deroga all'articolo 19 del d.lgs. n. 160/2006 (secondo il quale il limite di permanenza di un magistrato nell'incarico presso lo stesso ufficio è di dieci anni), prevedendo - per i soli magistrati assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia - l'inapplicabilità di detto limite fino al 17 ottobre 2025;
- b) **articolo 5**, che per i soli giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del d.lgs. n. 116/2017, fissa in dodici anziché in ventiquattro mesi il periodo di applicazione in via esclusiva all'ufficio per il processo.

L'articolato consta altresì di una norma di interpretazione autentica, l'**articolo 8**, avente ad oggetto le procedure attivate all'ambito delle procedure relative alla gestione delle crisi d'impresa e dell'insolvenza.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono norme di delega aperte relative alla medesima materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non prevede successivi interventi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero può disporre autonomamente dei dati necessari.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 208 (ant.) del 05/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2024

208ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(1315\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Esame e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI), relatore, illustra il provvedimento in titolo che prevede misure urgenti in materia di giustizia. Nel merito il decreto-legge consta di 11 articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 215 del 2023, al fine di prevedere che le elezioni dei componenti dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, previste dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 35 del 2008, siano differite ad aprile 2025, in luogo di dicembre 2024. La disposizione oggetto di novella, infatti, aveva già previsto il differimento delle elezioni per l'anno 2024 dal mese di aprile al mese di dicembre, specificando che finché non sono stati insediati gli organi eletti, secondo quanto previsto primo periodo, continueranno a funzionare quelli precedenti, ovvero quelli eletti nell'ottobre 2020. L'intervento correttivo è volto a riallineare la data delle elezioni per il rinnovo dei predetti organi con le disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legislativo n. 35 del 2008, che fissa al mese di aprile il periodo elettorale. Attraverso la modifica in commento, pertanto, il termine di dicembre 2024 viene ulteriormente differito al mese di aprile 2025, determinando, dunque, la permanenza in carica dei precedenti organi fino all'insediamento dei nuovi. L'articolo 2 modifica gli articoli 35 e 46-terdecies del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, intervenendo sulla disciplina della legittimazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità. Più nel dettaglio la lett. a) del comma 1 interviene sull'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006, in tema di «Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive», prevedendo che il requisito dei quattro anni di servizio residui prima della data di collocamento a riposo non si applichi più per il conferimento degli incarichi riguardanti funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità (articolo 10, comma 14) e funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità (articolo 10, comma 15). La norma parifica a quelle direttive apicali della Corte di cassazione tutte le altre funzioni direttive e direttive superiori, giudicanti e requirenti, di legittimità (presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione) prevedendo per tutti i casi che il candidato debba garantire un lasso di tempo di almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. La lettera b) modifica invece l'articolo 46-terdecies, il quale impone un limite al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi, stabilendo che il magistrato che ha svolto funzioni direttive o semidirettive non possa presentare domanda per il conferimento di un nuovo

incarico se non siano trascorsi 5 anni dal giorno in cui ha assunto le predette funzioni. Nella formulazione previgente, l'unica eccezione ammessa a tale regola era il concorso per le posizioni apicali della Corte di cassazione (primo presidente e procuratore generale). Il decreto-legge amplia le eccezioni equiparando a quelle direttive apicali della Corte di cassazione tutte le altre funzioni direttive e direttive superiori, giudicanti e requirenti, di legittimità (presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione).

L'articolo 3 prevede che fino al decorso del termine di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 149 del 2022, (cosiddetta "riforma Cartabia del processo civile"), ai giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia, non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 160 del 2006. Più nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 149 del 2022 prevede che le disposizioni della sezione settima del capo IV, relative al tribunale per le persone e le famiglie, hanno effetto decorsi tre anni dalla pubblicazione del decreto legislativo in *Gazzetta ufficiale*, avvenuta il 17 ottobre 2022. Pertanto, la deroga prevista dall'articolo 3 del decreto-legge in commento opererà fino ad ottobre 2025. La durata della proroga è collegata al termine per l'effettiva istituzione del tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia, prevista per il mese di ottobre 2025, e l'intervento è volto proprio a incentivare l'assegnazione allo stesso tribunale dei magistrati che già si occupano di diritto di famiglia. L'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, invece, prevede che il Consiglio superiore della magistratura stabilisca con regolamento un periodo massimo (compreso tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni) di permanenza dei magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni.

L'articolo 4 detta disposizioni in materia di corsi di formazione per i magistrati cui sono conferiti incarichi direttivi e semidirettivi, al fine di prevedere che l'obbligatoria frequenza dei suddetti corsi avvenga successivamente al conferimento o alla conferma dell'incarico, in luogo che anticipatamente. L'articolo 5 introduce una deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che prevede un periodo di 2 anni, decorrente dal conferimento dell'incarico, nel corso del quale i giudici onorari di pace sono assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti. In particolare, è ridotto a 12 mesi, successivi al conferimento dell'incarico, il periodo in cui i giudici di pace, nominati fino al 31 dicembre 2026, sono chiamati a prestare servizio presso l'Ufficio per il processo.

L'articolo 6 reca disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria. In particolare apporta modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge 7 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112. Viene in primo luogo limitata la competenza del Commissario straordinario escludendola rispetto agli interventi per i quali, alla data del 1° dicembre 2024, risulti già affidato l'incarico di progettazione. Nell'ottica di valorizzazione del ruolo del Commissario straordinario, si prevede che il decreto del Presidente del consiglio dei ministri che approva il programma degli interventi sia adottato su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. È inoltre modificata la durata della gestione commissariale, che viene prolungata al 31 dicembre 2026 per consentire la completa attuazione del piano straordinario di interventi in materia di edilizia penitenziaria anche in ragione dell'ampliamento delle competenze e dei poteri allo stesso affidati con le modifiche sin qui descritte. È poi inserita la possibilità per il commissario di stipulare protocolli a titolo gratuito per avvalersi delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché di richiedere la vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 222 dello stesso decreto legislativo n. 36 del 2023. Con riguardo alle risorse umane si precisa che il compenso degli esperti (da selezionarsi, fino ad un massimo di cinque, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione) è definito con il provvedimento di nomina e se ne innalzano i

corrispondenti limiti massimi. Si prevede, inoltre, con l'aggiunta di un ulteriore periodo, la possibilità per il Commissario straordinario di avvalersi di personale qualificato in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da altri enti, amministrazioni pubbliche o società partecipate, i cui oneri restano a carico delle amministrazioni di provenienza. Il compenso del commissario, determinato con il decreto di nomina, è stabilito in ragione della complessità della materia trattata e dei tempi contingentati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, in misura annua non superiore al doppio di quella indicata all'articolo 15, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Il medesimo comma stabilisce che, se il commissario viene nominato fra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, fermo restando il limite massimo retributivo di legge, conserva il trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio) dell'amministrazione di appartenenza in aggiunta al compenso a lui spettante ai sensi di quanto previsto nel presente comma;

L'articolo 7 interviene in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (cosiddetto braccialetto elettronico). Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 7, alla lettera *a*), modifica l'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale precisando che, nel caso in cui il giudice abbia prescritto l'applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari, il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo «dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo» da parte della polizia giudiziaria debba riguardare anche la fattibilità operativa degli stessi. Analoghe modifiche - di raccordo sistematico - sono apportate dalle lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 7, rispettivamente, al comma 6 dell'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale in materia di applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico in relazione alla misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare (lettera *c*) e al comma 1 dell'articolo 283-*ter* del codice di procedura penale in materia di applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico nel caso di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (lettera *d*). La lettera *b*) del comma 1 interviene sul comma 1-*ter* dell'articolo 276 del codice di procedura penale concernente i provvedimenti da adottare in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte in via cautelare. La novella prevede, in aggiunta alla condotta di manomissione dei c.d. braccialetti elettronici, che, anche in caso di realizzazione di "una o più condotte gravi o reiterate" che impediscono od ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi e strumenti anzidetti, il giudice debba disporre la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia ritenuto di lieve entità. Con questa modifica, quindi si amplia il novero delle trasgressioni alle prescrizioni inerenti gli arresti domiciliari, l'ordine di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa che hanno come conseguenza l'applicazione della custodia cautelare in carcere, rinserrando ulteriormente il complesso meccanismo diretto a soddisfare, nel rispetto delle garanzie formali e sostanziali, le esigenze cautelari - e tutelari, ove ricorrenti in relazione al reato per cui si procede - del caso concreto. Il comma 2 dell'articolo 7 introduce, invece, nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, il nuovo articolo 97-*ter* il quale precisa quali sono le modalità che sostanziano l'accertamento "della fattibilità tecnica ivi compresa quella operativa", effettuato dalla polizia giudiziaria, in via preliminare rispetto alla prescrizione delle procedure di controllo elettronico da parte del giudice. L'articolo 97-*ter*, al comma 1, prevede che nei casi previsti dai menzionati articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata per gli aspetti di competenza da personale della società incaricata in via contrattuale di fornire i relativi servizi di monitoraggio elettronico, deve procedere senza ritardo e comunque entro quarantotto ore a verificare l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei "braccialetti elettronici" o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione e la gestione dei predetti mezzi o strumenti, nonché ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato. Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 97-*ter* delle disposizioni

attuative del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria deve trasmettere senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorità giudiziaria che procede, uno specifico rapporto che accerti o escluda la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.

L'articolo 8 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 136 del 2024, modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. In particolare, l'articolo, con una norma di interpretazione autentica, chiarisce i termini di applicazione della disciplina transitoria di cui all'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14. Ai sensi del suddetto comma 4 dell'articolo 56, le disposizioni introdotte dal d.lgs. 136/2024, oltre ad applicarsi ai procedimenti instaurati o aperti successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero al 28 settembre 2024, si applicano altresì a quelli pendenti alla medesima data. A tal fine, l'art. 8 del decreto-legge in conversione specifica che gli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 136 del 2024 restano validi e non necessitano di essere rinnovati, modificati o integrati in base alle norme da ultimo introdotte e sono fatti salvi i provvedimenti adottati nel corso della procedura. Più in dettaglio, l'articolo 8 cita una serie di procedimenti ai quali si applica la norma di interpretazione autentica, ovvero: le composizioni negoziate; i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i procedimenti di esdebitazione. vi è poi un generico riferimento alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024. Rispetto alle procedure elencate all'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136 del 2024, non risultano specificamente richiamati i piani attestati di risanamento, le procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa e le procedure di amministrazione straordinaria.

L'articolo 9 assicura la copertura INAIL in favore dei soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva per i reati puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni. Infine, l'articolo 10 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre, l'articolo 11 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) rileva come il contenuto del decreto-legge sia di natura prevalentemente tecnica e che pertanto la Commissione potrebbe procedere a puntuali audizioni soprattutto sul tema del cosiddetto braccialetto elettronico, argomento che in ogni caso potrà approfondire ulteriormente nell'ambito dell'indagine conoscitiva già deliberata e non ancora autorizzata.

La Commissione conviene.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP), intervenendo incidentalmente, segnala come l'articolo 5 decreto-legge riprenda pressoché integralmente una sua proposta emendativa presentata in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 92 del 2024. Il Governo, pertanto accoglie nei fatti le proposte presentate dalle opposizioni facendole proprie in altri provvedimenti: rivendica tuttavia di aver posto per prima l'attenzione sul tema della riduzione del termine per l'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 148 (pom.) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 148

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

indi del Vice Presidente

[SISLER](#)

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,30

(sospensione: dalle ore 15,10 alle ore 15,20)

AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA LISA DI FELICIANTONIO, RESPONSABILE AFFARI ISTITUZIONALI E MEDIA DI FASTWEB, E DELL'INGEGNERE GUIDO BARONCELLI, RESPONSABILE DEI CONTRATTI QUADRO DI FASTWEB, DELLA DOTTORESSA MARINA FINITI, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA, E DELLA DOTTORESSA MARIA CRISTINA ORNANO, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CAGLIARI, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315 (D.L. 178 DEL 2024 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA)

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 209 (pom.) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024
209ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
[SISLER](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 dicembre.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), intervenendo incidentalmente prima della discussione generale, domanda al relatore ed al rappresentante del Governo se l'articolo 5 del decreto-legge sia applicabile ai giudici di pace di nuova nomina ovvero anche a quelli nominati precedentemente.

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI), relatore sul provvedimento, ed il sottosegretario OSTELLARI, precisando che l'articolo in esame dovrebbe applicarsi ai soli giudici di pace di nuova nomina, si riservano tuttavia di fornire sollecitamente ulteriori chiarimenti sul punto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SISLER](#) (FdI), relatore, illustra il disegno di legge in titolo recantela Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, ricordando che l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza - il cui fine è rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori - è disciplinata dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi del quale il disegno di legge è presentato ogni anno dal Governo entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Inoltre, tra gli obiettivi PNRR da conseguire entro il 31 dicembre 2024, figura l'adozione della citata legge annuale per la concorrenza 2023.

Con riguardo ai profili di interesse della Commissione segnala: l'articolo 20, relativo alla portabilità dei dati contenuti nelle "scatole nere", al comma 1 vieta alle imprese assicuratrici la previsione di clausole contrattuali esclusive o limitative del diritto dell'assicurato di disinstallare, gratuitamente e alla scadenza annuale del contratto, i dispositivi elettronici per il monitoraggio dei dati dell'attività di circolazione dei veicoli a motore (cosiddette "scatole nere" o equivalenti) di cui all'articolo 132-ter del decreto legislativo, 7 dicembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nonché di clausole che stabiliscono penali per la restituzione degli stessi dopo tale scadenza, che potrebbero produrre effetti distorsivi della concorrenza. Inoltre, poiché tali clausole sono qualificabili come vessatorie, la disposizione presenta un meccanismo sanzionatorio analogo a quello di cui all'articolo 36 del Codice

del consumo che disciplina la nullità di protezione, prevedendo che la nullità colpisca esclusivamente tali clausole e non, invece, l'intero contratto, il quale rimane valido per la parte restante. Il comma 2 disciplina invece un meccanismo di portabilità dei dati registrati dalle "scatole nere", prevedendo la facoltà per il consumatore di richiedere, tramite la compagnia assicurativa, all'impresa che gestisce i dispositivi elettronici, l'insieme dei dati registrati dal dispositivo elettronico durante la circolazione del veicolo assicurato, i quali vengono utilizzati dalla compagnia assicurativa ai fini del calcolo del premio del nuovo contratto stipulato con l'assicurato.

L'articolo 21 riconosce alle imprese assicurative la possibilità di istituire un sistema informativo sui rapporti assicurativi non obbligatori, volto a contrastare comportamenti fraudolenti e posto sotto la vigilanza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (di seguito IVASS). Nello specifico il comma 1 prevede che le imprese assicurative possono istituire, per il tramite della relativa associazione, un sistema informativo sui rapporti assicurativi per rami diversi dalla responsabilità civile automobilistica, con la finalità di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti. Il comma 2 indica i soggetti che sono tenuti a definire le modalità di attuazione della disposizione, prevedendo che le modalità di alimentazione e di accesso al sistema informativo e le tipologie di dati da trattare siano definiti con regolamento dall'IVASS adottato sentiti il Garante per la protezione dei dati personale e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), previa consultazione delle imprese di assicurazione e della relativa associazione rappresentativa.

L'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, che affida all'IVASS la gestione di un portale il cui scopo è consentire la comparazione trasparente dei contratti assicurativi stipulati a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici. In proposito, si ricorda che l'articolo 1, ai commi 101-111, della legge di bilancio 2024 ha istituito l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni;

L'articolo 25, modificato dalla Camera, che novella il decreto-legge n. 135 del 2018, al fine di sanzionare la mancata iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), nonché in caso di mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati ivi inseriti, e di conferire ai Comuni competenze in materia di accesso al registro e di verifica delle eventuali incongruenze dei dati contenuti nello stesso. La disposizione riforma, altresì, l'apparato sanzionatorio definito agli articoli 85 e 86 del Codice della strada che disciplinano il servizio di taxi e NCC. Con specifico riferimento alle sanzioni, il comma 1, al fine di rendere effettivo l'obbligo di iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea per i conducenti di taxi o gli esercenti il servizio di NCC, la novella prevede per il caso di mancata iscrizione l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera b), della legge n. 21 del 1992, ossia, della sospensione per due mesi dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la camera di commercio che costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC. La medesima sanzione si applica altresì - alla luce delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati - in caso di omessa presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati conferiti al registro delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea.

Il comma 2 reca invece modifiche agli articoli 85 e 86 del Codice della strada per razionalizzare ed equiparare le sanzioni nei confronti dei trasgressori delle norme di cui alla legge quadro n. 21 del 1992, in materia di trasporto pubblico non di linea, che si tratti sia di taxi sia di NCC, distinguendo le fattispecie di abusivismo in assenza di titolo abilitativo (per cui vi è un inasprimento delle sanzioni), le violazioni sostanziali e le violazioni lievi, prevedendo altresì una graduazione delle sanzioni in caso di reiterazione degli illeciti.

Infine, l'articolo 26, modificato dalla Camera, reca una delega per il riordino delle norme sulla concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio

per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata (cosiddetti *dehors*). Per i profili di interesse della Commissione segnala che il comma 2, lettera *h*), indica tra i principi e criteri direttivi anche la definizione di un regime sanzionatorio adeguato per le violazioni.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo, è approvata.

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO e MAGNI. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Parere alla 1a Commissione su nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo sul nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 ottobre.

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*), relatrice, illustra il nuovo testo unificato derivante dai disegni di legge in titolo, che è volto ad inserire, dopo il secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione, il principio secondo il quale "La Repubblica tutela le vittime di reato".

Al riguardo ricorda che il primo testo unificato predisposto per i disegni di legge in esame prevedeva invece modifiche all'articolo 111 della Costituzione in materia di giusto processo; a seguito delle richieste di ulteriori approfondimenti da parte dei componenti della Commissione giustizia, la 1a Commissione ha proceduto ad un nuovo ciclo di audizioni di esperti costituzionalisti - a cui hanno partecipato anche i senatori della 2a Commissione - all'esito del quale il relatore, senatore Della Porta, ha predisposto un nuovo testo unificato adottato dalla Commissione affari costituzionali il 4 dicembre scorso.

Poiché il testo unificato recepisce le indicazioni emerse dal dibattito nella Commissione giustizia e confermate dalle audizioni degli esperti, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Illustra altresì i due emendamenti presentati al testo unificato, sui quali ritiene di non avere osservazioni da formulare.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) osserva che il nuovo testo unificato elaborato presso la Commissione di merito supera le perplessità precedentemente formulate nel corso del dibattito.

Laddove infatti il precedente testo inseriva la tutela delle vittime dei reati all'interno dell'articolo 111 della Costituzione, alterando gravemente gli equilibri tra le parti su cui si fonda il processo penale, la nuova formulazione (che tiene conto altresì delle risultanze del un nuovo ciclo di audizioni aperto anche ai membri della Commissione Giustizia), colloca la predetta tutela all'interno dell'articolo 24 della Costituzione, senza modificare quegli equilibri.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Ad avviso del senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), anche il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito continua a presentare delle criticità, ancorché notevolmente migliore del precedente (dal momento che la formulazione originaria interveniva sull'articolo 111 della Costituzione, ridisegnando i rapporti all'interno del processo penale e dando luogo a gravi disequilibri).

Da un punto di vista metodologico, infatti, il testo conferma una discutibile tendenza ad inserire nel testo costituzionale principi generali destinati, il più delle volte, a rimanere inattuati, laddove, per contro, il ricorso allo strumento della legislazione ordinaria offrirebbe maggiori garanzie di concreta realizzazione.

Da un punto di vista di principio, poi, l'inserimento nell'articolo 24 della tutela delle vittime di reato rischia da un lato di rivelarsi pleonastico e dall'altro di dar luogo, in concreto, ad inopportune pressioni sull'attività del magistrato giudicante, che sarebbe portato a pronunciare sentenze commisurate non

all'effettivo disvalore del fatto compiuto bensì alla percezione maturata dall'opinione pubblica su di esso, con evidente sbilanciamento verso il massimo edittale.

Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto di astensione.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) pone l'accento sul proficuo lavoro svolto dalla Commissione di merito, che, grazie anche all'impulso della Commissione Giustizia, consente di superare le criticità presenti nel testo precedente.

Osserva inoltre che la costituzionalizzazione della tutela delle vittime di reato, oltre a porsi in linea con le recenti determinazioni assunte dall'Unione europea e a costituire un importante parametro valutativo per la Corte costituzionale, consentirà di valorizzare il ruolo, spesso decisivo, svolto in più occasioni dai parenti delle vittime in favore dell'accertamento della verità.

Conclude preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo.

Anche ad avviso del senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito è senz'altro da valutare favorevolmente. Non va poi passato sotto silenzio l'importante contributo apportato dalla Commissione Giustizia alla sua elaborazione, che ha consentito un'efficace implementazione della tutela delle vittime di reato nel tessuto costituzionale, salvaguardando al contempo i principi del processo accusatorio.

Replica quindi al senatore Scalfarotto osservando che nulla osta al recepire nel testo costituzionale le nuove sensibilità maturate nel corpo sociale. Tali interventi, peraltro, non svalutano affatto il ruolo della Costituzione ma, al contrario, le consentono di continuare a proporsi nel tempo come fondamentale tavola di valori condivisi.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) osserva che gli interventi sul testo costituzionale vanno comunque ponderati con attenzione, sia per evitare il rischio di trasformare il testo in una mera declaratoria di intenti di principio, sia per evitare conseguenze non calcolate nell'ordinamento al momento della loro concreta declinazione.

Rammenta quindi che le iniziative assunte dalla Commissione hanno comunque evitato un'inopportuna alterazione degli equilibri su cui si fonda il processo penale, dando luogo ad un oggettivo miglioramento del testo, anche se la soluzione preferibile restava comunque l'assegnazione dei provvedimenti in sede di Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo sul nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti, è approvata.

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Parere alla 4a Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo con osservazione)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo per le parti di competenza ricordando che su cui la Commissione ha espresso un parere favorevole sul testo.

Segnala quindi gli emendamenti 6.0.17 (che prevede sanzioni in materia di responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione), 6.0.25, 6.0.26, 6.0.27 e 6.0.28 (che intervengono in materia penale sulla tutela dell'ambiente), 6.0.30 (che interviene in materia penale per la lotta contro la violenza sulle donne e contro la violenza domestica), 13.9, 13.13 e 13.14 (che intervengono in materia penale sull'articolo 13 del disegno di legge relativamente alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale), 16.1 (che interviene per modificare l'articolo 16 proponendo sanzioni economiche e interdittive nei riguardi delle aziende che operano nel settore delle batterie e dei rifiuti di batterie), 16.0.1, 16.0.2 e 16.0.3 (che propongono interventi di carattere sanzionatorio e penale in materia bancaria in relazione ai bonifici bancari in euro, ai fondi propri e al rischio del credito).

Sugli emendamenti ricordati non ha osservazioni da formulare, richiama tuttavia l'attenzione

sull'emendamento 6.0.26 che, in materia di tutela penale dell'ambiente, alla lettera p) del comma 1 stabilisce che i termini di prescrizione previsti per i reati di cui alla direttiva comunitaria per la quale si conferisce al Governo delega di recepimento, decorrano non dalla commissione dei reati ma dalla loro scoperta.

Propone pertanto un parere non ostativo su tutti gli emendamenti richiamati con un'osservazione sull'emendamento 6.0.26.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo con un'osservazione sugli emendamenti, è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Il presidente [SISLER](#) (Fdl), nel constatare che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale, apprezate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(978) Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) informa che, su richiesta del prescritto numero di senatori, il disegno di legge è stato rimesso in sede referente. Pertanto propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1258

La Commissione, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo con la seguente osservazione:

si evidenzia che alla lettera p) del comma 1 dell'emendamento 6.0.26 i termini di prescrizione previsti per i reati di cui alla direttiva comunitaria per la quale si conferisce al Governo delega di recepimento decorrono non dalla commissione dei reati ma dalla loro scoperta.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 150 (ant.) dell'11/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 150

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2024

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

indi del Vice Presidente

[SISLER](#)

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,50

AUDIZIONE DEL DOTTOR FRANCESCO MENDITTO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI, E, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, DELL'AVVOCATO RINALDO ROMANELLI, SEGRETARIO DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315 (D.L. 178 DEL 2024 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA)

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 151 (ant.) del 12/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 151

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,55

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO MARIO SCIALLA, COORDINATORE DELL'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE, DELL'AVVOCATO ACCURSIO GALLO, SEGRETARIO DELL'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE, DEL DOTTOR DANIELE SIVORI, ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE DELL'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE, E, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR PIERGIORGIO MOROSINI, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PALERMO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315 (D.L. 178 DEL 2024 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA)

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 152 (pom.) del 17/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 152

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2024

Presidenza del Vice Presidente

SISLER

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,40

AUDIZIONI DELL'AVVOCATO PIER FILIPPO GIUGGIOLI, PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO PRIVATO COMPARATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO, E DEL DOTTOR FABIO ROIA, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MILANO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315 (D.L. 178 DEL 2024 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA)

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 212 (pom.) del 17/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2024
212ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
[SISLER](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1323) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SALLEMI](#) (FdI), relatore, illustra il provvedimento in titolo. Per le parti di competenza della Commissione giustizia segnala l'articolo 1, in materia di contrasto al lavoro sommerso, ed in particolare il comma 4, che sostituisce il comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) specificando - rispetto alla previgente formulazione della disposizione - che, a seguito del rilascio dell'attestato di conformità cui al comma 7 del medesimo articolo 29 (che attesta che non sono emerse violazioni o irregolarità all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale) e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità. Si precisa, inoltre, che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformità (il testo previgente invece prevedeva che i datori di lavoro a cui fosse stato rilasciato l'attestato non fossero sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella suddetta lista di conformità, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nelle materie già oggetto degli accertamenti). Sono sempre fatte salve, come nella disciplina previgente, le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dall'autorità giudiziaria.

Poiché per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che con l'Ufficio di Presidenza svolto oggi si sono concluse tutte le audizioni sul provvedimento in titolo. Ricorda altresì che domani, mercoledì 18 dicembre, alle ore 15, scade il

termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La Commissione conviene sul rinvio della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1044) *Ilaria CUCCHI. - Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 novembre.

Il relatore, senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), chiede di poter svolgere un breve ciclo di audizioni, a partire dall'audizione del Garante per le persone private della libertà personale, proponendo di precisare poi in Ufficio di Presidenza gli altri soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 213 (ant.) del 18/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2024
213ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), intervenendo in discussione generale, richiama l'audizione del Presidente del Tribunale di Milano, che ha confermato l'opinione positiva sugli interventi normativi contenuti nel decreto-legge. Segnala poi che è in corso una riflessione all'interno del suo Gruppo in merito agli emendamenti da presentare alla scadenza prevista nella giornata odierna, in particolare per quanto riguarda la possibilità di completare la disciplina, di recente introduzione, relativa al divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare. Si riserva quindi di intervenire in sede di illustrazione degli emendamenti sugli aspetti più specifici del testo.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) rileva che il decreto-legge in esame, diversamente dagli altri presentati dal Governo in materia di giustizia, non presenta particolari criticità. Pertanto, il Gruppo del Partito Democratico sta predisponendo una serie di proposte di modifica dirette a migliorare, da un punto di vista tecnico, alcune disposizioni, come ad esempio quella dell'articolo 7, relativa al braccialetto elettronico, anche secondo le indicazioni pervenute in audizione da parte del Procuratore del Tribunale di Tivoli. Anche sul tema dell'edilizia carceraria, i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza auditi hanno dato indicazioni in particolare su alcuni aspetti, segnalando sia l'ordine di priorità degli interventi, sia i miglioramenti strutturali da attuare con celerità all'interno dei penitenziari. Specifica attenzione richiede poi il tema dell'individuazione e dell'allocazione delle risorse finanziarie destinate al Commissario per l'edilizia penitenziaria, in quanto le risorse ad esso destinate dal decreto-legge sono state sottratte al Fondo della giustizia riparativa, che invece non andrebbe depauperato.

Il senatore [SISLER](#) (FdI), richiamando l'audizione del Presidente del Tribunale di Milano, sottolinea che contrariamente a quanto affermato dall'azienda concessionaria dei braccialetti elettronici, alcuni malfunzionamenti si sono verificati. Tuttavia, pare che vi sia un non completo allineamento tra gli attori istituzionali per quanto riguarda il concetto stesso di malfunzionamento: alcuni sembrano individuarlo nella sola manomissione dello strumento elettronico di controllo, altri rilevano il malfunzionamento nei casi in cui gli strumenti elettronici di controllo non inviino prontamente l'avviso alle forze di polizia della manomissione oppure della mancata copertura del braccialetto elettronico. Per questa ragione ritiene che debba essere meglio chiarito il concetto di malfunzionamento riferito a tali strumenti e che debba in ogni caso essere rafforzato il presidio sanzionatorio nei confronti di chi manomette i braccialetti elettronici, in quanto dimostra di non aderire agli obiettivi della misura

alternativa.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) dichiara di apprezzare lo sforzo compiuto dal decreto-legge nell'affrontare, senza introduzione di nuovi reati, alcune tematiche urgenti riferite al settore della giustizia. Ritiene tuttavia che il Governo, prima di intervenire del bracciale elettronico, avrebbe dovuto attendere le conclusioni dell'indagine conoscitiva su questo tema deliberata proprio di recente dalla Commissione giustizia; come emerso dalle audizioni, infatti, vi sono molteplici aspetti che necessitano di un approfondimento sia tecnico che giuridico, e vi è la necessità di precisare ulteriormente alcune disposizioni. Sulla questione dei giudici di pace ritiene certamente importante la disposizione del decreto-legge che per quelli di prima nomina contiene in un arco di tempo più ristretto la durata del tirocinio, ma rileva che il problema di fondo risiede nell'insufficienza dell'organico a fronte di competenze sempre crescenti; la giustizia di prossimità deve essere valorizzata perché è quella più vicina al cittadino. Con riferimento infine al Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, fa presente che occorre una riflessione sulle risorse stanziare in quanto l'aver inciso sul Fondo per la giustizia riparativa rappresenta un grave *vulnus* del provvedimento.

La senatrice [CUCCHI](#) (Misto-AVS), riservandosi di intervenire più nel dettaglio nella fase di esame degli emendamenti, rileva come, oltre al problema del malfunzionamento, esiste anche un problema di disponibilità effettiva, ed in tempi brevi, dei bracciali elettronici, in quanto risulta che numerosi detenuti non hanno potuto usufruire della misura alternativa alla custodia in carcere per mancanza di disponibilità di questi strumenti.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) sottolinea come il decreto-legge intervenga sul tema dell'organizzazione degli uffici giudiziari per porre rimedio ad alcune problematiche urgenti attinenti al loro funzionamento. Rileva tuttavia come la situazione rischi di complicarsi ulteriormente in quanto si aumentano le competenze dei giudici di pace in presenza di evidenti carenze organiche; peraltro, è assegnato alla Commissione un disegno di legge, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che estende ulteriormente le competenze della magistratura onoraria a cause di valore molto elevato, in presenza di già allarmanti problemi di gestione organizzativa e dei carichi di lavoro. In relazione poi agli obiettivi del PNRR legati alla giustizia, anticipa che il suo Gruppo presenterà un emendamento per la stabilizzazione di alcune figure professionali fondamentali per la realizzazione degli obiettivi del Piano. Rimarca infine che l'articolo 7 del decreto-legge, in materia di bracciale elettronico, agisce su di una questione che presenta al contempo delicati profili tecnici e giuridici, che certamente non potranno essere tutti risolti in sede di esame di un provvedimento di urgenza. Esprime pertanto l'auspicio che la Commissione possa approfondire il tema degli strumenti elettronici di controllo nell'ambito della indagine conoscitiva già deliberata e autorizzata.

Il senatore [BERRINO](#) (FdI) esprime a nome del suo Gruppo forte apprezzamento per un provvedimento che interviene tempestivamente per risolvere alcuni problemi strutturali della giustizia. Di particolare importanza risulta la disposizione dell'articolo 6 in materia di edilizia penitenziaria, dove finalmente sono disposti tempi più veloci e procedure più celeri per la realizzazione di nuove carceri. Questa è la risposta migliore alle critiche immotivate delle opposizioni che accusano il Governo e la maggioranza di introdurre nuovi reati senza intervenire sulla situazione penitenziaria.

Il [PRESIDENTE](#), per quanto riguarda la materia dei bracciali elettronici, ritiene che il provvedimento in esame sia intervenuto in maniera opportuna ma non definitiva su un tema che necessita degli approfondimenti già deliberati dalla Commissione. Ritiene pertanto fondamentale proseguire l'indagine conoscitiva per chiarire le criticità connesse all'utilizzo di questi sistemi, sottolineate anche nel dibattito.

Dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 dicembre.

Il **PRESIDENTE** invita i senatori che hanno presentato emendamenti a procedere all'illustrazione. La senatrice **LOPREIATO** (M5S), nell'illustrare il complesso degli emendamenti, sottolinea come anche nelle audizioni sia stata segnalata la necessità di modifiche al codice civile volte a completare il testo del disegno di legge sul quale esprime pieno accordo. Gli interventi emendativi del suo Gruppo sono pertanto riferiti all'articolo 467-*bis* del codice civile e altresì finalizzati ad estendere la disciplina della sospensione dai poteri dispositivi sulle spoglie anche al coniuge legalmente separato o alla parte dell'unione civile anche se cessata. Sottolinea inoltre come le proposte emendative siano dirette a valorizzare il ruolo del pubblico ministero e a definire con maggiore precisione i termini di durata della sospensione. Tutte le proposte, in conclusione, sono dirette ad apportare miglioramenti tecnici alla formulazione degli articoli del disegno di legge, e dunque privi di connotazioni politiche di sorta. Ne auspica pertanto l'accoglimento.

Il senatore **BAZOLI** (PD-IDP), illustrando il complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, rileva come alcune proposte siano dirette ad estendere la decadenza dall'esercizio dei diritti sulle spoglie mortali della vittima anche al convivente di fatto. Inoltre un emendamento esclude dai reati presupposto dell'intervento normativo quelli previsti dagli articoli 579 e 580 del codice penale, in materia di omicidio del consenziente e istigazione al suicidio. Infine, alcuni emendamenti riducono la portata normativa delle disposizioni per scongiurare il rischio dell'impossibilità di sepoltura della vittima per un tempo molto lungo, che è quello della procedura giudiziaria. Le proposte mantengono il divieto di cremazione fintanto che siano in corso procedimenti giudiziari, ma non impediscono la tumulazione o l'inumazione della salma che rimane, in caso di necessità, nelle disponibilità della autorità giudiziaria.

Il **PRESIDENTE** nel dichiarare apprezzamento per le modifiche che potranno migliorare il testo, sottolinea come l'obiettivo della proposta normativa sia fundamentalmente quello di evitare la dispersione delle prove quando vi siano sospetti di femminicidio o omicidio, certamente sia il relatore che il Governo valuteranno con la dovuta attenzione tutti gli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il **PRESIDENTE** comunica che, al termine della seduta plenaria, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 215 (ant.) dell'08/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCLEDÌ 8 GENNAIO 2025
215ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 dicembre 2024.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che alla scadenza del termine della scadenza sono stati presentati centocinquanta emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Chiede pertanto se vi siano interventi volti a illustrare le proposte in questione.

Interviene il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) che nel complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo illustra l'emendamento 1.1 volto a valorizzare l'attività di professori e degli avvocati nei consigli giudiziari affinché possano prendere parte anche alle procedure di cui agli articoli 18 e 19 del Regio decreto del 30 gennaio 1941 n. 12, nonché a quelle previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, estendendo la possibilità per questi soggetti di partecipare alle discussioni e assistere alle deliberazioni anche in relazione alla verifica delle incompatibilità di sede per i rapporti di parentela e affinità dei magistrati giudicanti e requirenti nonché con riguardo all'attribuzione delle funzioni al passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e al conferimento delle funzioni semi-direttive e direttive.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), nell'illustrare il complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento 1.2 di identico contenuto a quello testé illustrato dal senatore Potenti nonché sull'emendamento 3.1 che, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi relativi allo smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, proroga fino al 30 giugno del 2026 il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario e con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare oppure nel medesimo gruppo di lavoro individuato dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione dell'articolo 19 comma 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006. Auspica che in particolare su tale ultima norma vi sia un parere favorevole del Governo.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), nell'illustrare gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico al provvedimento in esame, intende richiamare soprattutto l'attenzione sull'emendamento 6.21 finalizzato a sostituire la copertura finanziaria dell'onere prevista dall'articolo 6 del decreto-legge in quanto quella individuata per il conferimento di risorse al Commissario per l'edilizia carceraria tocca fondi che la sua parte politica ritiene indispensabile siano finalizzati agli scopi a cui sono destinati. In relazione poi alla norma relativa al braccialetto elettronico contenuta nell'articolo 7 segnala in particolare l'emendamento 7.3 volto a recepire le indicazioni offerte alla Commissione

durante le audizioni in particolare dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli che possono senz'altro essere condivise anche dai Gruppi di maggioranza.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), nell'illustrare gli emendamenti presentati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle al provvedimento con particolare riferimento al tema carcerario e a quello del braccialetto elettronico, oltre che in relazione all'articolo 8 riguardante una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 136 del 2024 relativo agli strumenti di regolazione delle crisi di insolvenza nonché all'articolo 9 in materia di copertura degli obblighi assicurativi per malattia e infortuni relativi a soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità, si sofferma in particolare sugli emendamenti 6.0.4 in materia di colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente nonché 7.0.1 volto a modificare l'articolo 66 della legge n. 689 del 1981, stabilendo che nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo richiamato e limitatamente ai casi relativi agli articoli 572 e 612-bis del codice penale il magistrato di sorveglianza possa disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della pena sostitutiva e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione sarebbe valido fino all'udienza in camera di consiglio e ciò potrebbe accelerare utilmente i tempi del procedimento.

Interviene infine il senatore [BERRINO](#) (Fdi) che richiama l'attenzione del Governo e della Commissione sull'emendamento 1.0.1 a firma del senatore Silvestroni che introduce modifiche alla disciplina dell'ordinamento della professione forense e soprattutto alla elezione dei componenti del Consiglio nazionale forense prevedendo che i distretti di Corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila eleggano un componente nonché un componente ulteriore ogni diecimila iscritti.

Non essendovi ulteriori interventi si intende conclusa l'illustrazione di tutti gli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1315](#)

Art. 1

1.1

[Potenti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44, dopo le parole: "comma 1, lettera b)" sono aggiunte le seguenti: "agli articoli 18 e 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160".»

1.2

[Zanettin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44, dopo le parole: "comma 1, lettera b)" sono aggiunte le seguenti: "agli articoli 18 e 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160".»

1.0.1

[Silvestroni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense- Consiglio Nazionale Forense)

1. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "due componenti" sono sostituite dalle seguenti: "un componente ulteriore ogni diecimila iscritti".»

Art. 3

3.1

[Zanettin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis . Fermo quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal CSM in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026, è prorogato fino a tale data.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e sul termine di permanenza dei magistrati presso gli uffici giudiziari»

3.0.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Nuovi concorsi per magistrato ordinario)

1. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2025-2027, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge. »

3.0.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Sostegno del patrocinio gratuito delle donne vittime di violenza)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-*quinquies*. Anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, le donne vittime che siano parti di giudizi - civili o penali - nei quali vi siano allegazioni di violenza di genere e/o di violenza domestica. A tal fine è richiesta la presentazione di denuncia o querela per i reati di genere o satellite."»

3.0.3

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3 - bis

(Formazione in materia di contrasto alla violenza contro le donne)

1. Al fine di garantire un'efficace e tempestiva azione volta al contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica, l'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione degli operatori di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, è svolta con carattere obbligatorio, continuo e permanente.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, l'attività di formazione è inserita nei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con particolare riguardo alla prevenzione del rischio di intimidazione e di vittimizzazione secondaria, ed è altresì coordinata e integrata attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne,

anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 4

4.0.1

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. Per far fronte alle sempre più gravose attività connesse al conseguimento degli obiettivi del PNRN relativamente allo smaltimento dell'arretrato nel settore civile e penale, a decorrere dal 1° luglio 2025, il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla legge di conversione del presente decreto.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2025.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034. Ai relativi oneri si provvede mediante si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «4-bis, 5, 6 e 9».

Allegato 1
(articolo 67-bis, comma 1)
«Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65

E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.24
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	180
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(num quello v a c nell'or
TOTALE	11.35

Art. 5

5.1 (Comitato legislazione)

[Zanettin](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 è ridotto» *con le seguenti:* «il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è ridotto».

5.2

[Berrino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola:* «dodici» *con la seguente:* «sei»;

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:* «1-bis. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116 le parole: "nel corso del primo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso dei primi tre mesi".

1-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente si provvede a valere sulle risorse disponibili ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116.

5.3

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo, 13 luglio 2017, n. 116, le parole "possono svolgere esclusivamente" sono sostituite dalla seguente: "svolgono".»

5.4

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis All'articolo 10, comma 9, primo periodo, del decreto legislativo, 13 luglio 2017, n. 116, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 4".»

5.5

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 28 e il comma 4 dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono abrogati.»

5.0.1

[Berrino](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis

(Passaggio di funzioni dei giudici ausiliari di Corte d'Appello)

1. I giudici ausiliari di Corte d'appello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, possono, a domanda, chiedere di essere nominati giudici onorari di pace ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, per un quadriennio non rinnovabile.

2. La richiesta deve essere indirizzata al Presidente della Corte di appello presso cui si esercitano le funzioni di giudice ausiliario, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica.

3. Il Presidente della Corte di appello trasmette tempestivamente al Consiglio Superiore della Magistratura le domande pervenute ai sensi del presente articolo.

4. Ai giudici onorari di pace nominati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116 ad esclusione delle norme di cui all'articolo 9, comma 4, 10 e dei Capi V e XI.

«Art. 5-ter

(Procedura di nomina e conferimento incarico)

1. Il Consiglio Superiore della Magistratura, ricevute le domande di cui all'articolo precedente, verifica la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, stila una graduatoria su base nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, indica le sedi vacanti disponibili e stabilisce i termini per la relativa scelta da parte del candidato.

2. Il tirocinio di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, si considera assolto ove il magistrato onorario abbia esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno cinque anni.

3. Il Consiglio Superiore della Magistratura designa i magistrati onorari presso gli uffici del giudice di pace secondo la graduatoria stilata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, nomina giudice onorario di pace il magistrato onorario designato a decorrere dal 1 novembre 2025.

5. Il magistrato onorario nominato giudice onorario di pace prende possesso delle funzioni entro 30 giorni dalla notifica del decreto di nomina, presso l'ufficio a cui è stato designato dal Consiglio Superiore della Magistratura.

«Art. 5-quater

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter si provvede nei limiti dei posti e delle risorse disponibili ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116".

5.0.2

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Anticipazione ingresso in servizio dei magistrati onorari di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Qualora negli uffici del giudice di pace si riscontri una carenza di organico corrispondente a una scopertura pari ad almeno il 50 per cento rispetto alle unità assegnate, il periodo di assegnazione all'ufficio per il processo, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 è ridotto a diciotto mesi.»

5.0.3

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 316, il primo comma è sostituito dal seguente: "Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa";

b) l'articolo 318 è sostituito dal seguente: "Art. 318. *(Contenuto della domanda)* - La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, a pena di decadenza:

1) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;

2) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione intercorrono termini liberi non minori di sessanta giorni.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva.";

c) all'articolo 319, il primo comma è sostituito dal seguente: "L'attore si costituisce depositando l'atto di citazione notificato o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, almeno trenta giorni prima dell'udienza di comparizione."

d) dopo l'articolo 319 è inserito il seguente: "319-bis. *(Costituzione del convenuto)* - Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.

Nella comparsa di risposta il convenuto deve indicare le proprie generalità e il codice fiscale, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare, prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.»;

e) all'articolo 320, terzo comma, dopo le parole "non riesce" sono inserite le seguenti: "e se l'attore non chiede il differimento dell'udienza per replicare alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto,"

Art. 6

6.1

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 6-bis

(Assegnazione dei detenuti alle case di comunità di reinserimento sociale)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47-bis è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.1.

(Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale)

1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, e i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 sono ammessi a scontare la pena presso le case di comunità di reinserimento sociale»;

b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case di comunità di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».

«Art. 6-bis

(Esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale)

1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale di capienza compresa tra cinque e quindici persone.

2. Le case di comunità di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.

4. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.

5. Per l'individuazione delle case di comunità da destinare al reinserimento sociale, di cui al comma 1, il Ministero della Giustizia può avvalersi di strutture residenziali già esistenti, previo accreditamento presso il ministero della giustizia e verifica dei requisiti necessari per l'esecuzione della pena secondo le modalità disciplinate dal presente articolo, da individuare nel decreto ministeriale di cui al comma 2.

6. Agli oneri di cui al presente articolo pari ad euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle

disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.».

«Art. 6-ter

(Procedura)

1. I condannati e gli internati sono assegnati alle case di comunità di reinserimento sociale su provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, il quale dispone l'esecuzione della pena presso la casa di comunità, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

2. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

3. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

4. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.

5. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.

6. Ai fini dell'esecuzione della pena, la direzione è tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui all'articolo 8-*quater* e che il condannato abbia fornito l'espreso consenso alla attivazione delle procedure di controllo.

«Art. 6-*quater*

(Preclusioni)

1. Sono esclusi dall'esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572, 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1,

del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti in disordini e sommosse;

«Art. 6-quinquies

(Personale addetto alle case di comunità e programma di reinserimento sociale)

1. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari, che curano, insieme al Consiglio di aiuto sociale di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la predisposizione e la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale.

2. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali, nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. I programmi di reinserimento sociale di cui al comma precedente sono predisposti dalla direzione e dagli educatori della casa di comunità, unitamente al Consiglio di aiuto sociale, di cui al comma 1, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione, entro 15 giorni dalla trasmissione.

4. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione, la quale provvederà, a cadenza mensile, all'invio al magistrato di sorveglianza dei relativi verbali di attuazione del programma assegnato a ciascun detenuto.

5. Nel caso in cui la persona sottoposta all'esecuzione della pena presso le case di comunità evada o tenti di evadere, ovvero ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il magistrato di sorveglianza dispone nei suoi confronti la revoca della misura e il proseguimento dell'esecuzione presso l'istituto penitenziario.».

6.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) dopo le parole: "al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti." è aggiunto il seguente periodo: "Il commissario straordinario provvede inoltre a individuare: a) la realizzazione di luoghi nei quali il detenuto possa coltivare in modo riservato le relazioni affettive in coerenza con quanto stabilito dalla sentenza n. 10/2024 della Corte Costituzionale; b) gli interventi di edilizia penitenziaria necessari a realizzare circuiti penali differenziati, come previsto dall'ordinamento penitenziario, e quindi, prevedere l'apertura di Ser.D interni e Articolazioni di tutela della salute mentale in un numero adeguato e proporzionato alla effettiva popolazione carceraria; c) gli interventi diretti a ampliare gli spazi destinati alle attività trattamentali quali lavoro, istruzione formazione, cultura, ricreazione".»

6.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 3, lettera a), dopo la parola "interventi" sono inserite le seguenti: "in via prioritaria".».

6.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [D'Elia](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 3 dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: " d-bis) realizzazione di luoghi nei quali il detenuto possa coltivare in modo riservato relazioni affettive; d-ter) interventi di edilizia penitenziaria necessari a realizzare circuiti penali differenziati sulla base delle diverse esigenze trattamentali e di cura dei detenuti; d-quater) ampliamento degli spazi destinati alle attività trattamentali quali lavoro, istruzione, formazione, cultura, ricreazione".».

6.5

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

6.6

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

6.7

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

6.8

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

6.9

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

6.10

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

« 2) sopprimere le seguenti parole: "L'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Per i procedimenti autorizzatori in materia di tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine per l'adozione di autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Se le autorità competenti richiedono chiarimenti o elementi integrativi, i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino al ricevimento di quanto richiesto. Se sorge l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al commissario straordinario e i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali prosegue comunque il procedimento autorizzatorio."

6.11

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente: «2) al secondo periodo, dopo le parole "Commissario straordinario" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti, i Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale territorialmente competenti, nonché con i rappresentanti territorialmente competenti della Conferenza

nazionale del volontariato della giustizia,"».

6.12

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere le seguenti parole: «e il secondo periodo è soppresso.».

6.13

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) al comma 5 sopprimere le seguenti parole: "Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea."».

6.14

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione finale è altresì trasmessa alle Camere entro il medesimo termine.».

6.15

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e)

6.16

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

6.17

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente sopprimere la lettera h).

6.18

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera e), numero 1), secondo periodo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «euro 80.000» con le seguenti: « euro 60.000»;*

b) *sostituire le parole: «euro 400.00»con le seguenti: «euro 300.00».*

6.19

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

6.20

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso «9.», primo periodo, sopprimere le parole: «al doppio».

6.21

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire la parola: «2024» con la seguente: «2025»;*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 95.724.000 euro per l'anno 2025, si provvede:*

a) quanto a euro 73.521.500 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 22.202.500 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.22

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente: «All'onere derivante dal comma 3, pari a 95.724.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2024.».

6.23

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) quanto a euro 8.996.500 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.24

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 67, comma 1 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 147 del codice penale)

1. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di persona affetta da grave patologia fisica o psichica, nei casi in cui la detenzione in carcere o la sua prosecuzione, risulti in contrasto con il senso di umanità o in quelli in cui il trattamento terapeutico realizzato in ambito penitenziario, anche mediante ricoveri in luoghi esterni di cura, non risulti in concreto adeguato alla efficace cura delle patologie;

b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi indicati dai numeri 2) e 3) ove sussista concreto e attuale pericolo di commissione di delitti può essere applicata, in luogo del differimento, la misura della detenzione domiciliare."»

6.0.2

[Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche in materia di processo penale a carico di imputati minorenni)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-bis, comma 1, le parole: «a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «a quattro

anni»;

b) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, primo periodo la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «nove»;

2. al comma 1, secondo periodo sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 5»;

3. al comma 3 le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «della metà» e le parole: «della metà» sono sostituite dalle seguenti: «di due terzi».

6.0.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 6 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 6, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso deve essere assicurato uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati, al netto degli arredi tendenzialmente fissi e dei servizi igienici."»

6.0.4

[Lopreato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche in materia di colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente)

1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:

" In deroga a quanto previsto dal comma 3, i detenuti ed internati possono essere ammessi a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con la quale stabilmente convive, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. Rilevano, a tal fine, la pericolosità sociale del detenuto, l'irregolarità di condotta e i precedenti disciplinari. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa pari ad euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

I colloqui intimi hanno una durata adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività e si svolgono presso unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.

Il direttore dell'istituto verifica l'eventuale esistenza di divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, ovvero la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'effettività della pregressa convivenza."

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 18, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, della legge 26 luglio 1975 n. 354»;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quanto stabilito dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del medesimo articolo».

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

4. Per far fronte alle finalità di cui al comma 1, pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.5

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 18, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sono ammessi i colloqui a distanza con la strumentazione tecnologica messa a disposizione dall'amministrazione penitenziaria."»

6.0.6

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica all'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute)

1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi».

2. Al fine di garantire il diritto alle visite affettive di cui al precedente comma in tutti gli istituti penitenziari presenti nel territorio nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sulla base dei seguenti criteri:

a) all'articolo 37:

1) al comma 5, prevedere che per i detenuti con figli minori di quattordici anni i colloqui devono svolgersi in locali distinti, dotati preferibilmente di spazi all'aperto e con possibilità di attività ludiche e ricreative, a sostegno dell'infanzia e dell'accoglienza dei minori;

2) al comma 8, sopprimere il secondo periodo;

3) al comma 9, innalzare l'età della prole da dieci a quattordici anni e prevedere che i colloqui si svolgano in locali distinti, adeguatamente allestiti, preferibilmente con un'area verde attrezzata, dotati di spazi all'aperto, con possibilità di consumazione di un pasto;

4) dopo il comma 13, prevedere che ferme restando le modalità previste dall'articolo 18, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per le persone ammesse ai colloqui, sia consentito ai detenuti e agli internati effettuare una volta al mese, con priorità per le famiglie con i figli minori di quattordici anni, nei giorni festivi, un colloquio di durata non inferiore a tre ore, in locali appositi o all'aperto, per consumare un pasto o effettuare un'attività all'aperto con i propri figli e familiari;

b) all'articolo 39:

1) al comma 2, prevedere il riferimento alla corrispondenza telefonica quotidiana e sopprimere il riferimento a una volta alla settimana e il secondo periodo;

2) al comma 6, innalzare la durata massima di ciascuna conversazione telefonica a venti minuti;

c) all'articolo 61, comma 2, promuovere progetti interistituzionali e protocolli d'intesa volti alla creazione di «sportelli della famiglia» per il ripristino e il rinforzo delle funzioni genitoriali e il superamento delle situazioni di disagio familiare.

6.0.7

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica all'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute)

1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

" Ai detenuti e agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'art. 41 bis, co. II O.P., sono consentiti incontri periodici di durata non inferiore alle 6 ore consecutive e non superiori alle 24 ore con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali idonei a consentire relazioni intime. L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per gli imputati, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'art. 11 c. II. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diverse dal coltivare le relazioni affettive. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari, con percorsi dedicati ed esterni alle sezioni, senza controlli visivi e auditivi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a introdurre le modalità attuative per garantire il rispetto del diritto all'affettività e alla sessualità dei detenuti e degli internati." »

6.0.8

[D'Elia](#), [Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 28 della legge n. 354 del 1975 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore, delle persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi».

2. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: "Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza" »

6.0.9

[Mirabelli](#), [D'Elia](#), [Rossomando](#), [Bazoli](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

1. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure

privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, primo periodo, le parole: «una volta alla settimana» sono sostituite dalle seguenti: «una volta al giorno»;
- b) il comma 3 è abrogato;
- c) ai commi 4 e 5, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»;
- d) al comma 6, le parole: «dieci minuti» sono sostituite dalle seguenti: «venti minuti».

6.0.10

[Bilotti](#), [Lopreiato](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di colloqui telefonici)

1. All'articolo 39 del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 le parole: «una volta alla settimana» sono sostituite dalle seguenti: «sei volte al mese» e le parole: «due al mese» sono sostituite dalle seguenti: «quattro al mese»;
- b) il comma 3 è soppresso;
- c) al comma 6 le parole: «di dieci minuti» sono sostituite dalle seguenti: «di quindici minuti»

2. I colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n.354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.230 del 2000.».

6.0.11

[Bilotti](#), [Lopreiato](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di colloqui telefonici)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2-*quinquies* del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70,».

2. All'articolo 2-*quinquies*, comma 1, terzo periodo, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354» sono inserite le seguenti: «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,».

6.0.12

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica e di relazioni socio-familiari dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

- a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili prevedendo

il diritto di detenuti e internati alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, che la durata di ciascuna conversazione telefonica sia di almeno quindici minuti, che i detenuti e gli internati possano chiedere di effettuare il colloquio telefonico, per la stessa durata, anche mediante videochiamata, con attivazione, chiusura e controllo a vista da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, che dopo la sentenza di primo grado gli imputati siano autorizzati alla corrispondenza telefonica dal direttore dell'istituto, che la corrispondenza telefonica possa essere autorizzata a spese del destinatario;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.

2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

3. All'articolo 30, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole «particolare gravità» sono aggiunte le seguenti «o, con esclusione dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* della presente legge, di particolare rilevanza».

4. All'articolo 18, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-*bis*. Ai detenuti ed agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, comma 2, della presente legge, sono consentiti incontri periodici, di durata non inferiore alle tre ore consecutive, con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali, anche costituiti, ove possibile, da unità abitative autonome, idonei a consentire relazioni intime.

3-*ter*. L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per coloro sottoposti a procedimento penale, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della presente legge. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare.

3-*quater*. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diversa da quella di coltivare la relazione affettiva.»

6.0.13

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-*bis*

(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, prevedendo le modalità attraverso cui consentire ad ogni detenuto almeno una videochiamata al giorno per la durata massima di trenta minuti.

b) all'articolo 61, comma 2 lettera a) secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.

6.0.14

[Bilotti](#), [Lopreiato](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di video-colloqui)

1. Al fine di garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, nonché la sicurezza delle strutture attraverso il contenimento del rischio di introduzione dall'esterno di strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi, negli istituti penitenziari che, a seguito dei lavori infrastrutturali promossi dalla Direzione generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, sono stati raggiunti dalla fibra ottica e che hanno effettuato gli interventi di implementazione della LAN, deve essere favorita, a cura delle Direzioni, la realizzazione di apposite salette che, attraverso la installazione di apparecchiature dedicate, possano consentire la realizzazione di una pluralità di video-colloqui, con il controllo visivo del Personale addetto alla vigilanza, il quale, da appositi schermi, potrà effettuare, contestualmente, le necessarie verifiche circa la correttezza della modalità di svolgimento degli stessi. Negli altri istituti penitenziari in attesa del completamento dei programmati interventi infrastrutturali di cui al periodo precedente, i video-colloqui potranno continuare a essere effettuati con le modalità già sperimentate, utilizzando gli apparecchi telefonici all'uopo messi a disposizione dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Tali forme di comunicazione possono essere autorizzate oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 500.000 euro per l'anno 2025 e 1 milione per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.15

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 30-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente settantacinque giorni in ciascun anno di espiazione."»

6.0.16

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 30-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto,

può concedere permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente sessanta giorni in ciascun anno di espiazione."»

6.0.17

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 34 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 34, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della persona ed eseguita con modalità tali da non lederne la dignità. Solo in presenza di specifici e giustificati motivi la perquisizione può essere effettuata mediante denudamento. L'ispezione delle cavità corporee può essere condotta esclusivamente da un medico. Dell'avvenuta perquisizione è fornita documentazione che comprovi la sussistenza dei presupposti e la descrizione delle modalità con le quali la medesima è stata eseguita."»

6.0.18

[Bazoli](#), [Verini](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espriare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio."»

6.0.19

[Bazoli](#), [Verini](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espriare pari, nella durata di settantacinque giorni per ogni semestre durante il quale il

richiedente ha subito il pregiudizio."»

6.0.20

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. L'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: «Art. 41. (*Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione*). -Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.
2. La forza fisica costituisce comunque l'ultima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile.
3. Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale procede alle indagini del caso e al responsabile sanitario dell'istituto che provvede, senza indugio, agli accertamenti sanitari.
4. Ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell'operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso.
5. Non è ammesso l'uso di mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari o di sicurezza.
6. Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.»

6.0.21

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La forza fisica costituisce comunque l'ultima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile."»

6.0.22

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell'operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso."»

6.0.23

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di

detenzione domiciliare)

1. All'articolo 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 le parole "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".»

6.0.24

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica all'articolo 47 - ter della legge 26.7.1975 n. 354)

All'articolo 47 - ter della legge O.P., al comma 1 - bis le parole "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"»

6.0.25

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 52, della legge 26 luglio 1975, n. 354, primo comma le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "settantacinque giorni"»

6.0.26

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 52, della legge 26 luglio 1975, n. 354, primo comma le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"»

6.0.27

[Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Giorgis](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

1. L'articolo 28 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente: "Art. 28 - Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà - I. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
2. All'articolo 29 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente: "I. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter."
3. All'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all' articolo 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.».

6.0.28

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione della situazione straordinaria di sovraffollamento carcerario e ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52.

2. In ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 luglio 2026, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.»

6.0.29

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Modifiche all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 53, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ai medesimi possono essere concessa, per esigenze personali o familiari, licenze di durata complessivamente non superiore a trenta giorni l'anno; può essere inoltre concessa una licenza di

durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.»

6.0.30

[D'Elia](#), [Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare";

2. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente articolo, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

3. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

4. La detrazione di pena prevista dal presente articolo si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2016.»

6.0.31

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata)

1. All'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare».

6.0.32

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354, le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "settantacinque giorni".

2. La detrazione di pena di settantacinque giorni, prevista dall'articolo 54, della legge 26 luglio 1975 n. 354, si applica anche ai semestri di pena successivi alla data del 1° marzo 2020, nonché al semestre in corso a tale data."

6.0.33

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: "1-bis. Al momento dell'ingresso in carcere, il condannato è informato del meccanismo premiale di cui al comma 1, e delle relative conseguenze sull'entità della pena da scontare.»

6.0.34

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di liberazione anticipata)

1. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.
2. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.
3. Per i semestri rispetto ai quali è stata già concessa la liberazione anticipata, l'incremento di quindici giorni è disposto d'ufficio dal pubblico ministero competente per l'esecuzione."

6.0.35

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Liberazione anticipata speciale)

1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.
2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° agosto 2024, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.
3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1° agosto 2024.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative."

6.0.36

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Del collegio non fa parte il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato."»

6.0.37

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in materia di permessi premio)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all' articolo 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.».

6.0.38

[D'Elia](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Interventi in materia di sospensione dell'esecuzione della pena)

1. Ai condannati il cui ordine di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sia sospeso ai sensi del comma 5, dell'articolo 656, del codice di procedura penale e che nel corso dei 12 mesi successivi al decreto di sospensione non siano stati iscritti nel registro delle notizie di reato cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, è concesso l'affidamento in prova al

servizio sociale di cui all'articolo 47, della legge 26 luglio 1975, n. 354.»

6.0.39

[D'Elia](#), [Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena)

1. Nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile.

2. Qualora in applicazione del principio di cui al comma 1, non sia possibile l'esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva, nei confronti di un soggetto proveniente dallo stato di libertà, nell'istituto di assegnazione e non sia possibile individuarne altro idoneo nel rispetto del principio di territorializzazione della pena, previsto dall'articolo 42, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena è espiata in taluno dei luoghi di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, o in altro luogo indicato dal condannato, con le relative eventuali prescrizioni stabilite dal giudice responsabile dell'esecuzione.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero della giustizia predispone una lista dei condannati alla detenzione carceraria, secondo l'ordine cronologico dell'emissione delle condanne, ai fini dell'esecuzione della pena nell'istituto di assegnazione. Un adeguato numero di posti letto regolarmente disponibili ai sensi del comma 1 è mantenuto libero, per essere riservato all'esecuzione della pena nei confronti dei condannati per reati contro la persona ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice di procedura penale.

4. Il periodo di conversione temporanea dell'ordine di esecuzione della pena in obbligo di permanenza domiciliare ai sensi del comma 2 è computato al fine della complessiva durata della pena al pari della detenzione in carcere. La disposizione di cui al primo periodo cessa di applicarsi qualora il soggetto non ottemperi all'obbligo di permanenza domiciliare e alle eventuali prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo comma 2.»

6.0.40

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti)

All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, dopo le parole: «persone detenute adulte» sono inserite le seguenti: «che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena.».

6.0.41

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

All'articolo 10-bis del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al comma 1, dopo le parole: «Il direttore dell'istituto penale per i minorenni» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto.».

6.0.42

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;

b) dopo il comma 1-bis) sono inseriti i seguenti: «1-ter) Nel caso in cui la durata minima del corso è stabilita in sei mesi il contingenti di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti per adulti devono, entro l'anno successivo all'assegnazione della prima sede, frequentare presso una scuola di formazione e aggiornamento, di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.;

1-quater) La formazione sulla tutela dei diritti fondamentali non deve essere in nessun modo compressa e i contenuti didattici dovranno prevedere un *focus* relativo alle situazioni ad elevato livello di criticità attraverso l'acquisizione e l'utilizzo di tecniche di *de-escalation* finalizzate a depotenziare atteggiamenti violenti o aggressivi. I corsi devono, altresì, garantire un adeguato e continuo spazio di riflessione e confronto sulla prevenzione del rischio suicidario approfondendo le procedure da seguire e fornendo informazioni sanitarie psicologiche e trattamentali per le strategie di prevenzione.».

6.0.43

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Assunzioni straordinarie Polizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per l'assunzione straordinaria di ulteriori unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immissione in servizio del personale necessario.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»

6.0.44

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Aumento dotazione organica dirigenti di istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2025-2027, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.»

6.0.45

[Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale).

1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "biennio 2017-2018" con le seguenti parole "triennio 2024-2026" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "500 unità".

Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.».

6.0.46

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale)

1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure

concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2025.».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50.500.000 per l'anno 2025 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede, mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in *Italy*.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.47

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2025-2027» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede, mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in *Italy*.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.48

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento pianta organica area funzionari)

1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di 100 unità dell'area dei funzionari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nell'anno 2025, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 100 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, ex terza area fascia retributiva F1, del Comparto Funzioni Centrali.

3. Per l'attuazione di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 4.161.652 a decorrere dall'anno 2025.

4. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 4.161.652 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

6.0.49

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Norme per personale DAP e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge, il comma 2, dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla copertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2025-2027, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020."

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.50

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria)

1. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025.»

6.0.51

[Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 6-bis

(Norme per la salute mentale nell'esecuzione penale)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 di ulteriori 60 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy,

individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.»

6.0.52

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 6-bis

(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)

1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.53

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento delle risorse per l'edilizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire la sicurezza, il miglioramento della vivibilità, l'adeguamento funzionale degli istituti penitenziari di adulti e minori è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.»

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.54

[Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Finanziamento degli ICATT e delle Se.A.T.T.)

1. Al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto dall'articolo 96, commi 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e di implementare le reti di presidi sanitari interni agli istituti penitenziari ed esterni adeguati ai bisogni di salute dei detenuti, per rendere concreta e puntuale la capacità complessiva del sistema istituzionale di presa in carico della persona detenuta, soprattutto quando affetta da stati patologici, è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 volta alla creazione di "I.C.A.T.T." - Istituti a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti - e di "Se.A.T.T." - Sezioni Attenuate per il Trattamento dei Tossicodipendenti -.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.55

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Implementazione istituti di custodia attenuata per detenute madri)

1. Al fine di realizzare in modo capillare sull'intero territorio nazionale ulteriori istituti a custodia attenuata per detenute madri e dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, è autorizzato uno stanziamento di 58,5 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 58,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.56

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)

1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.»

6.0.57

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Norme in materia di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e' incrementata di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.58

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale).

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6.0.59

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti).

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.».

6.0.60

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.61

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Nuove residenze R.E.M.S)

1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

2. Agli derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.62

[Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva)

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.».

6.0.63

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato a progetti volti al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza, ad iniziative educative, culturali e ricreative, dei detenuti, internati e delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 38 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.64

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

1. Al fine di garantire la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.65

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza degli istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2025-2027, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 80 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.66

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 6-bis

(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)

1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 11 gennaio 2018, n.4 è incrementata di ulteriori 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

6.0.67

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.0.68

[Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza)

1. La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementata di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare alle finalità di cui alla lettera d), comma 2, articolo 5, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n.93.

2. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 6 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.69

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Rifinanziamento del Fondo relativo all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette)

1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro per l'anno 2025,

si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.70

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Finanziamento delle Comunità educanti per i detenuti)

1. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle "Comunità educanti per i detenuti", avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.71

[Lopreato](#), [Bilotti](#), [Aloisio](#), [Pirondini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili)

1. Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, nonché prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà e facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti

idonei allo svolgimento delle attività sportive.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 2.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.72

[Pirondini](#), [Bilotti](#), [Lopreiato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Fondo per la realizzazione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari)

1. Allo scopo di promuovere la salute e il benessere psico-fisico, facilitando il recupero dei detenuti e minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali in area penale esterna attraverso lo sport quale strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, presso il Ministro per lo Sport e i Giovani, è istituito un fondo per la realizzazione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari per adulti, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Per la progettazione e la costruzione dei relativi impianti è competente il Dipartimento per lo Sport, realizzato da Sport e Salute in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.73

[Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Pirondini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Istituzione del Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

1. Al fine di incentivare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Giustizia, un apposito "Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari", con una dotazione pari a 2

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per un loro reingresso nella società civile, attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto allo sviluppo di attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituti penitenziari, di spettacoli teatrali, alla partecipazione di professionisti dello spettacolo e delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni presenti sul territorio, nonché all'erogazione di benefici economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari, anche penali minorili, che collabora alla realizzazione degli spettacoli.

3. Con Regolamento da adottare mediante decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo:

- a) alla realizzazione di attività teatrali;
- b) alla produzione e la diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali;
- c) all'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;
- d) alla realizzazione, la diffusione e la promozione di una rivista sulle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari, comprese le esperienze a livello internazionale;
- e) alla realizzazione di reportage fotografici e di video-documentari sulle attività teatrali;
- f) all'istituzione presso il Ministero della giustizia di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari e di un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui al presente comma;
- g) alla realizzazione di interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti, di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzati all'individuazione, presso gli istituti penitenziari, anche penali minorili, che ne sono sprovvisti, di appositi spazi dedicati alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena, attraverso l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 9».

6.0.74

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale)

1. Al fine di concorrere all'attuazione del principio di rieducazione del condannato sancito

dall'articolo 27 della Costituzione, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per gli anni 2025, 2026 e 2027, il «Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.

2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di:

a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;

b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;

c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati;

d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti a), b) e c).

3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definite le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei programmi da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.

4. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema pervenendo all'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione della giustizia, delle altre amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali con i rispettivi servizi ed assicurare una uniforme applicazione dei livelli essenziali degli interventi, la programmazione del Fondo di cui al comma 1 avviene in maniera sinergica, convergente e complementare con gli interventi approvati dalla Cassa delle Ammende e con i singoli piani di azione triennali definiti dalle cabine di regia costituite presso le regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 74 della presente legge e finanziati anche mediante le risorse del Fondo Sociale Europeo.

5. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate le modalità di organizzazione e amministrazione del medesimo Fondo e definite le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonché per la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei programmi in considerazione della capacità degli stessi di concorrere all'abbattimento del tasso di recidiva nel compimento dei reati. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia *ex post* degli interventi finanziati. Ai membri del Comitato scientifico indipendente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Alle fondazioni di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1, negli anni 2025, 2026 e 2027. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i programmi individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con comunicazione

che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo di cui al comma 1 delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo di cui al comma 1 delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 6 nel rispetto del limite di spesa stabilito.

8. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica con cadenza annuale al Ministero dell'economia e delle finanze le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.»

6.0.75

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza interna agli istituti penitenziari)

1. Al fine di favorire l'effettiva attuazione del regime di detenzione ordinario a trattamento intensificato ammodernando e potenziando i sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.76

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti in materia di emergenza climatica nell'esecuzione penale)

1. Al fine di garantire, anche durante le situazioni climatiche estreme quali quelle relative alle ondate di calore previste e che si verificano prevalentemente nei mesi estivi, il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria in materia di esecuzione penale nel rispetto dei principi costituzionali, assicurare il trattamento, il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la prevenzione della recidiva, la

prevenzione dei suicidi, nonché al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza e le condizioni detentive, di salute e lavorative per tutti gli istituti penitenziari sia per adulti sia per minori e la riduzione del sovraffollamento, il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche al fine di intervenire sull'emergenza attualmente in corso, adotta un sistema integrato di interventi volto a:

a) garantire un adeguato approvvigionamento idrico, necessario sia all'idratazione sia all'igiene personale e degli ambienti, che sia disponibile e proporzionato alle presenze e agli spazi di ogni istituto;

b) predisporre, in accordo con la Direzione sanitaria e con le aziende sanitarie, un piano di monitoraggio e di intervento multidisciplinare mirato con riferimento alle diverse condizioni di salute, allo stato di gravidanza, all'età, alla presenza di patologie psichiatriche, a ad altre forme di fragilità e alle terapie in corso dei detenuti e degli internati;

c) provvedere a forme e strumenti volti ad una climatizzazione degli ambienti accettabile per la garanzia delle minime condizioni di lavoro del personale e detentive, nonché all'approvvigionamento e la manutenzione dei presidi per la adeguata conservazione degli alimenti e dei medicinali;

d) a garantire un'adeguata e efficace e costante azione di manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti;

e) prevedere un ulteriore trattamento accessorio a titolo di indennità per le particolari condizioni di lavoro per il personale che opera presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

f) prevedere un ulteriore trattamento accessorio per il personale medico specialistico e per il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

g) ad incrementare il ricorso alle misure alternative al carcere per adulti, e a riportare al centro potenziandolo il sistema della *probation* minorile e delle misure alternative al carcere, potenziando gli Uffici di servizio sociale per minorenni, i Centri di prima accoglienza, le case e i centri di Comunità, i Centri diurni polifunzionali;

h) a provvedere al reclutamento, anche tramite procedure straordinarie, per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria, dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale a psicologi;

i) garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia aumentando la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità anche tramite procedure di reclutamento straordinarie.»

6.0.77

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in materia di inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale)

1. Al fine di promuovere ed agevolare la cooperazione interistituzionale e concorrere, attraverso il coinvolgimento sistematico delle parti sociali, delle forze economiche e delle organizzazioni del terzo settore, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale.

2. Il Segretariato è presieduto dal Presidente del CNEL o da un suo delegato individuato tra i componenti di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in possesso di elevata professionalità o competenza nello specifico settore di riferimento, si articola in commissioni e gruppi di lavoro tematici e si avvale di una unità tecnica di supporto composta da dipendenti del segretariato generale del CNEL e di dipendenti in posizione di comando, fuori ruolo o di distacco o in analoga posizione, appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano aderito allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune attraverso gli accordi di cui all'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché da un contingente di massimo 5 esperti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Segretariato persegue l'obiettivo della "recidiva zero" attraverso l'accesso al lavoro da parte delle persone private della libertà personale e svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) attività di natura informativa sul quadro normativo regolamentare e fiscale del lavoro penitenziario;

b) analisi preventive di fattibilità relative alle progettualità di natura economica e imprenditoriale da realizzarsi negli istituti penitenziari;

c) monitoraggio dei fabbisogni formativi delle persone private della libertà personale e di quelli lavorativi espressi dal territorio e dal sistema produttivo;

d) attivazione di banche dati sulle attività di formazione, studio e lavoro intramurario ed extramurario;

e) attività di supporto tecnico alla Cassa delle Ammende anche ai fini della valutazione del sistema delle cabine di regia regionali;

f) elaborazione di linee guida e procedure standardizzate per la realizzazione e la valutazione d'impatto dei piani di azione regionali;

g) organizzazione di giornate di lavoro, attività seminariali e iniziative di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore e alle forze economiche, sociali e del terzo settore;

h) monitoraggio e verifica dei percorsi di effettiva applicazione dei trattamenti contrattuali per i lavoratori detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, di soggetti esterni alla stessa e comunque coinvolti nei possibili contesti lavorativi, anche attraverso le commissioni e i gruppi di lavoro tematici di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui alle lettere a), c) e d) del precedente comma il Segretariato, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, stabilisce forme di raccordo, collaborazione e supporto alle commissioni regionali per il lavoro penitenziario.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

6.0.78

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Inserimento al lavoro dei giovani in uscita dagli istituti penitenziari minorili)

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di ragazze e ragazzi di età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai venticinque anni dimessi dagli istituti penali per minorenni (IPM) e che abbiano dimostrato partecipazione attiva all'opera di rieducazione attraverso la frequentazione con profitto dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, e il conseguimento della relativa certificazione rilasciata dal competente soggetto attuatore o dalla direzione dell'istituto.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le procedure già previste in adempimento dell'articolo 67-bis, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

6.0.79

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 6-bis

(Oggetto)

1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare in servizio di ordine pubblico, nonché durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.

«Art. 6-ter.

(Disposizioni in materia di codici di identificazione alfanumerici)

1. Al fine di consentire l'identificazione del personale di cui all'articolo 21-bis, ogni operatore è dotato di un codice individuale identificativo alfanumerico.

2. Il codice di cui al comma 1 è composto da due lettere e tre numeri ed è impresso su un materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 10 metri e in condizioni di scarsa illuminazione.

3. Il codice di cui al comma 1 è riportato sulla parte frontale, sui due lati e sulla parte posteriore del casco di protezione in dotazione a ogni operatore. Il medesimo codice deve essere presente anche sull'uniforme di servizio, sia sul petto che sul dorso, nonché sul corpetto protettivo.

4. È fatto divieto di utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altri operatori, nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.

5. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il codice.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, stabilisce con proprio decreto le modalità di tenuta del registro di cui al comma 5.

«Art. 6-quater

(Disposizioni in materia di microtelecamere)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impiegato nei servizi di cui all'articolo 1 sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate «*bodycam*», per la ripresa di quanto avviene in tutti i servizi di ordine pubblico in cui l'operatore viene impiegato, fermo restando il divieto di utilizzarle a scopi di identificazione univoca o di riconoscimento facciale, in assenza di notizia di reato.

2. Le *bodycam* sono attivate dai tecnici delle Forze di polizia per la durata di tutto il servizio. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le registrazioni ai tecnici preposti, che provvedono al loro salvataggio su appositi supporti informatici.

3. Le registrazioni effettuate dalle *bodycam* sono conservate per ventiquattro mesi al termine dei quali, qualora non si ravvisi notizia di reato, sono automaticamente cancellate. All'atto della iscrizione della notizia di reato il pubblico ministero acquisisce immediatamente i video relativi agli operatori e alle operazioni cui il fatto si riferisce.

«Art. 6-quinquies

(Sanzioni amministrative in caso di violazioni)

1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 21-*bis* e 21-*ter*, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.

2. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 21-*bis* e 21-*ter*, la struttura periferica dell'autorità in cui è incardinato l'operatore è sottoposta a immediata ispezione da parte del Ministero competente, al fine di verificare il grado di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e l'uso che viene fatto delle dotazioni previste dalla medesima legge. I risultati dell'ispezione sono trasmessi immediatamente alla Commissione giustizia di Camera e Senato.

«Art. 6-sexies

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinquies*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

6.0.80

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme in materia di identificazione delle forze dell'ordine)

1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare comunque impegnato in servizio di ordine pubblico è tenuto ad indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto stabilito dai relativi decreti che determinano le caratteristiche delle divise.

2. Il casco di protezione indossato dal personale delle forze di polizia deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.

3. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.

4. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore.

5. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, oppure equipaggiamento d'ordinanza modificato.

6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è aumentata nei casi previsti dal comma 5."»

6.0.81

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. All'articolo 73, comma 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a quattro anni».

6.0.82

[Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche al codice della strada in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti)

1. All'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Chiunque guida» sono inserite le seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica»;

b) al comma 1-*bis*, dopo le parole: «Se il conducente» sono inserite le seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Guida in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti».

6.0.83

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa)

1. All'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo le parole: «all'articolo 59, comma 9» sono inserite le seguenti: «o al possesso dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati di cui agli articoli 4, 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 44, rilasciato da un'Associazione Professionale di categoria iscritta al Ministero delle imprese e del made in *Italy* da almeno cinque anni e che da almeno due anni abbia attivo un protocollo di intesa a valenza riparativa sottoscritto con i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna».

Art. 7

7.1

[Bilotti](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 275-*bis*, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «fattibilità tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa»;

2) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, su richiesta della persona offesa o del suo difensore, previa verifica della fattibilità tecnica, dispone la possibilità di informare

tempestivamente la persona offesa, attraverso strumenti idonei, della posizione o degli spostamenti dell'indagato o imputato, al fine di tutelarne la sicurezza e l'incolumità personale».

7.2

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis) All'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "fattibilità tecnica" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusa quella operativa";

b) dopo le parole: "In caso di manomissione" sono inserite le seguenti: "ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento"».

7.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Valente](#), [D'Elia](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e col Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità sono stabilite:

a) le modalità per l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, analizzando, anche negli specifici casi e contesti applicativi, le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato;

b) le modalità di verifica periodica, con cadenza almeno mensile, della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, tenuto conto anche del concreto funzionamento degli strumenti elettronici di controllo;

c) le modalità di applicazione degli strumenti elettronici di controllo, in particolare quando previsto dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, ivi compresa l'illustrazione all'imputato e alla persona offesa delle modalità di funzionamento dei dispositivi da parte di personale specificamente formato sulla violenza nei confronti delle donne e domestica, con consegna di apposite istruzioni;

d) le modalità di rilevazione e gestione degli allarmi generati dai dispositivi elettronici di controllo, anche attraverso un unico centro elettronico di monitoraggio nazionale, oltre che

le istruzioni operative per gli interventi di competenza della polizia giudiziaria delegata per la vigilanza.

2-bis. Nei casi previsti dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale la polizia giudiziaria, acquisito il consenso dell'imputato all'applicazione dello strumento elettronico di controllo, esegue immediatamente la misura cautelare ai sensi dell'articolo 293, comma 3, del medesimo codice. Successivamente, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, verifica la fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, coadiuvata dagli operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, attestandola con rapporto, e applica il dispositivo. La polizia giudiziaria, qualora accerti la non fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, lo comunica con rapporto immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede al fine dell'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

2-ter. Nei casi previsti dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale la polizia giudiziaria procede, con le modalità di cui al decreto del comma 2, alla verifica della persistente fattibilità tecnica, anche operativa, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice

che procede per l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

2-quater. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

2-quinquies. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-*bis*, 282--*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, con specifico riferimento alla efficace tutela delle persone offese.»

7.4

Campione

Al comma 2, sostituire il capoverso «Art.97-ter» con il seguente:

«1. Ai fini dell'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice, con decreto del Ministro dell'Interno sono stabilite le modalità della verifica, preliminare alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice, atte a garantire l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, con particolare riferimento alle caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti anche attraverso la previsione di manuali d'uso per i soggetti destinatari del provvedimento e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato, ivi incluse quelle condotte gravi o reiterate che impedendo il regolare funzionamento possono determinare la revoca della misura.»

7.5

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni

Al comma 2, sostituire il capoverso «Art. 97 - ter» con il seguente:

«Art. 97-*ter* (Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice).

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e col Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite:

a) le modalità per l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 282 -*bis* e 282 -*ter* del codice, analizzando, anche negli specifici casi e contesti applicativi, le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato;

b) le modalità di verifica periodica, con cadenza almeno mensile, della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, tenuto conto anche del concreto funzionamento degli strumenti elettronici di controllo;

c) le modalità di applicazione degli strumenti elettronici di controllo, in particolare quando previsto dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice, ivi compresa l'illustrazione all'imputato e alla persona offesa delle modalità di funzionamento dei dispositivi da parte di personale specificamente formato sulla violenza nei confronti delle donne e domestica, con consegna di apposite istruzioni;

d) le modalità di rilevazione e gestione degli allarmi generati dai dispositivi elettronici di controllo, anche attraverso un unico centro elettronico di monitoraggio nazionale, oltre che vigilanza.

2. Nei casi previsti dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice la polizia giudiziaria, acquisito il consenso dell'imputato all'applicazione dello strumento elettronico di controllo, esegue immediatamente la misura cautelare ai sensi dell'articolo 293, comma 3, del codice; successivamente, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore verifica la fattibilità tecnica, ivi compresa quella

operativa, coadiuvata dagli operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, attestandola con rapporto, e applica il dispositivo.

3. La polizia giudiziaria, qualora accerti la non fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, lo comunica con rapporto immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede al fine dell'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

4. Nei casi previsti dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice la polizia giudiziaria procede, con le modalità di cui al decreto del comma 1, alla verifica della persistente fattibilità tecnica, anche operativa, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede per l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.»

7.6

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

*Al comma 2, capoverso «Art. 97-ter» sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: «1. Nei casi previsti dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice, la polizia giudiziaria, acquisito il consenso dell'imputato all'applicazione dello strumento elettronico di controllo, esegue immediatamente la misura cautelare ai sensi dell'articolo 293, comma 3, del codice. Successivamente, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, verifica la fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, coadiuvata dagli operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici e applica il dispositivo. La polizia giudiziaria, qualora accerti la non fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, lo comunica immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede al fine dell'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.*

*2. Nei casi previsti dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice, la polizia giudiziaria procede alla verifica della persistente fattibilità tecnica, anche operativa, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede per l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.».*

7.7

[Stefani](#), [Potenti](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 97-ter», al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «preliminare alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice,».

7.8

[Potenti](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 97-ter», al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «preliminare alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice,».

7.9

[Potenti](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 97-ter», al comma 1, sostituire la parola: «preliminare» con la seguente: «funzionale».

7.10

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

*a) al capoverso "Art.97-ter", dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-*bis*) L'accertamento di cui al comma 1, è affidato prioritariamente alla Polizia Penitenziaria.»;*

*b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti: « 2-*bis*) Al fine di adeguare l'organico alle accresciute competenze in materia di accertamenti della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa di cui agli articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° febbraio 2025, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali*

previste a legislazione vigente.

2-ter) Per le finalità di cui al comma 2-bis) è autorizzata una spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2-quater) Agli oneri derivanti dal comma 2-ter) pari a euro 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 7 e 9».

7.11

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis) Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e col Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono stabilite:

1) le modalità per l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, analizzando, anche negli specifici casi e contesti applicativi, le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato;

2) le modalità di verifica periodica, con cadenza almeno mensile, della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, tenuto conto anche del concreto funzionamento degli strumenti elettronici di controllo;

3) le modalità di applicazione degli strumenti elettronici di controllo, ivi compresa l'illustrazione all'imputato e alla persona offesa delle modalità di funzionamento dei dispositivi da parte di personale specificamente formato sulla violenza nei confronti delle donne e domestica, con consegna di apposite istruzioni;

4) le modalità di rilevazione e gestione degli allarmi generati dai dispositivi elettronici di controllo, anche attraverso un unico centro elettronico di monitoraggio nazionale, oltre che vigilanza.

2-ter) Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, con specifico riferimento alla efficace tutela delle persone offese.».

7.12

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti: «2-bis) Anche al fine di adeguare l'organico alle accresciute competenze in materia di accertamenti della fattibilità operativa di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° febbraio 2025, di un contingente di 1300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a

legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivisi: 600 nella Polizia di Stato, 400 nell'Arma dei carabinieri e 300 nel Corpo della Guardia di finanza.

2-ter) Alle assunzioni di cui al comma 2-bis), pari a 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 7 e 9».

7.0.1

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche all'articolo 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

1. All'articolo 66, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Nelle ipotesi di cui al comma 1, limitatamente ai casi di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della pena sostitutiva e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione resta valido fino all'udienza in camera di consiglio di cui al terzo comma.».

7.0.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Istruzioni sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Interno pubblica con proprio provvedimento le istruzioni operative centrali sulle modalità di installazione e di verifica della fattibilità tecnica degli strumenti elettronici previsti dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159; sulle modalità di gestione degli allarmi; sulle modalità di segnalazione degli allarmi generati e dell'eventuale sopravvenuta non fattibilità tecnica; sulle modalità di gestione dei malfunzionamenti tecnici; sulle istruzioni da impartire da personale con competenza specifica in materia di violenza ai danni delle donne e domestica, all'indagato, all'imputato e persona offesa su come gestire e mantenere gli apparati.»

7.0.3

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159)

1. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione

sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, con specifico riferimento alla efficace tutela delle persone offese.

7.0.4

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

*(Incremento della disponibilità degli strumenti elettronici previsto dagli articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159)*

1. Al fine di ovviare alle carenze di disponibilità degli strumenti elettronici previsto dagli articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2025 e 10 milioni di euro per il 2026.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.0.5

[Maiorino](#), [Lopreato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Disposizioni relative all'Osservatorio sul Fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica)

1. All'Osservatorio sul Fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito con Decreto Ministeriale del 12 aprile 2022, sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni:

a) raccolta dei dati in merito all'esito dei procedimenti giudiziari per i delitti indicati all'articolo 1 della legge 19 luglio 2019, n.69, catalogando i vari provvedimenti conclusivi delle diverse fasi e gradi del procedimento;

b) promozione della raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle donne vittime dei su indicati delitti, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

c) monitoraggio dell'evoluzione degli esiti dei giudizi, anche in relazione alle evidenze sociali del fenomeno della violenza di genere, al fine di offrire uno strumento di analisi e di supporto al Parlamento per la predisposizione di eventuali proposte legislative.

2. Al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle ulteriori funzioni attribuite all'Osservatorio di cui al comma 189-*bis* è autorizzata la spesa nel limite massimo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 7-*bis* e 9».

7.0.6

[Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Disposizioni in materia di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)

1. Ai fini di dare concreta attuazione all'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente articolo sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 7-*bis* e 9».

7.0.7

[Bazoli](#), [Verini](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

1. All'articolo 35-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai detenuti che si trovano, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in istituti penitenziari con un indice di sovraffollamento superiore alla capienza regolamentare, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a settantacinque giorni per ogni semestre di detenzione in condizione di sovraffollamento."»

7.0.8

[Stefani](#), [Potenti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113)

1. All'articolo 6-*ter* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, al comma 1, le parole "I prestatori di servizi di accesso alla rete" sono

soppresse.»

7.0.9

[Basso, Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113)

1. All'articolo 6-ter del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il comma 3 è abrogato.»

7.0.10

[Scalfarotto, Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113)

1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il comma 3 è abrogato."

Art. 8

8.1

[Lopreiato, Scarpinato, Bilotti](#)

Al comma 1, dopo le parole «ai procedimenti di esdebitazione», inserire le seguenti: «, ai piani attestati di risanamento, alle procedure di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa, alle procedure di amministrazione straordinaria».

8.0.1

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, al comma 2-*quinquies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", possono presentare atti societari non notarili su incarico dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche, i Tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio."».

Art. 9

9.0.1

[Stefani, Potenti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis:

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151 "Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134" , il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nella predisposizione del progetto organizzativo il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli. Il Dirigente amministrativo, tenuto conto delle risorse assegnate all'Ufficio giudiziario e le specifiche competenze in relazione ai profili professionali, di concerto con il Capo dell'Ufficio assegna il personale agli uffici"

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151 "Norme sull'ufficio per il processo in

attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente "Al fine di consolidare gli obiettivi di efficientamento, qualificato coordinamento e innovazione dell'attività dell'organizzazione giudiziaria, gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione sono costituiti dalle seguenti figure professionali"

b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie; il funzionario tecnico di organizzazione, il funzionario addetto all'ufficio per il processo e al supporto della giurisdizione; l'operatore *data entry*".

9.0.2

[Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di congedo per le lavoratrici dipendenti e autonome vittime di violenza di genere)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

b) al comma 2, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

2. All'articolo 1, comma 241, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 9 e 9-bis».

9.0.3

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

1. All'articolo 3, della Legge 22 giugno 2000 n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «settecento euro» sono sostituite dalle seguenti: «ottocentocinquanta euro»;

b) al comma 2 le parole: «trecentocinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentocinquanta».

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,

comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: «5, 6 e 9» con le seguenti: «5, 6, 9 e 9-bis».

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 216 (pom.) dell'08/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2025
216ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#), richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento dichiara improponibili, in quanto estranei al contenuto del decreto-legge gli emendamenti: 1.0.1, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 4.0.1, 5.5, 5.0.1, 5.0.3, 6.1, 7.12, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.10, 8.0.1, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 nonché tutti gli emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 6.

Il [PRESIDENTE](#) invita quindi il relatore ed il sottosegretario Delmastro Delle Vedove ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli identici emendamenti 1.1 e 1.2.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.1.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono approvati.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 3.1 a condizione che sia riformulato in un testo 2 di cui il relatore dà lettura.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), firmatario dell'emendamento 3.1, dichiara di accogliere la riformulazione in un testo 2 (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) annuncia il proprio voto favorevole considerato che la disposizione è stata sollecitata anche nel corso delle audizioni.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 (testo 2), a cui aggiunge la propria firma la senatrice Stefani, è approvato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la senatrice Rossomando ha presentato un testo 2 dell'emendamento 5.0.2, pubblicato in allegato al resoconto della seduta. Invita quindi all'espressione dei pareri il relatore ed il rappresentante del Governo.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1 e 5.2 a condizione che siano riformulati in un testo di cui dà lettura.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) fa presente che l'emendamento 5.0.2 (testo 2) tratta in maniera analoga gli stessi temi oggetto della proposta di riformulazione.

Il RELATORE estende pertanto l'invito alla medesima riformulazione anche sull'emendamento 5.0.2 (testo 2).

I senatori [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), [BERRINO](#) (FdI) e [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) dichiarano di accogliere la riformulazione proposta dal relatore.

Il RELATORE esprime invece parere contrario sugli emendamenti 5.3 e 5.4.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere i pareri espressi dal relatore.

Posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 5.1 (testo 2), 5.2 (testo 2) e 5.0.2 (testo 3), pubblicati in allegato al resoconto, sono approvati.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 5.3 e 5.4.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)), in ordine alle dichiarazioni di improponibilità, chiede chiarimenti sull'emendamento 5.5, che riguarda l'ambito di competenza dei giudici di pace.

Il [PRESIDENTE](#) richiama i criteri di proponibilità degli emendamenti riferiti al testo dei decreti-legge, facendo presente che la proposta in questione incide sulle competenze del giudice di pace in materia tavolare, tema non rientrante tra quelli affrontati dal provvedimento in esame.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 6 non dichiarati improponibili.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, gli identici 6.7, 6.8 e 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 e 6.13 sono respinti.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), esprimendo il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.14, giudica non comprensibile il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo su una norma volta a rafforzare il potere conoscitivo delle Camere in ordine all'attività del Commissario per l'edilizia carceraria.

Posto ai voti, l'emendamento 6.14 è respinto.

Posti separatamente ai voti, la Commissione respinge successivamente gli emendamenti 6.15 e 6.16.

Sull'emendamento 6.17 interviene in dichiarazione di voto favorevole la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) sottolineando l'importanza di approvare la sua proposta di modifica, in quanto sopprime la possibilità per il Commissario per l'edilizia penitenziaria di agire in deroga ad alcune norme fondamentali per assicurare la legalità, come il Codice degli appalti.

Con separate votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 6.17, 6.18, 6.19 e 6.20.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.21 ribadendo che le coperture stabilite dall'articolo 6 tolgono risorse di carattere fondamentale per interventi di giustizia che la sua parte politica ritiene non debbano essere depauperati.

Posto ai voti l'emendamento 6.21 viene respinto.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.22 sottolineando che la logica della proposta emendativa va nella stessa direzione di quella testé richiamata dal senatore Bazoli.

Con separate votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 6.22, 6.23 e 6.24.

Interviene infine la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) che lamenta la dichiarazione di improponibilità relativa all'emendamento 6.0.4 che, come ricordato durante l'illustrazione degli emendamenti nella seduta antimeridiana, aveva lo scopo di assicurare il diritto all'affettività dei detenuti sancito da una recentissima sentenza della Corte di cassazione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 7.1.

Esprimono altresì un parere contrario sugli emendamenti 7.2 e 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, e 7.11

invitando eventualmente i presentatori a ritirarli per trasformarli in ordini del giorno. Invitano al ritiro dell'emendamento 7.4 ed esprimono parere contrario sugli emendamenti 7.10, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4.

La senatrice [BILOTTI](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 7.1 che è diretta ad assicurare una piena tutela alle donne vittime di violenza, al contempo assicurando il bilanciamento degli altri interessi costituzionali garantiti all'indagato. Pur essendo consapevole della difficoltà a contemperare i diritti fondamentali in gioco, ritiene tuttavia che - nel solco di quanto già emerso nel dibattito della Commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio - costituisca un impegno imprescindibile per tutte le forze politiche prevenire la violenza maschile contro le donne aumentando la distanza tra vittima e maltrattante nel caso di applicazione del braccialetto elettronico, anche tenendo conto della fattibilità tecnica di tale prescrizione nei piccoli centri. Invita pertanto il relatore ed il Governo ad una ulteriore riflessione sul punto, ai fini della approvazione della proposta 7.1.

Il [PRESIDENTE](#), ad integrazione delle considerazioni svolte dalla senatrice Bilotti, ricorda come in più occasioni sia stato manifestato l'interesse del Governo ad intervenire ulteriormente sul tema del braccialetto elettronico, all'esito della verifica puntuale delle condizioni tecniche e di funzionamento degli strumenti elettronici.

Posto ai voti l'emendamento 7.1 è respinto.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) dichiara di non accogliere l'invito alla trasformazione dell'emendamento 7.2 in ordine del giorno, che posto ai voti è respinto.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) chiede se vi sia la piena disponibilità del relatore e del rappresentante del Governo ad accogliere in un ordine del giorno che si dichiara disponibile a presentare eventualmente anche in Assemblea i contenuti dell'emendamento 7.3.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE fa presente che il parere del Governo sull'ordine del giorno, potrà essere espresso preso atto della sua formulazione definitiva, ferma restando la più ampia disponibilità ad accogliere indicazioni su una tematica come quella sulla violenza contro le donne su cui di recente è stata approvata anche una mozione dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) chiede quindi di procedere alla votazione dell'emendamento 7.3, riservandosi di presentare in Assemblea un ordine del giorno.

Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

La senatrice [CAMPIONE](#) (FdI), accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 7.4.

Gli emendamenti 7.5 e 7.6, non essendo stata accolta la proposta di trasformazione in ordini del giorno, posti separatamente ai voti sono respinti.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) ritirando l'emendamento 7.7, fa presente che il Gruppo della Lega presenterà ordini del giorno in Assemblea, auspicando l'impegno del Governo ad affrontare le problematiche sottese alla proposta di modifica.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) ritira quindi gli emendamenti 7.8 e 7.9.

Con separate votazioni sono successivamente respinti gli emendamenti 7.10 e 7.11, riservandosi la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) di presentare ordini del giorno per l'esame in Assemblea.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) che richiama le motivazioni sottese alla proposta, posto ai voti, l'emendamento 7.0.1 è respinto.

Con separate votazioni sono infine respinti gli emendamenti 7.0.2, 7.0.3 e 7.04.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 8.1, che, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), posto ai voti è respinto.

Essendo terminate le votazioni degli emendamenti, il [PRESIDENTE](#) fa presente che, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-bis e 6-ter del Regolamento, gli emendamenti approvati verranno trasmessi alla Commissione affari costituzionali ed alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1155) Deputato Marta SCHIFONE e altri. - Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 dicembre 2024.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il relatore, senatore Sisler, ha illustrato i contenuti del provvedimento il 19 novembre scorso. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata del 22 gennaio alle ore 15.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1315](#)

Art. 3

3.1 (testo 2)

[Zanettin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis . Fermo quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio Superiore della Magistratura in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026, è prorogato fino a tale data.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e sul termine di permanenza dei magistrati giudicanti presso gli uffici giudiziari»

Art. 5

5.1 (testo 2) [id. 5.2 (testo 2) e 5.0.2 (testo 3)]

[Zanettin, Giorgis](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire le parole:* «in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 è ridotto a dodici mesi» *con le seguenti:* «il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è ridotto a sei mesi»;

b) *Al comma 2, dopo le parole:* «la spesa» *inserire le seguenti:* «di euro 1.380.484 per l'anno 2025 e».

5.2 (testo 2)

[Berrino](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire le parole:* «in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 è ridotto a dodici mesi» *con le seguenti:* «il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è ridotto a sei mesi»;

b) *Al comma 2, dopo le parole "la spesa" inserire le parole "di euro 1.380.484 per l'anno 2025 e";*

5.0.2 (testo 2)

[Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Anticipazione ingresso in servizio dei magistrati onorari di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Qualora negli uffici del giudice di pace si riscontri una carenza di organico corrispondente a una scopertura pari ad almeno il 50 per cento rispetto alle unità assegnate, il periodo di assegnazione all'ufficio per il processo, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 è ridotto a sei mesi.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.».

5.0.2 (testo 3)

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire le parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 è ridotto a dodici mesi» con le seguenti: «il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è ridotto a sei mesi»;*

b) *Al comma 2, dopo le parole "la spesa" inserire le parole "di euro 1.380.484 per l'anno 2025 e";*

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024**

79ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- per quanto attiene al riparto delle competenze legislative costituzionalmente definito, il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

- sono anche coinvolte materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali la tutela della salute, la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e organizzazione di attività culturali e il governo del territorio,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) si associa alla richiesta del senatore Cataldi.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, le disposizioni del decreto-legge risultano accomunate dalla finalità di garantire la funzionalità del sistema giudiziario e della relativa organizzazione;

- con riguardo al rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, le disposizioni del provvedimento in titolo risultano riconducibili prevalentemente alle materie "giurisdizione e norme processuali" e "ordinamento penale", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede

plenaria.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta del senatore Cataldi.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta del senatore Cataldi.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(647) RUSSO e altri. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 4, comma 4, si rappresenta l'opportunità di stabilire un termine finale per l'adozione del decreto interministeriale di definizione dei requisiti dei componenti dell'Unità valutativa multimediale sull'autismo, nonché di prevedere, ai fini dell'adozione del suddetto decreto, il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni;
- all'articolo 6, comma 1, risulta necessario aggiornare la decorrenza degli oneri finanziari dall'anno 2025, nonché prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di ripartizione delle risorse del Fondo per l'inserimento lavorativo dei soggetti con disturbo dello spettro autistico.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 266 (pom.) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024

266ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Ilaria Boiano, rappresentante dell'Associazione Differenza Donna, e Orietta Gargano, presidente della Cooperativa sociale Be Free. La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) annuncia un voto contrario, in linea con il giudizio molto critico espresso dal Partito democratico nelle Commissioni di merito. A suo avviso, le misure previste risultano ancora insufficienti dal punto di vista dell'efficacia della pubblica amministrazione, del miglioramento dell'ambiente imprenditoriale, per il settore della ricerca e dell'innovazione. Segnala, in particolare, che la disciplina dell'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), di cui all'articolo 25 del disegno di legge, non solo non contrasta l'abusivismo, ma rischia addirittura di favorirlo.

Non essendoci altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) chiede di rinviare la votazione dello schema di parere, per un approfondimento, considerato tra l'altro che la Commissione di merito sta ancora svolgendo le audizioni sul provvedimento in titolo.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del senatore Parrini, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del

registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) rileva che sarebbe necessario intervenire con un provvedimento organico per disciplinare tutti i mestieri e le professioni, altrimenti si rischia di introdurre disparità. Pertanto, annuncia il proprio voto contrario.

Non essendoci altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine previsto per le ore 15 di giovedì 5 dicembre, sono stati presentati due emendamenti al nuovo testo unificato, pubblicati in allegato.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) anticipa il parere contrario su entrambe le proposte di modifica, anche perché in controtendenza rispetto al nuovo testo unificato su cui vi è una convergenza di quasi tutti i Gruppi.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa di acquisire il parere delle Commissioni 2a e 4a. Auspica in ogni caso che sia possibile pervenire a un orientamento unanime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte, inoltre, che delle procedure informative sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri: audizione di associazioni ed esperti

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 19 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) rivolge un indirizzo di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Interviene, in rappresentanza dell'associazione Differenza Donna, l'avvocato Ilaria BOIANO.

Prendono la parola il senatore [LISEI](#) (*FdI*) e la senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) per porre quesiti, cui risponde Ilaria BOIANO.

Interviene quindi Orietta GARGANO, presidente della cooperativa sociale Be Free.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nella riunione di oggi, martedì 10 dicembre 2024, dell'Ufficio di Presidenza sui disegni di legge nn. [836](#) e [1255](#) (*Giornata della memoria vittime stupri di guerra 1943-44*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1318

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene al riparto delle competenze legislative costituzionalmente definito, il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

- sono anche coinvolte materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali la tutela della salute, la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e organizzazione di attività culturali e il governo del territorio,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, le disposizioni del decreto-legge risultano accomunate dalla finalità di garantire la funzionalità del sistema giudiziario e della relativa organizzazione;

- con riguardo al rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, le disposizioni del provvedimento in titolo risultano riconducibili prevalentemente alle materie "giurisdizione e norme processuali" e "ordinamento penale", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE
N. [427](#), [731](#), [888](#), [891](#)**

Art. 1

1.1

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «è inserito il seguente: "La Repubblica tutela le vittime di reato"» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:

"La Repubblica tutela le vittime di reato.

Nessun reato può essere introdotto se non per legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, fuori dai casi di cui agli articoli 76 e 77."».

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 268 (pom.) del 17/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2024

268ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1323) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di voto di astensione dei senatori [CATALDI](#) (*M5S*) e [PARRINI](#) (*PD-IDP*), verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1240) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) dichiara un voto di astensione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia un voto contrario.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in funzione di relatore, ricorda che è stato predisposto uno schema di parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), nel dichiarare un voto contrario, sottolinea che le attese create dal titolo del provvedimento restano deluse, in quanto le misure urgenti in materia di giustizia appaiono insufficienti. Per esempio, non si incrementa l'organico dei giudici di pace, con il risultato che i continui rinvii, soprattutto delle cause civili, finiscono per negare la tutela dei diritti. Questo sistema inefficiente, tra l'altro, favorisce l'incremento del contenzioso, perché chi ha interesse a dilazionare il procedimento non sarà disposto a conciliare.

Considerato che vi sono altre perplessità, per esempio in riferimento alle misure sui braccialetti elettronici o alla indisponibilità a investire sulla videosorveglianza, esprime un voto contrario. Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) annuncia un voto contrario. Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore. *La seduta termina alle ore 14,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1323**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che: in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza, il decreto-legge è volto, tra le varie finalità, ad implementare e introdurre nuove misure nazionali di contrasto al lavoro sommerso, a risolvere situazioni di crisi occupazionale per le imprese operanti nel settore dell'informazione, dell'editoria e della moda, a garantire la piena operatività delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, nonché a prevedere disposizioni in materia di ordinamento e personale scolastico in ragione dell'avvio dell'anno scolastico 2024-2025, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1240**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e considerato che le relative disposizioni risultano prevalentemente riconducibili alla materia dell'organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, nonché alla materia della ricerca scientifica e tecnologica, rientrante nella competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 3, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire ad esito di quale procedura e mediante quale atto debba avvenire la selezione, in capo al Ministro dell'università e della ricerca, dei componenti dell'Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in materia di accesso alla ricerca presso le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni del comparto AFAM.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, le disposizioni del decreto-legge risultano accomunate dalla finalità di garantire la funzionalità del sistema giudiziario e della relativa organizzazione;
- con riguardo al rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, le disposizioni del provvedimento in titolo risultano riconducibili prevalentemente alle materie "giurisdizione e norme processuali" e "ordinamento penale", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 221 (ant.) del 12/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2024

221ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1315\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore, senatore Zanettin, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia, finalizzato ad affrontare importanti problematiche relative all'amministrazione della giustizia per garantirne il buon funzionamento.

L'articolo 1 reca la proroga al mese di aprile 2025 per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione.

L'articolo 2 modifica gli articoli 35 e 46-*terdecies* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, intervenendo sulla disciplina della legittimazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità.

L'articolo 3 reca disposizioni in merito al limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio per i giudici assegnati alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia.

L'articolo 4 prevede l'obbligatorietà dei corsi di formazione per i soli magistrati che hanno già ottenuto il conferimento oppure la conferma di incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado.

L'articolo 5 riduce da 24 a 12 mesi il periodo di assegnazione all'Ufficio del processo dei giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026 per avere una immediata operatività di tali giudici e provvede alla relativa copertura finanziaria.

L'articolo 6 apporta modifiche alla disciplina legislativa del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, estendendo anche fino al 31 dicembre 2026 la durata dell'incarico.

L'articolo 7 interviene in materia di misure cautelari.

L'articolo 8 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 136 del 2024, modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il citato decreto legislativo n. 136 del 2024 era stato emanato in attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 20 del 2019 e della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021, che aveva delegato il Governo a recepire la direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione).

L'articolo 9 estende anche ai soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità, quale pena sostitutiva per i reati puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni, la copertura assicurativa contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'articolo 10 reca, infine, disposizioni sulla copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **TERZI DI SANT'AGATA** (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante la legge quadro in materia di ricostruzione *post-calamità*, già approvato dalla Camera dei deputati.

L'obiettivo è quello di definire un modello unico, volto a garantire certezza, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione ed evitare che, ad ogni evento calamitoso di rilievo nazionale, vengano adottate discipline *ad hoc*, spesso non omogenee, che hanno portato a un quadro giuridico nazionale poco organico, frammentario, stratificato nel tempo, differenziato per territori e in continuo divenire. Il provvedimento si compone di 28 articoli, suddivisi in cinque capi (principi organizzativi per la ricostruzione *post-calamità*; misure per la ricostruzione; misure per la tutela ambientale; disposizioni in materia di controllo, trasparenza, tutela dei lavoratori, assicurazioni private e sistema produttivo; disposizioni transitorie e finali).

Con riferimento ai profili di competenza della 4a Commissione, si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni.

L'articolo 3, comma 7, prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi provveda, anche a mezzo di ordinanze, all'esercizio delle funzioni attribuitegli, previa intesa con la Cabina di coordinamento istituita all'articolo 4, precisando che tali ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita espressa motivazione e che sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, delle relative misure di prevenzione e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 19, modificato e integrato alla Camera dei deputati, reca varie disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso. Viene in particolare prevista l'approvazione - da parte del Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate - di un piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino e ne vengono individuate le finalità (commi 1 e 2).

In particolare, tra le finalità del piano individuate dal comma 2, si evidenzia quella di fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni, ivi compreso il materiale litoide eventualmente derivante dal medesimo evento a seguito di esondazione di corsi d'acqua e bacini di laminazione nel rispetto dei principi previsti dalla normativa europea in materia ambientale.

Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo disciplina la classificazione - ai fini della gestione nell'ambito della disciplina sui rifiuti - dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi calamitosi nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione, nonché di quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi.

Tali materiali sono classificati come "rifiuti urbani non pericolosi" con codice CER 20.03.99. Tale codice corrisponde - in base a quanto stabilito nell'allegato D al decreto legislativo n. 152 del 2006 (che contiene uno specifico elenco, cosiddetto Catalogo Europeo Rifiuti, ai sensi della decisione 2000/532/CE e successive modificazioni, all'interno del quale, in base alla tipologia d'attività, ogni rifiuto trova una sua precisa collocazione) - ai "rifiuti urbani non specificati altrimenti".

Il terzo periodo del comma 5 del medesimo articolo 19 stabilisce che il Centro di coordinamento RAEE (CDC RAEE) è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, anche all'interno dei centri di raccolta comunali o dei depositi temporanei, con oneri a proprio carico.

Il successivo periodo dispone che la disposizione del terzo periodo si applica anche al Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (CDCNPA) per i rifiuti di sua competenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 223 (ant.) del 18/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2024

223ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 8,50.*

IN SEDE REFERENTE

**(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024**

**(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
per l'anno 2024**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO osserva che, considerati gli impegni sulla legge di bilancio,
la valutazione complessiva sugli emendamenti potrà essere effettuata dopo la ripresa dei lavori
successiva alle festività.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

**(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte
virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare**

**(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di
riduzione degli sprechi di cibo**

**(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di
limitazione degli sprechi alimentari**

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto.
Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Il senatore [SATTA](#) (Fdl), relatore, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di parere già illustrato
sui disegni di legge in titolo e, in particolare, sul disegno di legge n. 972, adottato come testo base
dalla Commissione di merito.

Ricorda che il provvedimento si pone in linea con il Piano di azione europeo per l'economia circolare
(COM(2020) 98) e con la Strategia dell'Unione europea "Dal produttore al consumatore" (COM(2020)
381).

Ricorda, inoltre, la proposta di direttiva COM(2023) 420 in materia di rifiuti, che prevede di introdurre
nella direttiva 2008/98/CE il nuovo articolo 9-bis, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di
adottare misure volte a prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo l'intera filiera alimentare,

dalla produzione al consumo nei ristoranti o nei nuclei domestici.

Il Relatore ritiene quindi che il disegno di legge n. 972 non presenti elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, né con i contenuti del citato articolo 9-*bis* della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, di cui alla proposta COM(2023) 420, e propone di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge.

Tuttavia, considerata la discussione svolta nella precedente seduta, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di introdurre, tra gli obiettivi delle misure di riduzione degli sprechi alimentari, anche la lotta alla povertà alimentare, e di prevedere quindi l'obbligo di destinare gli alimenti invenduti agli enti che già si dedicano alla redistribuzione alimentare in favore degli indigenti, pur nel rispetto delle norme in materia di sicurezza igienico-sanitaria.

Dà, poi, conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 972, su cui propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando tuttavia che, in riferimento agli emendamenti 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19 e 3.0.23, nella parte in cui ripropongono l'equiparazione tra la destinazione degli alimenti invenduti alle persone indigenti rispetto alla destinazione all'alimentazione animale, vi sia una non piena aderenza con la proposta di articolo 9-*bis* della direttiva 2008/98/CE, di cui alla proposta COM(2023) 420, in cui si stabilisce, al paragrafo 1, lettera c), che gli Stati membri devono adottare misure volte a incoraggiare la donazione di alimenti invenduti, *"dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi"*.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), pur essendo favorevole a un aggiornamento della materia relativa alla riduzione degli sprechi alimentari, preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo.

Si sofferma sui numerosi emendamenti presentati, che esprimono l'esigenza di investire in modo deciso sull'informazione e sull'educazione alla riduzione degli sprechi alimentari, costruendo un percorso di cambiamento culturale a partire dalle scuole.

Ritiene, inoltre, necessario adottare misure di forte incentivazione, anche attraverso riduzioni della tariffa sui rifiuti, per stimolare cittadini e imprese in processi virtuosi.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) ringrazia il relatore per l'integrazione del parere secondo il suggerimento espresso nella precedente seduta e preannuncia il suo voto favorevole.

Ribadisce i due punti importanti del legame tra riduzione degli sprechi alimentari e redistribuzione agli indigenti, nel rispetto della sicurezza alimentare, e della priorità all'utilizzo umano rispetto all'alimentazione animale.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) osserva che, in materia di contrasto alla povertà alimentare, sono stati presentati emendamenti alla legge di bilancio, incentrati sulle mense scolastiche. Ritiene quindi positivo che la tematica sia affrontata sinergicamente da due provvedimenti legislativi.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) condivide l'importanza di un approccio integrato alla gestione del tema degli sprechi alimentari.

Il [PRESIDENTE](#), ritenendo importante dare un contributo all'esame in Commissione di merito, segnalando i due punti contenuti nello schema di parere, propone di procedere al voto.

Previa verifica della presenza del numero legale, pone quindi ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto recante misure in materia di giustizia.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 8 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 136 del 2024 (modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), emanato in attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 20 del 2019 e nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), quest'ultima per il recepimento della direttiva 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni

e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Per quanto riguarda l'ordinamento dell'Unione europea, ricorda la Relazione sullo Stato di diritto 2024 e in particolare il capitolo relativo all'Italia (SWD(2024) 812), la cui sintesi, per quanto riguarda il "sistema giudiziario", conclude nel senso che: *"È entrata in vigore una riforma globale del sistema giudiziario e il Governo ha adottato la normativa di attuazione necessaria affinché entri pienamente in funzione. Il Governo ha presentato al Parlamento un progetto di riforma costituzionale riguardante la separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e dei magistrati requirenti e l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare responsabile dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati ordinari. È stato istituito il Dipartimento della Giustizia Tributaria allo scopo di aumentare il livello di indipendenza delle corti di giustizia tributaria dal Ministero dell'Economia e delle finanze. La giustizia civile è ormai pienamente digitalizzata e presto lo sarà anche la giustizia tributaria. Sono state inoltre prese iniziative per aumentare la digitalizzazione degli organi giurisdizionali penali e delle procure, anche se sussistono problemi nell'attuazione. La durata dei procedimenti giudiziari continua a evolvere positivamente, ma costituisce tuttora un grave problema. Sono stati ottenuti miglioramenti significativi nell'assunzione di nuovi magistrati e personale amministrativo e nella riduzione del numero di procedimenti pendenti"*.

La stessa Relazione conclude poi con alcune raccomandazioni che, per quanto riguarda il "sistema giudiziario", invitano l'Italia a *"proseguire gli sforzi volti a migliorare ulteriormente il livello di digitalizzazione nelle sedi penali e nelle procure"*.

Il Relatore ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo, ritenendo tuttavia opportuno integrare l'articolo 8 con le procedure elencate all'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136 del 2024, che non risultano specificamente richiamate, e segnatamente i piani attestati di risanamento, le procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa e le procedure di amministrazione straordinaria.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede delucidazioni in merito alle notizie sull'aumento del compenso per il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, ritenendo che, qualora fossero confermate, si porrebbero in netto contrasto con le difficoltà economiche di tanti cittadini.

Preannuncia quindi un voto contrario dei senatori del suo Gruppo.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) rileva la totale estraneità dell'argomento sollevato dal senatore Lorefice rispetto ai contenuti del provvedimento in esame e rispetto alle competenze della 4ª Commissione, ritenendo inopportune argomentazioni populiste.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone quindi ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1319) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo l'Italia e la Moldova, in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.

Ricorda che l'Accordo è finalizzato a realizzare un più efficace coordinamento fra le legislazioni di settore dei due Stati, con l'obiettivo di migliorare la condizione dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie che si spostano per motivi di lavoro fra i due Paesi.

Ritenendo, quindi che esso non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

Il presidente **TERZI DI SANT'AGATA** (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, volto a stabilire un quadro normativo organico in materia di ricostruzione *post-calamità*, al fine di garantire certezza, stabilità e velocità nei processi di ricostruzione e di evitare che, ad ogni evento calamitoso di rilievo nazionale, vengano adottate discipline *ad hoc*, spesso non omogenee, che hanno portato a un quadro giuridico nazionale poco organico, frammentario, stratificato nel tempo e differenziato per territori.

In particolare, rileva che l'applicazione della normativa è esplicitamente subordinata al rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, compresa la normativa europea in materia ambientale.

Ritiene, pertanto, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE**, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(877) SIGISMONDI e altri. - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale

(1029) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere non ostativo su emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 novembre.

Il senatore **SATTA** (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, in materia di salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali e, in particolare, sul disegno di legge n. 877, adottato dalla Commissione di merito l'11 novembre 2024 come testo base, e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 2 esclude i manufatti e le macchine da pesca in oggetto dalla procedura di selezione tra i candidati potenziali, prevista dall'articolo 12 della direttiva servizi 2006/123/CE, applicandosi invece il regime derogatorio, previsto dal paragrafo 3 dello stesso articolo 12 per i casi in cui sussistano motivi imperativi d'interesse generale quale è, in questo caso, la necessità di *"tutela, salvaguardia e conservazione della specificità dell'antico e tradizionale fenomeno culturale che si è sedimentato nel tempo come patrimonio immateriale della popolazione in limitati e determinanti contesti, indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali"*.

Inoltre, lo stesso articolo 2 specifica al comma 1, lettera c), che la concessione costituisce titolo per richiedere l'autorizzazione a svolgere ogni attività sociale, culturale, turistica ed economica.

A tale riguardo, ricorda che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, i motivi imperativi di interesse generale possono legittimare le normative nazionali che, pur applicandosi indistintamente a tutti coloro che esercitano una determinata attività, di fatto danno luogo a una discriminazione indiretta, con possibili restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi per gli operatori economici provenienti da altri Stati membri. Tuttavia, deve comunque essere rispettato il principio di proporzionalità, dovendo le misure adottate limitarsi a quanto strettamente necessario per il conseguimento dello scopo perseguito.

Ricorda inoltre che sulla materia delle concessioni relative ad attività connesse con il demanio marittimo lacuale e fluviale è stata adottata, da ultimo, la disciplina contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, cosiddetto "salva infrazioni".

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge n. 877, invitando la Commissione di merito a valutare, in relazione all'articolo 2 del disegno di legge n. 877, la possibile incidenza del predetto articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (decreto "salva

infrazioni").

Per quanto riguarda gli emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), pur condividendo l'esigenza di assicurare una salvaguardia alla tradizione dei trabucchi, oggetto del provvedimento in esame, preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo, poiché non condivide le modalità con cui si evita l'applicazione della direttiva servizi.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'audizione in videoconferenza della Presidente della Georgia, Salomé Zourabichvili, sulle prospettive europee della Georgia, congiuntamente alla 3a Commissione, prevista per venerdì 20 dicembre, alle ore 10, presso la Sala Convegni di palazzo Carpegna, sarà possibile seguirla in *streaming* da remoto, restando fermo che la possibilità di intervenire è riservata alla partecipazione in presenza.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) chiede la possibilità, non solo di seguire, ma anche di intervenire da remoto, trattandosi di un giorno che solitamente è dedicato all'attività nel proprio collegio territoriale.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che, se vi è un consenso unanime, si farà promotore di tale richiesta.

La Commissione conviene.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) chiede delucidazioni sui tempi di esame della legge di bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di prevedere la calendarizzazione una volta stabiliti i tempi dell'esame presso il Senato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 972, 1145 E 1167 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di riduzione degli sprechi alimentari e, in particolare, il disegno di legge n. 972, adottato dalla Commissione di merito il 5 novembre 2024 come testo base per il prosieguo dell'esame, e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che l'articolo 1 del disegno di legge n. 972 delinea gli obiettivi della proposta, individuandoli nel promuovere tra i consumatori l'adozione di condotte virtuose per la riduzione dello spreco alimentare, diffondendo una cultura del cibo fondata sul rispetto dei principi di sostenibilità alimentare e di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, in coerenza con il Piano di azione europeo per l'economia circolare (COM(2020) 98) e con la Strategia dell'Unione europea "Dal produttore al consumatore" (COM(2020) 381);

considerato che l'articolo 2 prevede il logo volontario che indica la possibilità di asporto del cibo non consumato e l'articolo 3 prevede l'obbligo dell'offerta della mezza porzione e di porzioni per bambini; rilevato che la proposta di direttiva COM(2023) 420 prevede modifiche alla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, introducendovi anche il nuovo articolo 9 *bis*, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo l'intera filiera alimentare, dalla produzione, al consumo nei ristoranti o nei nuclei domestici, mediante misure che devono comprendere almeno quattro linee d'azione: 1) sviluppo di interventi e campagne di informazione volte alla sensibilizzazione sul tema; 2) individuazione di inefficienze nel funzionamento della filiera alimentare e distribuzione equa dei costi e benefici della riduzione degli sprechi; 3) incoraggiamento alla donazione di alimenti, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi per animali o al riutilizzo per prodotti non alimentari; 4) sostegno alla formazione e sviluppo di competenze e facilitare l'accesso a finanziamenti; e l'obbligo per gli Stati membri di raggiungere, entro il 31 dicembre 2030, una riduzione del 10 per cento della produzione di rifiuti alimentari nella trasformazione e nella fabbricazione, e una riduzione del 30 per cento nella distribuzione, ristorazione e nei nuclei domestici,

rispetto al 2020;
valutato quindi che il disegno di legge n. 972 non presenta elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, né con i contenuti della proposta di articolo 9 *bis* della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, di cui al COM(2023) 420, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge n. 972, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, tra gli obiettivi delle misure di riduzione degli sprechi alimentari, anche la lotta alla povertà alimentare, e di prevedere quindi l'obbligo di destinare gli alimenti invenduti agli enti che già si dedicano alla redistribuzione alimentare in favore degli indigenti, pur nel rispetto delle norme in materia di sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, con la seguente osservazione: in riferimento agli emendamenti 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19 e 3.0.23, nella parte in cui ripropongono l'equiparazione tra la destinazione degli alimenti invenduti alle persone indigenti rispetto alla destinazione all'alimentazione animale, si rileva che ciò si porrebbe in contrasto con la proposta di articolo 9 *bis* della direttiva 2008/98/CE, di cui alla proposta COM(2023) 420, in cui si stabilisce, al paragrafo 1, lettera c), che gli Stati membri devono adottare misure volte a incoraggiare la donazione di alimenti invenduti, "dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315

La 4ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, recante misure in materia di giustizia; considerato che l'articolo 8 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 136 del 2024 (modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), emanato in attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 20 del 2019 e nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), quest'ultima per il recepimento della direttiva 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione; ricordata la Relazione sullo Stato di diritto 2024, capitolo relativo all'Italia (SWD(2024) 812 final), la cui sintesi, per quanto riguarda il "sistema giudiziario", conclude nel senso che: *"È entrata in vigore una riforma globale del sistema giudiziario e il Governo ha adottato la normativa di attuazione necessaria affinché entri pienamente in funzione. Il Governo ha presentato al Parlamento un progetto di riforma costituzionale riguardante la separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e dei magistrati requirenti e l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare responsabile dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati ordinari. È stato istituito il Dipartimento della Giustizia Tributaria allo scopo di aumentare il livello di indipendenza delle corti di giustizia tributaria dal Ministero dell'Economia e delle finanze. La giustizia civile è ormai pienamente digitalizzata e presto lo sarà anche la giustizia tributaria. Sono state inoltre prese iniziative per aumentare la digitalizzazione degli organi giurisdizionali penali e delle procure, anche se sussistono problemi nell'attuazione. La durata dei procedimenti giudiziari continua a evolvere positivamente, ma costituisce tuttora un grave problema. Sono stati ottenuti miglioramenti significativi nell'assunzione di nuovi magistrati e personale amministrativo e nella riduzione del numero di procedimenti pendenti"*; richiamate le "raccomandazioni" per quanto riguarda il "sistema giudiziario", rivolte all'Italia nella citata Relazione sullo Stato di diritto 2024, che, oltre a ricordare gli impegni assunti nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, invitano l'Italia a *"proseguire gli sforzi volti a migliorare ulteriormente il livello di digitalizzazione nelle sedi penali e nelle procure"*; valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione: si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 8 con le procedure elencate all'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136 del 2024, che non risultano specificamente richiamate, e segnatamente i

piani attestati di risanamento, le procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa e le procedure di amministrazione straordinaria.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1319

La 4a Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024;
considerato che l'Accordo è finalizzato a realizzare un più efficace coordinamento fra le legislazioni di settore dei due Stati, con l'obiettivo di migliorare la condizione dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie che si spostano per motivi di lavoro fra i due Paesi;
valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1294

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante la legge quadro in materia di ricostruzione *post-calamità*;
considerato che l'obiettivo è quello di definire un modello unico, volto a garantire certezza, stabilità e velocità nei processi di ricostruzione, evitando che, ad ogni evento calamitoso di rilievo nazionale, vengano adottate discipline *ad hoc*, spesso non omogenee, che hanno portato a un quadro giuridico nazionale poco organico, frammentario, stratificato nel tempo e differenziato per territori;
rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento sono subordinate al rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, compresa la normativa europea in materia ambientale;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 877 E 1029 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione permanente,
esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali e, in particolare, il disegno di legge n. 877, adottato dalla Commissione di merito l'11 novembre 2024 come testo base per il prosieguo dell'esame, e gli emendamenti ad esso riferiti;
considerato, in particolare, che l'articolo 2 esclude i manufatti e le macchine da pesca in oggetto, dalla procedura di selezione tra i candidati potenziali, prevista dall'articolo 12 della direttiva servizi 2006/123/CE, applicandosi invece il regime derogatorio, previsto dal paragrafo 3 dello stesso articolo 12, per i casi in cui sussistano motivi imperativi d'interesse generale quale è, in questo caso, la necessità di "tutela, salvaguardia e conservazione della specificità dell'antico e tradizionale fenomeno culturale che si è sedimentato nel tempo come patrimonio immateriale della popolazione in limitati e determinanti contesti, indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali";
considerato, inoltre, che lo stesso articolo 2 specifica al comma 1, lettera c), che la concessione costituisce titolo per richiedere l'autorizzazione a svolgere ogni attività sociale, culturale, turistica ed economica;
ricordato che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, i motivi imperativi di interesse generale individuati possono legittimare le normative nazionali che, pur applicandosi indistintamente a tutti coloro che esercitano una determinata attività, di fatto danno luogo a una discriminazione indiretta, con restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi

per gli operatori economici provenienti da altri Stati membri, e che deve comunque essere rispettato il principio di proporzionalità, secondo cui le misure adottate si limitano a quanto strettamente necessario per il conseguimento dello scopo perseguito,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge n. 877, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 2 del disegno di legge n. 877, valutati la Commissione di merito la possibile incidenza dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (decreto "salva infrazioni"), e parere non ostativo sugli emendamenti a esso riferiti.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 327 (ant.) del 17/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2024

327ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore [10,35](#).

IN SEDE CONSULTIVA

(1323) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, recante misure per il contrasto del lavoro sommerso, per quanto riguarda la quantificazione degli oneri derivanti dai commi da 5 a 8, che la relazione tecnica, da un lato, ipotizza che l'importo del costo forfettario per un singolo settore sia pari a 170.000 euro, IVA esclusa, senza peraltro fornire alcun dato a sostegno di tale ipotesi, e dall'altro, afferma che le stime potrebbero subire modifiche e integrazioni durante il periodo di sviluppo.

In relazione a tali profili, osserva che la rappresentante del Governo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ha fatto presente che la quantificazione degli oneri derivanti dall'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), è stata definita sulla base dei costi di elaborazione dei suddetti indici ed è improntata a criteri di prudenzialità, al fine di tener conto anche di un eventuale incremento dei costi, fermo restando che durante il periodo di sviluppo potrebbe viceversa determinarsi una contrazione degli oneri per effetto di economie di scala e sinergie operative.

Per quanto concerne i profili attinenti la clausola di copertura, evidenzia che la sua formulazione ricalca quelle adottate in presenza di utilizzo di risorse afferenti al PNRR, non risultando quindi riportata nel prospetto riepilogativo dei saldi, unitamente al corrispondente onere. Circa la disponibilità e le finalità delle risorse incise, prende atto dell'asserzione della relazione tecnica, per la quale gli stanziamenti incisi presentano la necessaria capienza, atteso che i comuni interessati hanno già espresso formale rinuncia al Commissario straordinario ai fondi derivanti dalle economie della misura di cui trattasi. Proprio il riferimento al Commissario straordinario consente poi di dedurre che dovrebbero essere coinvolte le risorse destinate all'investimento relativo al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, in considerazione del fatto che l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024, ha previsto appunto la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi relativi a tale investimento.

Rileva che tale ricostruzione è stata poi confermata dalla rappresentante del Governo, che ha precisato che le risorse rese disponibili, anche a seguito delle rinunce di alcune amministrazioni comunali ai finanziamenti assegnati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 marzo 2022, n.

55, sono sufficienti a garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 5 a 8, il loro utilizzo è compatibile con le finalità alle quali le medesime risorse sono preordinate e non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli investimenti al cui conseguimento è subordinata l'erogazione delle risorse del PNRR, anche in considerazione del fatto che l'introduzione degli ISAC, finalizzata a promuovere il rispetto degli obblighi contributivi e l'emersione del lavoro irregolare, è stata concordata con la Commissione europea nell'ambito dell'*assessment* relativo all'obiettivo M5C1-9. Appare comunque opportuno acquisire dal Governo elementi informativi circa l'entità delle economie complessivamente realizzate e le ragioni che ne hanno determinato la formazione. Infine, per quanto concerne il comma 11, in relazione alla ipotizzata assenza di oneri correlati alla disposizione, segnala che la rappresentante del Governo ha assicurato che l'Ispettorato potrà garantire l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto per assicurare tale accessibilità non si richiedono interventi sui sistemi informatici che comportino lo stanziamento di risorse aggiuntive.

Per quanto riguarda l'articolo 2, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda, con riferimento alla prima stima degli oneri, correlata alla platea iniziale, più ristretta di quella attuale, non ha osservazioni in merito ai profili di quantificazione, nel presupposto che la platea dei beneficiari indicata dalla relazione tecnica sia corretta e che la riduzione oraria prevista rispecchi l'effettivo calo nell'utilizzo della manodopera.

In relazione alle modifiche intervenute al testo che hanno esteso a nuovi settori la concessione del trattamento di integrazione salariale, reputa opportuno acquisire dal Governo una integrazione della relazione tecnica che illustri i criteri e i dati assunti alla base della quantificazione.

Per quanto concerne poi l'estensione del periodo di fruizione in termini di settimane, che da 8 salgono a 12, e del conseguente, relativo arco temporale, che termina il 31 gennaio 2025, in luogo del 31 dicembre 2024, osserva che gli oneri complessivi, come aggiornati dal dispositivo, sembrerebbero sovrastimati in relazione al 2024. Infatti, a fronte del fatto che si ascrivono al 2025 la metà degli oneri individuati, considerare per il 2024 gli oneri riconducibili ai settori inseriti durante l'esame parlamentare come riferibili a 8 settimane appare incongruo, atteso che per tali settori la concessione dell'ammortizzatore non potrà che decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, estendendosi per non più di 2 settimane nel corrente anno, nel quale il relativo onere dovrebbe attestarsi pertanto a non più di un quarto del valore indicato, ovvero circa 2,25 milioni in luogo di 9. In ogni caso il consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale rigetto di ulteriori domande rappresenta un efficace presidio per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di copertura, atteso che il Fondo sociale per occupazione e formazione, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presenta le necessarie disponibilità, pari a oltre 1,7 miliardi di euro dopo l'intervento in esame, e che la misura finanziata è riconducibile alle finalità proprie del Fondo medesimo.

In relazione all'articolo 8-*bis*, in materia di avvio del percorso liceale del *made in Italy*, osserva che le disposizioni in esame, abrogano la prevista confluenza dell'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane nei percorsi liceali del *made in Italy*. Pur considerando che, ai sensi della legislazione vigente, l'attivazione del percorso scolastico risulta facoltativa ed esercitabile solo nel caso in cui non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Governo dovrebbe comunque fornire assicurazioni in merito agli effetti finanziari derivanti dalla previsione per cui si rende d'ora innanzi permanente ed ordinaria, e non più solo ad esaurimento, la continuazione del percorso liceale di studi già previsto dalla normativa vigente nell'opzione economico-sociale, contestualmente alla attivazione del nuovo percorso formativo liceale del *made in Italy*. A tale proposito, ricorda che la relazione tecnica annessa al disegno di legge istitutivo prevedeva che l'attuazione della disposizione sarebbe avvenuta senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto contestualmente le classi presenti nel percorso liceale delle scienze umane riferite

all'opzione economico-sociale sarebbero confluite nel percorso liceale del *made in Italy*, e le classi successive alla prima dell'opzione economico-sociale sarebbero state mantenute ad esaurimento. Per quanto di competenza, in relazione ai rilievi sopra evidenziati, ritiene necessario acquisire dal Governo la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO deposita [la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata](#), nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in titolo.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) fa presente che l'atto, nel ridefinire misure del PNRR, presenta comunque elementi di eterogeneità.

Nel manifestare il proprio favore ai sostegni per imprese e lavoratori, sottolinea d'altra parte che la consistenza di questi sostegni e l'ampiezza della platea dei beneficiari contraddicono la narrazione secondo la quale non vi siano difficoltà in termini di produzione e occupazione.

Ritiene infine che sarebbe stato più opportuno intervenire in sede di sessione di bilancio mancando le ragioni di urgenza per l'approvazione di un decreto.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), alla luce della relazione tecnica aggiornata depositata dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme al relatore.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

(1323) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito, nel presupposto che il provvedimento non venga modificato dalla Commissione in sede referente.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(858) DE POLI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [BORGHESE](#) (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 2, comma 1, è prevista l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco*. Il comma 3 della medesima disposizione attribuisce al Ministero del turismo - Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, la verifica del possesso dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'Albo e, con

cadenza annuale, il controllo sulla loro permanenza.

Considerato che il provvedimento all'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria per l'intero provvedimento, rappresenta l'esigenza di avere conferma che l'istituzione e il funzionamento dell'Albo possano essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi di chiarimento nel corso della prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente (n. 234)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 dicembre.

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) propone l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale di senatori, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1275) Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simiani; Battistoni e altri; Fabrizio Rossi e altri; Ilaria Fontana e altri (Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, è volto a istituire il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello. Esso è gestito da un consorzio con sede nel comune di Orbetello al quale partecipano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, i comuni di Orbetello e di Monte Argentario.

Per quanto di competenza, relativamente alle spese di personale andrebbero fornite rassicurazioni per quanto riguarda l'adeguatezza delle indennità a favore dei membri del Collegio dei revisori. Rileva, poi, che l'attività prevista del collegio dei revisori non si limita al parere sul bilancio e rendiconto ma implica la verifica della regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, contabilità e fiscali anche collaborando su richiesta dell'amministratore alla predisposizione degli atti.

Per quanto riguarda i rimborsi, osserva che all'articolo 5 sono esclusi rimborsi spese per le sedute dell'assemblea degli enti consorziati. Posto che per partecipare alle riunioni dell'assemblea i rappresentanti non residenti nel comune di Orbetello dovranno recarsi fuori sede, andrebbe confermato che ciò possa essere attuato senza ulteriori oneri.

Per quanto riguarda la sede, il consorzio sosterrà oneri per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3 che presuppongono la disponibilità di particolari impianti, strumentazioni e mezzi tecnici, in relazione ai quali andrebbero fornite quantificazioni precisando, eventualmente, se saranno utilizzati mezzi nella disponibilità degli enti consorziati. Le attività previste, anche alla luce di una dotazione organica di 4 unità, sembrano, inoltre, presupporre il ricorso ad esperti e consulenti esterni in relazione ai quali pure andrebbero valutati i fabbisogni finanziari.

In relazione alle entrate del consorzio, anzitutto appare necessario acquisire almeno elementi sommari circa le quote di partecipazione dei singoli consorziati diversi dallo Stato e i contributi ordinari annuali che saranno tenuti a versare nonché i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie tra consorziati che dovranno essere definiti con lo statuto.

Per quanto riguarda la previsione di copertura, osserva che sono stati correttamente computati gli oneri recati dalle norme. Dal punto di vista formale osserva che nel riferimento al fondo speciale di parte

corrente relativo al Ministero dell'ambiente è indicato il bilancio triennale 2024-2026 per cui in caso di approvazione del disegno di legge nel 2025 sarà necessario aggiornare il riferimento con il nuovo bilancio. Osserva, peraltro, che per il 2025 la somma degli oneri derivanti dalle norme citate è lievemente inferiore, di 20.000 euro, rispetto alla copertura indicata.

Tutto ciò premesso appare necessario acquisire la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, concernente disposizioni in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi, posto che la relazione tecnica afferma che la norma originaria comportava un'ampia platea di beneficiari con conseguente impossibilità di gestire ed organizzare i corsi da parte della Scuola superiore della magistratura, che la modifica normativa in esame determina sicuramente una significativa riduzione dei partecipanti ai corsi di formazione. A tale riguardo, in relazione alla nuova platea dei beneficiari, appare comunque opportuno acquisire dal Governo assicurazioni in merito alla piena adeguatezza delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente, come eventualmente rideterminate dalla legge di bilancio 2025.

Per quanto concerne l'articolo 5, che reca disposizioni in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari di pace, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica, inerenti alla stima del maggior onere conseguente alla minore durata dei mesi, da 24 a 12, di applicazione presso l'Ufficio del processo, con contestuale anticipazione del trattamento economico più elevato (cento per cento) previsto dalla normativa vigente per chi assume le funzioni al termine del periodo di applicazione, riscontra la correttezza della quantificazione.

Considerato che tale disposizione opera con riferimento ai giudici onorari nominati fino al 31 dicembre 2026, appare comunque necessario che il Governo fornisca assicurazioni in merito all'assenza di effetti di trascinamento di nuovi e maggiori oneri sugli esercizi successivi al 2026.

In relazione alla copertura dei relativi oneri, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia al fine di garantirne il potenziamento dei servizi istituzionali, appare necessario acquisire dal Governo conferma della disponibilità di tali risorse e dell'adeguatezza delle risorse rimanenti a fronte delle eventuali esigenze di spese già programmate per le finalità stabilite dalla normativa vigente.

L'articolo 6, concernente disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario, in merito alla modifica apportata al comma 4 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2024, sopprime la previsione che il Commissario provveda, con oneri a carico del quadro economico dell'opera nella misura massima del 2 per cento, allo sviluppo, alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche.

A tale riguardo, appare opportuno acquisire dal Governo assicurazioni che nessuna delle attività previste nell'ambito del previgente comma 4, con oneri a valere sul quadro economico dell'opera nella misura massima del 2 per cento, sia stata posta in essere e di conseguenza non vi siano pendenze dalle quali potrebbero discendere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Con riferimento agli oneri per il Commissario straordinario e la struttura di supporto, il Governo dovrebbe chiarire le ipotesi in base alle quali le spese di missione vengono ridotte da 300.000 a 250.000 euro, al fine di poter valutare la idoneità di tale quantificazione.

In merito alle modifiche al comma 11, che fanno confluire nella contabilità speciale del Commissario anche le risorse dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, per le quali non sia già stato affidato l'incarico di progettazione, il Governo dovrebbe assicurare che le disposizioni in esame non

determinano effetti in termini di fabbisogno e indebitamento diversi da quelli previsti a legislazione vigente a causa di possibili accelerazioni di spesa.

Per quanto riguarda i profili di copertura finanziaria relativi alla struttura commissariale, di cui al comma 2, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia, che allo stato presenta la necessaria capienza, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto concerne i profili di copertura finanziaria relativi agli oneri di cui al comma 3, che incrementa le risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, di euro 95.724.000 per l'anno 2024, mediante riduzione quanto a euro 8.966.500 del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, quanto a euro 13.236.000 mediante riduzione del Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, e quanto a euro 73.521.500 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, dell'importo di euro 142.760.195 del Fondo per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria, il Governo dovrebbe confermare la disponibilità delle risorse richiamate a copertura, nonché assicurare che tali utilizzi non rechino pregiudizio ad altre finalità di spesa previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche in considerazione della cospicua riduzione delle risorse effettuata sui Fondi in esame.

In relazione all'articolo 7, in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, preso atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, il Governo dovrebbe confermare che le forze di polizia potranno dare attuazione ai nuovi accertamenti introdotti entro i termini previsti dal nuovo articolo 97-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a normativa vigente.

Con riferimento all'articolo 9, recante misure in materia di copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, non vi sono rilievi, nel presupposto che la platea di potenziali beneficiari sia correttamente individuata nella stima proposta dalla relazione tecnica e che non si registri un ampliamento significativo della stessa, atteso che tutti gli altri parametri rilevanti per la quantificazione sono riscontrabili o ampiamente plausibili. Osserva tuttavia che tale ampliamento deve essere valutato congiuntamente ad una tendenza alla crescita nell'utilizzo del Fondo sperimentale dal 2016 ad oggi, anche considerato che l'importo per il 2024 a consuntivo e senza considerare l'intervento in esame dovrebbe attestarsi attorno a 1,5 milioni di euro.

Appare pertanto opportuno acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi al fine di valutare se l'estensione della copertura assicurativa INAIL in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, possa determinare tensioni lungo tale linea di finanziamento, anche se non a breve termine.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 211.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 332 (ant.) dell'08/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCLEDÌ 8 GENNAIO 2025
332ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore [10,15](#).

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1123-A\)](#) *Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale*

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO non ha rilievi in merito.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

[\(1233-A\)](#) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021*

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore [MISIANI](#) (PD-IDP), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, al fine di aggiornare le disposizioni finanziarie al bilancio triennale 2025-2027, occorre valutare di sostituire l'articolo 3 con il seguente:

"Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di missione derivanti dagli articoli 7, 8 e 9 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 18.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e in 8.660 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026 e agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 13 della medesima Convenzione, valutati in 133.300 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, nella misura di 151.800 euro per l'anno 2025 e 160.460 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso di nulla osta, a condizione che vengano modificate le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3, nel senso richiesto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in

titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente:

"Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di missione derivanti dagli articoli 7, 8 e 9 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 18.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e in 8.660 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026 e agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 13 della medesima Convenzione, valutati in 133.300 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, nella misura di 151.800 euro per l'anno 2025 e 160.460 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

La Commissione approva all'unanimità.

(1239) Deputato MULE' e altri. - Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che non sono state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo reso alla Commissione di merito il 22 ottobre 2024.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso favorevole del Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone dunque ai voti un parere non ostativo.

La Commissione approva all'unanimità.

(1262) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Paita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, ai fini dell'aggiornamento della decorrenza degli oneri, occorre valutare di sostituire, all'articolo 3, il comma 1 con il seguente: "1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui all'articolo 9 dell'Accordo, valutati in euro 20.131 annui a decorrere dall'anno 2025 e alle rimanenti spese di cui agli articoli 4, 9 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 118.347 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore, esprimendo il proprio avviso favorevole a condizione che il testo venga modificato nel senso indicato.

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, del comma 1 con il seguente: "1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui all'articolo 9 dell'Accordo, valutati in euro 20.131 annui a decorrere dall'anno 2025 e alle rimanenti spese di cui agli articoli 4, 9 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 118.347 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata all'unanimità.

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 dicembre 2024.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante le risposte del Governo ai chiarimenti richiesti dalla Commissione.

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI), alla luce della nota depositata dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 4, viene confermato che le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Scuola Superiore della magistratura, alimentato dal capitolo 1478 "Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, risultano pienamente adeguate ad assolvere gli adempimenti relativi allo svolgimento delle attività formative destinate a tutti gli aspiranti ad incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari solo successivamente al conferimento o alla conferma dell'incarico; in relazione all'articolo 5, viene assicurato che la disposizione reca effetti finanziari relativi all'anticipazione dell'erogazione del trattamento economico in misura intera al termine dei 12 mesi anziché dei 24 mesi per la sola annualità 2026, senza produrre effetti di trascinarsi di tali oneri sugli esercizi successivi. Viene assicurata, inoltre, la disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, ai fini della copertura finanziaria dell'intervento normativo in esame nonché l'adeguatezza delle risorse finanziarie rimanenti per garantire l'attuazione di ulteriori interventi di potenziamento dei servizi istituzionali della giustizia, in coerenza con le finalità del Fondo stesso; in relazione all'articolo 6, viene assicurato che la modifica apportata al comma 4 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2024 (lettera *b*) non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto le attività progettuali previste in attuazione del previgente comma 4 - con oneri a carico del quadro economico dell'opera nella misura massima del 2 per cento - non sono state ancora avviate. In relazione alla riduzione degli oneri connessi alle spese di missione del Commissario straordinario e della struttura di supporto (da 300.000 euro a 250.000 euro) viene rappresentato che le stesse sono state rideterminate alla luce di una più attenta programmazione degli spostamenti sul territorio nazionale che si renderanno necessari per l'attuazione del Piano degli interventi di edilizia penitenziaria. In relazione alla modifica del comma 11 del citato articolo 4-*bis* (lettera *i*) viene assicurato che le risorse dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che confluiranno nella contabilità speciale del Commissario straordinario non sono suscettibili di determinare effetti in termini di fabbisogno e indebitamento diversi da quelli già previsti a legislazione vigente; in relazione all'articolo 6, comma 3, viene rappresentato che l'utilizzo delle risorse dei Fondi richiamati dalla disposizione a copertura degli interventi previsti dall'articolo, risultano nella disponibilità dello stato di previsione del Ministero della giustizia e viene assicurato altresì che tale utilizzo non arreca alcun pregiudizio alla realizzazione delle finalità di spesa previste a legislazione vigente a valere sui suddetti Fondi. Viene precisato che tale previsione, da inquadrare quale intervento di *spending-review*, è frutto di un'attenta analisi finanziaria da parte di quest'amministrazione sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle diverse articolazioni ministeriali in ordine alla concreta esigenza di spesa per gli interventi finanziati dai suddetti Fondi, rilevata nell'anno 2024; in relazione all'articolo 7, viene confermato che i nuovi accertamenti introdotti dalla disposizione e da eseguirsi entro i termini previsti dall'articolo 97-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, saranno effettuati dalle Forze di polizia nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a normativa vigente; in relazione all'articolo 9, viene rappresentato che la

gestione delle risorse finanziarie iscritte sul Fondo istituito nel 2016 è oggetto di attenta analisi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e che l'estensione della copertura assicurativa INAIL anche ai condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva, risulta pienamente sostenibile nell'ambito delle disponibilità degli stanziamenti del capitolo dedicato. Viene evidenziato, inoltre, che la tendenza alla crescita nell'utilizzo delle risorse del citato Fondo è avvenuta gradualmente nel tempo, osservandosi che la spesa per l'anno 2024 si è attestata su circa 1,5 milioni di euro a fronte di una dotazione del medesimo Fondo di 2,85 milioni di euro, capienza più che sufficiente a coprire le possibili dinamiche incrementali relative alla copertura degli oneri assicurativi di determinate categorie di soggetti, che dimostra che le possibili tensioni nelle linee di finanziamento nel lungo periodo possono essere tenute sotto controllo. Viene inoltre rappresentato che l'INAIL ha gestito fin dal 2014 le richieste di attivazione della copertura assicurativa di tutti i soggetti previsti dall'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, esclusivamente con un servizio *on line* denominato "Polizza volontari". Il servizio è collegato al *budget* annuo previsto per il Fondo ed è stato strutturato in modo che non accetti ulteriori richieste quando il Fondo risulta avere risorse per soli 100.000 euro. Il suddetto margine è stato previsto in via cautelare considerando la media dei tempi tecnici con cui le sedi dell'INAIL concludono l'istruttoria delle richieste. Infatti, la copertura assicurativa a carico del Fondo non prevede l'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni stabilito dall'articolo 67 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ancorché i soggetti tutelati siano persone condannate da un giudice a scontare la pena del lavoro di pubblica utilità, sia l'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014, sia l'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2017, con cui sono state stabilite le modalità di attuazione della copertura assicurativa a carico del Fondo, stabiliscono che "non trova in ogni caso applicazione il principio dell'automaticità delle prestazioni". Per attivare la copertura assicurativa a carico del Fondo, i soggetti ospitanti devono presentare la richiesta di attivazione della copertura assicurativa all'INAIL tramite l'apposito servizio *on line* almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività di volontariato o del lavoro di pubblica utilità, specificando la tipologia dell'attività prestata e il numero complessivo delle giornate per le quali la stessa è svolta. Questo consente di calcolare pressoché immediatamente i costi e imputarli praticamente in tempo reale al Fondo in modo da monitorarne l'utilizzo. Non applicandosi il principio di automaticità delle prestazioni, la copertura assicurativa a carico del Fondo opera, del resto, solo dal momento in cui l'INAIL comunica al soggetto che l'ha richiesta l'avvenuta attivazione dell'assicurazione. Alla luce di quanto rappresentato, ad avviso del Governo la dotazione finanziaria del Fondo costituisce un limite per l'attivazione dell'assicurazione e, conseguentemente, esaurite le risorse disponibili, nessun nuovo o maggiore onere grava sulla finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole sul parere proposto dalla relatrice. Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

(1319) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **MAGNI** (*Misto-AVS*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'Accordo oggetto di ratifica è volto a realizzare un più efficace coordinamento fra le legislazioni di settore dei due Paesi, al fine di migliorare la condizione dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie che si spostano per motivi di lavoro tra i due Paesi. L'Accordo prevede tra l'altro che i lavoratori ai quali sia applicabile l'intesa siano soggetti alla legislazione dello Stato in cui prestano la propria attività lavorativa, nonché la possibilità di totalizzare i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di uno Stato con quelli compiuti ai sensi della legislazione dell'altro.

Per quanto di competenza, con riguardo al contenuto della relazione tecnica, segnala che i dati relativi alle anzianità contributive ivi riportati, relativi alla platea dei beneficiari, ancorché coerenti con quelli desumibili dalle banche dati governative, andrebbero forniti suddivisi per le fasce di età considerate, al fine di consentire il riscontro delle stime.

La relazione tecnica, inoltre, non tiene conto del possibile effetto incentivante derivante dalla norma rispetto all'opzione di raggiungere anche in tarda età l'Italia per completare la propria carriera lavorativa, opzione finora di scarsa convenienza proprio per l'impossibilità di ottenere in tal caso un trattamento pensionistico in Italia, perdendo, altresì, la possibile contribuzione in Moldova nei medesimi anni.

Osserva, poi, che dal 2035 la platea dovrebbe continuare a crescere almeno per un altro quinquennio (tempo necessario perché si cominci a registrare un'apprezzabile flusso in uscita dello *stock* dei nuovi pensionati per motivi naturali), secondo un andamento analogo a quello dell'ultimo periodo considerato dalla relazione tecnica, per cui l'onere a regime potrebbe essere superiore a quello considerato nella proiezione decennale, ovvero 200 milioni di euro.

Su tali profili, occorre che il Governo fornisca chiarimenti.

Relativamente all'articolo 3 del disegno di legge in esame, occorre aggiornare la copertura finanziaria al bilancio triennale 2025-2027.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire riscontro ai chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise ([n. 237](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 12 e 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 dicembre 2024.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La rappresentante del GOVERNO, dopo aver ricordato che sullo schema di decreto in esame è pervenuta l'intesa della Conferenza unificata, rappresenta che sono in corso le attività istruttorie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e che gli elementi di chiarimento saranno forniti quanto prima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 dicembre 2024.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che i chiarimenti saranno forniti appena possibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1101) MAGNI e altri. - Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, nonché a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria risulta ancora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

1.4.2.4. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.4.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 175 (pom.) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024

175ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo.
La seduta inizia alle ore [16](#).*

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1315\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (Fdl) riferisce sul disegno di legge in titolo, segnalando l'articolo 8, che reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 136 del 2024, modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Precisa quindi che l'articolo in commento chiarisce i termini di applicazione della disciplina transitoria di cui all'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136. Ai sensi del suddetto comma 4 dell'articolo 56 - prosegue il Presidente relatore - le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 136, oltre ad applicarsi ai procedimenti instaurati o aperti successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero al 28 settembre 2024, si applicano altresì a quelli pendenti alla medesima data. A tal fine, l'articolo 8 del decreto-legge in esame specifica che gli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 136 restano validi e non necessitano di essere rinnovati, modificati o integrati in base alle norme da ultimo introdotte e sono fatti salvi i provvedimenti adottati nel corso della procedura. Ricorda poi che, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, l'intervento si è reso necessario in quanto la formulazione della norma transitoria poteva ingenerare il dubbio che le domande e le trattative presentate sotto la vigenza delle disposizioni corrette dovessero essere rinnovate o modificate in conformità alle nuove norme, come ad esempio rispetto ai novellati requisiti di accesso previsti per alcuni istituti.

Passando ad illustrare più in dettaglio i contenuti dell'articolo 8, fa presente che esso richiama una serie di procedimenti ai quali si applica la norma di interpretazione autentica, ovvero: le composizioni negoziate; i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i procedimenti di esdebitazione. Vi è poi un generico riferimento alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136.

Segnala infine che, rispetto alle procedure elencate all'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136 del 2024, non risultano specificamente richiamati i piani attestati di risanamento, le procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa e le procedure di amministrazione straordinaria.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali ([COM\(2024\) 495 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) illustra la proposta di regolamento in titolo, specificando che essa modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per offrire ulteriore assistenza e maggiore flessibilità agli Stati membri colpiti da calamità naturali. Chiarisce che la Commissione europea propone un nuovo intervento nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale 2014-2022 e una maggiore flessibilità in relazione al rispetto della soglia del cosiddetto "principio di non regressione finanziaria ambientale". Al riguardo fa presente, in linea generale, che il principio di non regressione vieterebbe di diminuire, espressamente o implicitamente, direttamente o in maniera indiretta, la soglia giuridica di protezione e tutela dei sistemi ecologici già garantita e consolidatasi nel tempo.

Segnala poi che la politica agricola comune (PAC) prevede già un sostegno agli investimenti per il ripristino del potenziale agricolo e forestale e al reddito, ma il finanziamento di queste misure di sostegno potrebbe essere insufficiente a fronte delle esigenze degli agricoltori e dei silvicoltori dei Paesi colpiti da calamità naturali.

Ricorda inoltre che, dal 1° gennaio 2023, è entrato in vigore il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, il quale rappresenta la normativa di riferimento a livello nazionale.

Evidenzia, quindi, che gli obiettivi delle modifiche al regolamento (UE) 2020/2220 sono volti a introdurre una nuova misura per consentire agli Stati membri di fornire sostegno alla liquidità agli agricoltori, ai silvicoltori e alle piccole e medie imprese (PMI) attive nella trasformazione di prodotti agricoli e forestali colpiti da calamità naturali verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024. Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 31 dicembre 2025, in base alle domande di sostegno approvate dall'autorità competente entro il 30 giugno 2025. Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. L'importo massimo del sostegno non supera 42.000 euro per beneficiario. La nuova misura può essere cofinanziata fino al 100 per cento dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il massimale del contributo dell'Unione è pari al 10 per cento del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale per il periodo 2021-2022.

Il provvedimento - prosegue il Presidente relatore - intende altresì offrire una flessibilità limitata per quanto riguarda la clausola di non regressione in sede di riassegnazione dei fondi alla nuova misura o alle misure per ripristinare il potenziale produttivo. In tal modo, si consente agli Stati membri di semplificare le procedure considerando l'intera zona seriamente colpita da una calamità naturale quando presentano una domanda per motivi di "forza maggiore". Infine, si permette agli Stati membri di selezionare per il sostegno le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima della domanda di finanziamento quando sono collegate al ripristino e ai pagamenti per la liquidità.

Nella proposta di regolamento in esame si precisa comunque che, nell'erogare il sostegno per la nuova misura, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di regimi privati per rispondere all'impatto delle calamità naturali. Segnala conclusivamente che la 4ª Commissione ha espresso un orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in

esame.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, stante l'attuale calendario dei lavori dell'Assemblea, il Senato tornerà a riunirsi a partire da lunedì 16 dicembre. Propone, tuttavia, di prevedere sedute a partire da martedì 17 dicembre, in orario da definire, e mercoledì 18 dicembre, alle ore 9.30. Oltre al seguito degli argomenti già avviati, saranno incardinati atti di sindacato ispettivo nonché il disegno di legge n. 1294 per rendere un parere all'8ª Commissione. Si riserva, tuttavia, di aggiornare per le vie brevi tutti i Commissari in merito ad eventuali modifiche ed integrazioni dell'organizzazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria di oggi, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.4.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 176 (pom.) del 17/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2024
176ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore [13,40](#).

IN SEDE CONSULTIVA

(1323) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (Fdl), dopo aver ricordato che il provvedimento è calendarizzato oggi in Assemblea, illustra l'articolo 1, commi 1 e 2, che sostituisce il riferimento all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) - soppressa a far data dal 1º marzo 2024 - con quello all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sia nell'ambito della composizione della Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità istituita presso l'INPS, sia nell'ambito della composizione del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Illustra poi il comma 3 del medesimo articolo, che interviene sulla disciplina relativa agli avvisi pubblicati dall'INAIL per l'accesso al Fondo per gli acquisti di macchinari agricoli o forestali innovativi sotto il profilo dell'abbattimento delle emissioni inquinanti, stabilendo che negli avvisi devono essere indicati anche i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

Dà indi conto dei commi da 5 a 9 dell'articolo 1, che prevedono l'istituzione di indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale e applicabili a due settori economici - di imprese o lavoratori autonomi - dal 1º gennaio 2026 e successivamente (anche gradualmente) ad almeno altri sei settori, da definire entro il 31 agosto 2026.

Dopo aver citato l'articolo 2, sull'integrazione salariale in alcuni settori, si sofferma sull'articolo 8, che introduce misure volte a promuovere l'internazionalizzazione degli *ITS Academy*, anche nell'ambito del "Piano Mattei". A tale fine, è autorizzata la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori, anche con riferimento a percorsi attivati all'estero, nonché la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento della relativa offerta formativa. Avviandosi alla conclusione, menziona l'articolo 8-bis, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, in base al quale l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze

umane permane, in via ordinaria (e non più quindi solo fino a esaurimento), quale percorso autonomo rispetto a quello del liceo del *made in Italy*, non dovendo più confluire in quest'ultimo, come previsto dalla normativa oggi vigente.

Propone conclusivamente l'approvazione di un parere favorevole.

In assenza di interventi in discussione generale, prende quindi la parola per dichiarazione di voto il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), lamentando il carattere eterogeneo e marginale del provvedimento, che raggruppa disposizioni variegata finora prive di spazio in altri veicoli normativi. La disorganicità del testo contribuisce, a suo giudizio, a confermare l'assenza di una visione all'interno della maggioranza. Pur riconoscendo che, durante l'esame in prima lettura, sono state recuperate proposte emendative per sostenere i lavoratori del comparto della moda, deplora lo scarso impatto delle misure e dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) stigmatizza la mancanza di investimenti significativi, nonostante la richiesta di aiuto dei lavoratori interessati dal provvedimento. Ciò, sommato ai tagli di spesa disposti dal disegno di legge di bilancio, rappresenta, a suo avviso, una vera e propria catastrofe.

Dopo aver rilevato criticamente le riduzioni del personale ATA, paventa il rischio di un impoverimento delle istituzioni pubbliche, a vantaggio di quelle private, rimarcando invece l'esigenza di investire in innovazione, attraverso maggiori risorse in ricerca e istruzione. In proposito, afferma che si tratta di un problema di cultura politica e non di scarse disponibilità economiche, tenuto conto dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Si sofferma indi sul liceo del *made in Italy*, che non ha registrato risultati importanti in quanto poco attrattivo per gli studenti e incapace di formare eccellenze. Al riguardo, richiama i dati relativi all'anno scolastico 2024-2025, lamentando come esso non abbia affatto risposto alle necessità del mercato del lavoro e del sistema educativo.

Dichiara infine il voto di astensione del suo Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore viene posta ai voti e approvata.

[\(1315\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Poiché nessuno interviene in discussione generale, il presidente [DE CARLO](#) (Fdi) dichiara conclusa tale fase procedurale. In qualità di relatore, propone indi l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto contrario, a nome del suo Gruppo, sottolineando che il provvedimento non affronta i problemi della giustizia, tra cui menziona anzitutto quelli della magistratura onoraria e di lunghezza dei processi. Mancano infatti a suo avviso gli elementi per valorizzare i giudici di pace e per snellire processi e *iter* amministrativi, la cui eccessiva durata mette peraltro in crisi anche le imprese. Ci si aspettava pertanto un potenziamento della giustizia, mentre il testo mira esclusivamente a ridefinire gli assetti giurisdizionali.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) dichiara a sua volta il voto contrario del proprio schieramento, richiamando le audizioni svolte in 2ª Commissione. Anche a suo avviso non sono ravvisabili, nel testo, argomenti in grado di affrontare i nodi cruciali della giustizia.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore viene posta ai voti e approvata.

[\(1294\)](#) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [AMIDEI](#) (Fdi), premettendo che l'articolo 1 disciplina, fatte salve le competenze del Servizio nazionale della protezione civile, il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica, per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. In tale contesto, l'articolo 2 individua i presupposti e le modalità per la deliberazione, da parte del Consiglio

dei ministri, dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, che può essere deliberato entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

Osserva poi che l'articolo 15 prevede la istituzione di una Conferenza permanente per la ricostruzione, relativa ai territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Presieduta dal Commissario straordinario alla ricostruzione, la Conferenza permanente è composta da: un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento Casa Italia (presso la Presidenza del Consiglio), del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un rappresentante della Regione o Provincia autonoma; un rappresentante, rispettivamente, della Provincia, dell'Autorità di bacino distrettuale, dell'Ente parco o in assenza di quest'ultimo di altra area naturale protetta, nonché del Comune, territorialmente competenti.

Illustra indi l'articolo 18, che consente al Commissario straordinario di avvalersi, per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali, delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonché di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e della Regione, dotate di specifica competenza tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero del turismo.

Fa notare altresì che l'articolo 19 reca varie disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso. Viene in particolare prevista l'approvazione di un piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino e ne vengono individuate le finalità. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di materiali di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Precisa inoltre che non costituiscono altresì rifiuto i materiali vegetali costituiti da alberi, arbusti, piante e residui delle stesse abbattuti nel corso dell'evento calamitoso o delle successive operazioni emergenziali di messa in sicurezza del territorio, a condizione che vengano impiegati in agricoltura, nella silvicoltura o nella produzione di energia da biomasse.

Si sofferma inoltre sull'articolo 22 in virtù del quale le attività relative agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici privati, ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione, a favore dei quali sia concesso un contributo, sono sottoposte alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche e relativa al trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali, unitamente al requisito del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Dopo aver menzionato l'articolo 23, che riconosce una speciale procedura di liquidazione anticipata parziale per il danno subito da beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, a favore dei soggetti assicurati che si trovano nelle aree colpite da eventi calamitosi e per le quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione, dà conto dell'articolo 24, secondo cui nei territori colpiti dagli eventi calamitosi il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può applicare il regime di aiuto per le aree di crisi industriale di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2022. Le agevolazioni si applicano ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato «*de minimis*» e in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea per categoria. Per disciplinare l'attuazione degli interventi, il comma 2 demanda al Ministero delle imprese e del *made in Italy* la sottoscrizione di un apposito accordo di Programma con la regione interessata.

Passa poi ad esaminare l'articolo 25, in base la quale una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per i singoli eventi calamitosi, nel limite massimo del 4 per cento degli stessi, può essere destinata alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti nonché all'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, nel quadro di un programma di sviluppo approvato dal Commissario straordinario. Le misure contenute nell'articolo in esame sono finalizzate ad evitare fenomeni di spopolamento e promuovere lo sviluppo economico e sociale nei territori colpiti dagli eventi calamitosi, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione.

Conclude illustrando l'articolo 26 recante la delega al Governo a definire degli schemi assicurativi volti a indennizzare le persone fisiche e le imprese che abbiano subito danni al proprio patrimonio edilizio per effetto di calamità naturali e eventi catastrofici.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali ([COM\(2024\) 495 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) presenta uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2024) 495 DEFINITIVO

La 9ª Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali (COM(2024) 495 definitivo);

premessi che:

gli eventi meteorologici estremi sempre più frequenti, di crescente intensità e ormai assolutamente imprevedibili, danneggiano significativamente il valore della produzione agricola e forestale unionale coinvolgendo, ogni volta, una platea più numerosa di comunità rurali e di aziende agricole e forestali; le recenti calamità naturali che hanno interessato l'Europa centro-orientale e meridionale, le alluvioni che hanno colpito la pianura padana nell'anno 2023 e la comunità valenciana negli scorsi mesi sono solo alcuni dei fenomeni catastrofici più noti, che hanno devastato intere regioni, messo a rischio la popolazione residente ed evidenziato la vulnerabilità del sistema agroalimentare europeo, distruggendo gran parte del potenziale produttivo agricolo e forestale e determinando un'enorme perdita di reddito; gli strumenti di sostegno agli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo messi a disposizione nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) 2023-2027 non sono sufficienti a sostenere agricoltori e silvicoltori negli sforzi di ricostruzione ed è pertanto necessario fornire loro una ulteriore assistenza;

alla luce di tali circostanze, le Istituzioni europee hanno elaborato la proposta in esame al fine di proporre una nuova misura di assistenza supplementare in favore degli Stati membri colpiti da calamità naturali e di consentire loro una maggior flessibilità in relazione alla soglia di non regressione;

considerato che:

la nuova misura, finanziata dal FEASR ed attuata nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, si configura come un sostegno eccezionale in conseguenza delle rilevanti perdite di reddito che gli agricoltori, i silvicoltori e le imprese rurali devono fronteggiare a seguito delle calamità naturali verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024;

eventi catastrofici di estrema gravità si sono tuttavia verificati anche nell'anno 2023;

secondo la proposta di regolamento il sostegno, erogato in forma forfettaria, è versato entro il 31 dicembre 2025 in base alle domande approvate dalle autorità competenti entro il 30 giugno 2025; tale termine temporale appare tuttavia inattuabile, considerata la necessità di modificare i programmi di sviluppo rurale;

la misura di sostegno introdotta dovrebbe estendersi ai danni derivanti alle aziende zootecniche in conseguenza della diffusione di malattie oltre che dal deterioramento delle strutture;

esprime una valutazione favorevole, impegnando il Governo a supportare, nelle competenti sedi unionali, l'approvazione della proposta di regolamento, tenendo conto delle seguenti osservazioni:

1. all'articolo 1, paragrafo 3, capoverso "Art.6-bis", si integri meglio la finalità della misura eccezionale introdotta, includendo la necessità di intervenire a fronte delle ingenti perdite di reddito, oltre che del potenziale produttivo interessato, da parte dei soggetti beneficiari;
2. al medesimo articolo 1, paragrafo 3, capoverso "Art.6-bis", comma 2, si valuti di specificare che sono inclusi i danni derivanti dal danneggiamento del patrimonio zootecnico e in particolare dalla diffusione di malattie animali come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *i*), del regolamento (UE) 1305/2013;
3. si estenda la validità della misura alle calamità naturali verificatesi anche nell'anno 2023 e si valuti la necessità di prorogare, di ameno sei mesi, il termine del 30 giugno 2025 per l'effettuazione delle istruttorie da parte delle autorità competenti.

1.4.2.5. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 254 (ant.) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024
254ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Parere favorevole)

Riguardo ai profili di competenza il relatore **SATTA** (*FdI*) segnala in primo luogo l'articolo 36, volto a sospendere l'efficacia di alcune disposizioni in materia di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 38 integra la normativa vigente sulle condizioni per la stipula di convenzioni con le aziende, da parte delle regioni e delle province autonome, ai fini della lavorazione del plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati, disponendo che, secondo la disciplina dello Stato sede dello stabilimento, il plasma ivi raccolto sia lavorato in regime di libero mercato.

L'articolo 37 estende al settore privato una disposizione relativa ai rapporti economici tra le imprese che emettono i buoni pasto e gli esercenti.

La senatrice **ZAMBITO** (*PD-IDP*) giudica il disegno di legge in esame complessivamente deludente in relazione agli obiettivi di maggiore tutela dei consumatori e di ampliamento delle possibilità di accesso al mercato. Il provvedimento risente infatti, tra l'altro, della chiusura della maggioranza, che durante la trattazione presso l'altro ramo del Parlamento ha respinto le numerose e qualificanti proposte di modifica presentate dall'opposizione, per esempio in materia di contratti pubblici.

Non essendoci altre richieste di intervento, ha nuovamente la parola il relatore **SATTA** (*FdI*), il quale presenta una proposta di parere favorevole.

Dopo dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo della senatrice **ZAMBITO** (*PD-IDP*), la Commissione, presente il prescritto numero di senatori, approva a maggioranza.

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Con riferimento ai profili di competenza del decreto-legge n. 178, il relatore **BERRINO** (*FdI*) segnala innanzitutto gli interventi recati dall'articolo 2 sulla disciplina della legittimazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità.

L'articolo 6 reca disposizioni riguardanti la struttura commissariale per l'edilizia penitenziaria, stabilendo che il compenso degli esperti è definito con il provvedimento di nomina e innalzandone i corrispondenti limiti massimi. Si prevede inoltre la possibilità per il commissario straordinario di avvalersi di personale qualificato in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da altri enti, amministrazioni pubbliche o società partecipate. Il compenso del commissario, determinato con il decreto di nomina, è stabilito in ragione della complessità della materia trattata e dei tempi contingenti. Se il commissario straordinario viene nominato fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico complessivo dell'amministrazione di appartenenza. L'articolo 9 dispone in ordine alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva per i reati puniti con pena detentiva non superiore a tre anni.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) chiede che non si proceda immediatamente all'espressione del parere, così che la Commissione possa disporre di tempi adeguati per la migliore valutazione del provvedimento in esame.

Il relatore [BERRINO](#) (FdI) ritiene che nulla osti all'accoglimento della richiesta della senatrice Zambito.

Il presidente [ZAFFINI](#) dispone quindi il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(858) DE POLI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [LEONARDI](#) (FdI) specifica inizialmente che il disegno di legge in esame riconosce il sistema italiano delle *pro loco* quale sistema associativo presente sul territorio nazionale e reca disposizioni per valorizzare e semplificare le procedure per la realizzazione di attività di interesse generale aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promosse e organizzate dagli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Dà quindi conto della definizione delle associazioni *pro loco* di cui all'articolo 1, mentre l'articolo 2 istituisce l'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco*.

L'articolo 5 integra l'articolo 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Associazioni o enti senza scopo di lucro sono infatti inclusi nell'elenco di soggetti nei confronti dei quali si applica l'articolo 21 del decreto medesimo, in materia di obblighi in tema di sicurezza.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) fa presente il sostegno trasversale di cui gode il disegno di legge in titolo, motivato, per quanto riguarda il suo Gruppo, dall'opportunità di un riconoscimento adeguato del ruolo delle associazioni *pro loco*. Coglie quindi l'occasione per auspicare per il futuro analoga apertura da parte della maggioranza nei confronti delle proposte provenienti dall'opposizione.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) richiama la rilevanza dei profili sociali caratterizzanti il disegno di legge in titolo, che avrebbe consigliato un'assegnazione alle Commissioni 1a e 10a riunite.

Il presidente [ZAFFINI](#) riconosce la fondatezza del rilievo, che si ripromette di rappresentare con riferimento alle eventuali assegnazioni future di disegni di legge in materia di Terzo settore.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, la relatrice [LEONARDI](#) (FdI) presenta una proposta di parere favorevole, che, previa verifica della presenza del numero legale, viene posta in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente (n. 234)
(Osservazioni alla 3a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Intervenendo in sostituzione del relatore designato, il presidente [ZAFFINI](#) (FdI) fa presente che lo

schema di decreto legislativo in esame è volto ad attuare la delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022 relativamente alla disciplina delle particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente.

Il provvedimento integra dunque il Codice dell'ordinamento militare con il nuovo Capo III-*bis*, composto dagli articoli da 1482-*ter* a 1482-*sexies*.

Il nuovo articolo 1482-*ter* introduce le limitazioni all'attività sindacale del personale impiegato in attività operative o missioni, specificate dal comma 2, mentre il comma 4 disciplina la fase propedeutica, intesa come l'insieme delle attività svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego in operazioni e missioni.

L'articolo 1482-*quater* riguarda il personale impiegato in attività addestrative o esercitative, anche relativamente alla fase propedeutica.

L'articolo 1482-*quinquies* concerne le limitazioni per il personale impiegato in attività formativa, mentre l'oggetto dell'articolo 1482-*sexies* è costituito dalle limitazioni per il personale impiegato in obblighi di comando, attribuzioni specifiche o imbarco.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) ritiene che l'esame dello schema di decreto legislativo risulti parziale a causa della mancanza del prescritto parere del Consiglio di Stato. Peraltro, il provvedimento in esame risulta eccessivamente generico per la perdurante incertezza del Governo nei confronti della sindacalizzazione del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare. È inoltre non condivisibile l'impostazione volta a comprimere in maniera del tutto immotivata la possibilità di effettivo esercizio dei diritti sindacali, specialmente in relazione al diritto di assemblea e di confronto con il personale rappresentato.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il presidente [ZAFFINI](#) (Fdl), in qualità di relatore, presenta una proposta di osservazioni favorevoli, che è messa ai voti.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Mario Pepe a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ([n. 56](#))

(Parere al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Esame e rinvio)

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) illustra il *curriculum* del dottor Pepe, richiamando la rilevanza delle sue esperienze professionali in relazione alla proposta di nomina in esame.

Propone quindi di procedere all'audizione del dottor Pepe, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

1.4.2.5.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 256 (ant.) del 12/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2024**

256ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, il dottor Mario Pepe.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Mario Pepe in relazione alla proposta di nomina a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)

Il presidente ZAFFINI introduce l'audizione in titolo.

Il dottor PEPE riepiloga alcuni dati salienti della sua esperienza professionale e politica, facendo particolare riferimento all'impegno nei confronti della questione dell'adeguatezza dei trattamenti pensionistici. A tale proposito si sofferma quindi sulla rilevanza della previdenza integrativa, particolarmente in relazione alla crescita dei bisogni della popolazione nei confronti del sistema pensionistico e del sistema sanitario.

Dopo aver fatto riferimento all'operato delle precedenti presidenze della COVIP, mette a disposizione della Commissione una relazione analitica concernente gli orientamenti per le prospettive future dell'Autorità.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) sollecita un approfondimento mirato sulle competenze fondamentali della COVIP, quali la vigilanza in ordine alla tenuta finanziaria nel lungo periodo dei fondi pensione.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) esprime apprezzamento riguardo la sensibilità dimostrata nei confronti delle situazioni di disagio economico della popolazione anziana. Chiede quindi indicazioni in rapporto alla situazione finanziaria delle casse previdenziali, talvolta alla base di onerosi interventi a carico della finanza pubblica.

Il senatore ZULLO (FdI) valuta favorevolmente il *curriculum* del dottor Pepe in rapporto alle specificità del ruolo della COVIP, la quale dovrebbe auspicabilmente affiancare alla vigilanza di carattere strutturale sui fondi pensione un'attenzione adeguata alle questioni della loro operatività.

Auspica infine una fruttuosa interazione della COVIP con la Commissione per quanto riguarda i temi

oggetto dell'indagine conoscitiva sulla sanità e sulla previdenza integrative, in corso di svolgimento. Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) giudica le esperienze professionali e politiche del dottor Pepe del tutto adeguate al ruolo per il quale è stato proposto, tenuto conto anche della centralità che ormai caratterizza il ruolo della previdenza complementare. Appare ineludibile al riguardo un particolare impegno finalizzato alla garanzia della trasparenza nella gestione.

Ha quindi la parola per la replica il dottor PEPE, il quale mette in evidenza le competenze qualificanti della COVIP, connesse al rispetto della normativa di settore. Questo comporta oltretutto, particolarmente in ragione della legislazione europea, oneri di notevole entità soprattutto per le strutture dei fondi di minori dimensioni.

Risulta poi fondamentale un impegno volto a incoraggiare l'adesione alla previdenza complementare, per cui sono necessari incentivi mirati, specialmente di carattere fiscale. Tale impegno è urgente soprattutto a fronte dei livelli di adesione eccessivamente bassi in vaste aree territoriali.

Il presidente [ZAFFINI](#) ringrazia infine il dottor Pepe e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Mario Pepe a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (n. 56)

(Parere al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 10 dicembre.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) presenta una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario, la senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) esprime preoccupazione in ordine alla questione centrale della sostenibilità finanziari dei fondi pensione nel medio-lungo periodo, sulla quale il candidato alla presidenza della COVIP non ha fornito garanzie sufficienti in sede di audizione.

Nell'intervenire a sua volta per dichiarazione di voto contrario, il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) richiama l'attenzione sulle condizioni oggettive che impediscono una più estesa adesione alla previdenza complementare, quale, in primo luogo, la precarietà diffusa. Risulta particolarmente grave, pertanto, la questione dell'entità dei trattamenti pensionistici futuri dei giovani lavoratori.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, a scrutinio segreto.

Prendono parte alla votazione i senatori [BERRINO](#) (FdI), [CAMUSSO](#) (PD-IDP), [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az), [FURLAN](#) (PD-IDP), [LEONARDI](#) (FdI), [MAGNI](#) (Misto-AVS), [MANCINI](#) (FdI), [MAZZELLA](#) (M5S), [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), [MENIA](#) (FdI) (in sostituzione del senatore Russo), [SATTA](#) (FdI), [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) (in sostituzione del senatore Silvestro), [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE), [ZAFFINI](#) (FdI), [ZAMPA](#) (PD-IDP) e [ZULLO](#) (FdI).

Risultando 11 voti favorevoli e 5 voti contrari, la proposta di parere favorevole è approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Facendo riferimento all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, il senatore [BERRINO](#) (FdI) fa presente l'opportunità di concludere l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1315 (conversione del decreto-legge n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia) entro mercoledì 18 dicembre.

Il presidente [ZAFFINI](#) assicura che se ne terrà conto ai fini dell'organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.4.2.5.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 257 (ant.) del 17/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2024
257ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1323) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Intervenendo in qualità di relatore, il presidente [ZAFFINI](#) (Fdl), con riferimento agli aspetti di competenza del decreto-legge n. 160, rileva in primo luogo che i commi 1 e 2 dell'articolo 1 sostituiscono il riferimento alla soppressa ANPAL con il riferimento all'INAIL nelle norme relative alla Rete del lavoro agricolo di qualità [e al Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura](#), mentre il comma 3 prevede la [definizione di criteri di premialità per le imprese iscritte alla Rete](#).

Il comma 4 limita gli effetti dell'iscrizione nella lista di conformità dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

I commi da 5 a 9 prevedono l'istituzione di indici sintetici di affidabilità contributiva, relativi a determinati settori economici, mentre il comma 10 provvede ai relativi aspetti finanziari.

Il successivo comma 11 prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro assicuri l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici.

L'articolo 2 consente, per una frazione di periodo dell'anno 2024 e per il mese di gennaio 2025, il riconoscimento da parte dell'INPS di un intervento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti in alcuni settori.

Il comma 2 dell'articolo 4 differisce il termine entro il quale ciascuna università può procedere alla chiamata, nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato.

L'articolo 8 prevede misure relative agli ITS Academy, anche con riferimento alla promozione dell'internazionalizzazione degli stessi; l'articolo 8-bis dispone che l'opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane permanga, in via ordinaria quale percorso autonomo rispetto a quello del liceo del *made in Italy*, oltre a recare disposizioni relative all'organico per i percorsi liceali del *made in*

Italy.

L'articolo 9 modifica la disciplina transitoria del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici;
L'articolo 10 dispone un incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, in relazione alle azioni previste dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza e alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche.

L'articolo 11 prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) esprime la valutazione negativa del proprio Gruppo sul provvedimento in esame, facendo presente i gravi ritardi nell'attuazione del PNRR, particolarmente riguardo alla Missione 4 e alla realizzazione di alloggi per gli studenti universitari.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) rileva il carattere frammentario degli interventi contemplati dal decreto-legge in esame, che risulta pertanto complessivamente deludente, benché integrato da disposizioni volte al sostegno del lavoro nel settore della moda, proposte in sede emendativa dalla propria parte politica.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) giudica difficilmente comprensibili le critiche espresse sulla base dello stato di attuazione del PNRR, posto che il provvedimento in esame ha proprio lo scopo di velocizzare i relativi interventi, nonché di provvedere al loro monitoraggio.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il presidente relatore [ZAFFINI](#) (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è messa in votazione, risultando approvata a maggioranza.

[\(1315\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 10 dicembre.

Il relatore [BERRINO](#) (FdI) presenta una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame. A parere del senatore [MAZZELLA](#) (M5S) il provvedimento in titolo costituisce un'occasione perduta per un autentico miglioramento della giustizia, risultando piuttosto un insieme eterogeneo di disposizioni non risolutive. Sono inoltre prevedibili difficoltà applicative relativamente alle previsioni sull'impiego del cosiddetto braccialetto elettronico.

Dichiara infine il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Accertata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione e approvata a maggioranza.

[\(1275\)](#) Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simiani; Battistoni e altri; Fabrizio Rossi e altri; Ilaria Fontana e altri (Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [SATTA](#) (FdI) fa presente in primo luogo che l'articolo 1 istituisce il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, gestito da un consorzio a cui partecipano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario.

Per lo svolgimento delle proprie attività il consorzio si può avvalere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, degli uffici della regione Toscana, della provincia di Grosseto, del comune di Orbetello e del comune di Monte Argentario, delle rispettive società *in house* e delle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È fatta salva la possibilità, sia per il personale di cui si avvale il consorzio sia per il personale proprio di prestare un massimo di 30 ore mensili di lavoro straordinario per persona, retribuito secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dei funzionari del Comparto Funzioni centrali.

L'articolo 4, comma 2, specifica che la dotazione organica ha un limite massimo di 4 unità di personale, alle quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dei funzionari del

Comparto Funzioni centrali e che le modalità di reclutamento sono individuate dallo statuto. Il successivo comma 3 autorizza l'indizione di una procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di 4 funzionari.

L'articolo 5 disciplina la composizione e i compiti dell'assemblea degli enti consorziati, stabilendo che per la relativa partecipazione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 6 disciplina le funzioni, la composizione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico, specificando che ai suoi membri non spettano indennità o altri compensi.

L'articolo 7, comma 3, dispone l'incompatibilità dell'incarico di amministratore unico con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente. Per i dipendenti pubblici è inoltre subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il comma 4 stabilisce che il relativo trattamento economico è determinato dallo statuto con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti di ruolo dello Stato di livello non generale.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua nella misura stabilita dallo statuto. Il comma 5 dispone che ai componenti del collegio residenti in sede diversa da quella del consorzio è inoltre dovuto, quando si recano alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) auspica un esito positivo dell'*iter* del disegno di legge in titolo, che, già oggetto del sostegno unanime delle forze politiche presso l'altro ramo del Parlamento, costituisce un atto atteso ormai da molti anni, funzionale alla tutela di un'area di elevato valore naturalistico.

Richiamando le motivazioni espresse dalla senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP), il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) esprime il favore del proprio Gruppo nei confronti del disegno di legge in esame.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) presenta una proposta di parere favorevole, che viene posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [ZAFFINI](#) (FdI) riferisce sui profili di competenza, segnalando in primo luogo l'articolo 3, riguardante la nomina, le funzioni, i poteri e il compenso del Commissario straordinario per la ricostruzione.

Il comma 4 dispone in merito al personale della struttura di supporto del Commissario straordinario.

Ai sensi del comma 6, lettera d), numero 5), il Commissario straordinario può autorizzare l'assunzione a tempo determinato di personale tecnico e amministrativo da parte dei diversi enti coinvolti nell'emergenza.

L'articolo 7, comma 4, prevede che, in sede di prima applicazione, al Dipartimento Casa Italia sia assegnato un contingente aggiuntivo di personale a tempo indeterminato, individuato tra quello assunto a tempo indeterminato in diversi enti per la ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016.

L'articolo 11 concerne le procedure per l'accesso ai contributi riferiti agli interventi di edilizia privata.

Il comma 8 dispone che i comuni utilizzino le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 13, comma 1, prescrive che con ordinanze commissariali è disciplinato il finanziamento degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per alcune categorie di beni danneggiati, fra i quali sono comprese le strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica.

L'articolo 15 prevede l'istituzione della Conferenza permanente per la ricostruzione, per i territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 19, recante disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, specifica al comma 7 che la loro gestione deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo.

Il successivo comma 12 prevede che la vigilanza sul rispetto della disciplina dettata dall'articolo spetti,

fra gli altri, alle aziende sanitarie locali nell'ambito delle competenze in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

In base al comma 13, nel caso in cui sia rilevata la presenza di amianto le imprese autorizzate allo smaltimento devono presentare un idoneo piano di lavoro al Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale. Viene altresì previsto che i dipartimenti di sanità pubblica individuino un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle imprese e ai cittadini sugli aspetti di competenza.

L'articolo 22, comma 1, prevede la sottoposizione delle attività relative alla realizzazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici privati alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche e relativa al trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché al requisito del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il comma 2 specifica che la richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori per la ricostruzione di edifici privati, deve essere effettuata dal Commissario straordinario.

Il comma 3 dispone gli obblighi, per le imprese affidatarie o esecutrici degli interventi su immobili pubblici e privati danneggiati, di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le casse edili provinciali o regionali regolarmente operanti nelle province interessate, costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che siano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il comma 4 prescrive obblighi alle imprese in ordine sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti.

Il successivo comma 5 affida alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale presenti nel territorio la facoltà di stabilire i requisiti alloggiativi minimi.

A norma del comma 6, le imprese sono tenute a fornire ai propri dipendenti un *badge* contenente un ologramma non riproducibile, riportante gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia.

Il comma 7 prevede che presso le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo vengano stipulati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale protocolli di legalità volti a regolamentare dettagliatamente le procedure assunzionali dei lavoratori edili da impiegare nella ricostruzione e all'istituzione di un tavolo permanente, ai cui componenti non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

L'articolo 24 prevede che nei territori colpiti dagli eventi calamitosi il Ministero delle imprese e del *made in Italy* possa applicare il regime di aiuto per le aree di crisi industriale.

L'articolo 25, comma 1, dispone che una quota degli stanziamenti disposti per i singoli eventi calamitosi possa essere destinata fra l'altro alla valorizzazione delle risorse territoriali e alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) chiede di non concludere immediatamente l'esame, allo scopo di consentire gli opportuni approfondimenti.

Il presidente [ZAFFINI](#) accoglie la richiesta, disponendo il rinvio della trattazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) richiama l'attenzione sullo sciopero della fame a staffetta per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, oggetto di alcuni disegni di legge già in discussione congiunta presso la Commissione, organizzato dall'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica.

Il presidente [ZAFFINI](#) condivide le preoccupazioni del senatore Mazzella e annuncia che alla ripresa dei lavori la Commissione effettuerà il previsto ciclo di audizioni, in modo da pervenire nei tempi più rapidi alla scelta di un testo base e favorire il completamento dell'*iter* parlamentare.

La seduta termina alle ore 10,20.

1.4.2.6. Comitato per la legislazione

1.4.2.6.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 49 (ant.) del 18/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2024

49^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIORGIS

La seduta inizia alle ore 9,50

IN SEDE CONSULTIVA

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione)

Il relatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 10,00

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SUL DDL 1315

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

l'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 4-*bis* del decreto legge n. 92 del 2024, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, estendendo al 31 dicembre 2026 la durata dell'incarico. Secondo quanto previsto dal comma 5 del citato articolo 4-*bis*, entro il 30 giugno di ogni anno il Commissario trasmette ai Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma degli interventi in materia carceraria; entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmette, altresì, ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attività compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato;

nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione di merito sono emerse criticità applicative in termini di impatto delle disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti, che ne impedirebbero la concreta applicazione in tempi rapidi; sotto il profilo della qualità della legislazione:

si evidenzia che l'articolo 6 modifica l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 2024, n. 112, che reca la disciplina relativa al commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, nominato con decreto del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 19 settembre scorso. Risulta, così, integrata e modificata con decreto-legge una disposizione appena entrata in vigore all'esito della conversione di un precedente decreto-legge;

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

il decreto-legge si compone di nove articoli, oltre alle clausole di invarianza finanziaria e di entrata in vigore. Ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, nel preambolo le ragioni di straordinaria necessità e urgenza poste a fondamento della decisione del Governo di adottare un provvedimento provvisorio con forza di legge sono opportunamente indicate con riferimento a ogni singolo articolo. Tuttavia, rispetto ad alcune previsioni normative - in particolare l'articolo 2 recante disposizioni in materia di funzioni direttive di legittimità, l'articolo 4 recante disposizioni in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi e l'articolo 5 recante disposizioni in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari di pace, nonché l'articolo 6 recante disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario, che proroga la permanenza in carica del commissario straordinario un anno prima della scadenza - appare dubbia la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza;

al riguardo, si ricorda che, anche secondo il consolidato indirizzo della Corte costituzionale, la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione dell'atto e che la mancanza del presupposto in questione configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, che risulterebbe adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione. Come chiaramente affermato dalla Corte, «i limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza e alla legge di conversione così delineati non sono funzionali solamente al rispetto degli equilibri fondamentali della forma di governo, ma valgono anche a scoraggiare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto» (sentenza n. 146 del 2024); *sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,*

[il decreto-legge reca misure di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo. Pur afferendo tutte all'ambito della giustizia, le disposizioni risultano riconducibili a finalità anche molto diverse tra loro;](#)

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 5, comma 1, riduce da due anni a dodici mesi il periodo durante il quale i magistrati onorari nominati fino al 31 dicembre 2026 devono restare assegnati all'ufficio per il processo, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 116 del 2017; la disposizione specifica in maniera superflua che tale riduzione è effettuata «in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116». Poiché la ripetizione può far insorgere confusione, appare opportuno un intervento di modifica;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

invita il Governo a integrare la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia di cui all'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con gli elementi informativi relativi all'applicazione della disciplina recata dal decreto in esame nei diversi ambiti di intervento. Invita, in particolare, a integrare la predetta Relazione con i dati risultanti dalla relazione del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge n. 92 del 2024, e con i dati e le informazioni utili ad effettuare una verifica periodica dell'operatività del braccialetto elettronico anti-stalking, valutando a questo specifico riguardo l'opportunità dell'aggiornamento del contratto con la società incaricata, al fine di conseguire l'impatto atteso dalle disposizioni recate dall'articolo 7;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare la proposta emendativa di seguito indicata:

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 è ridotto» con le seguenti: «il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è ridotto».

Da ultimo, raccomanda al Governo di evitare o comunque limitare le modifiche apportate con decreto-legge - sia in forma di correzione che di integrazione - a disposizioni di legge appena entrate in vigore, in particolare con leggi di conversione di precedenti decreti-legge. Il susseguirsi in tempi

estremamente ravvicinati di interventi normativi sul medesimo oggetto, infatti, oltre a essere indice di una insufficiente qualità della legislazione, ha un impatto negativo sulla conoscibilità della legge da parte dei cittadini e di coloro che devono applicarla, costretti a inseguire ripetute modifiche alle disposizioni vigenti, adottate in archi temporali sempre più ristretti.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.